CAMERA DEI DEPUTATI

603. **MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2025**

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Commissioni Riunite (VII e XI)	»	6
Commissioni Riunite (VIII e X)	»	7
Difesa (IV)	»	12
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	16
Finanze (VI)	»	66
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	75
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	81
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	82
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	93
Affari sociali (XII)	»	95
Agricoltura (XIII)	»	100
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica	»	101
Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2	»	103

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 . *Pag.* 105

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 107

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. C. 2736 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 16 dicembre 2025. – Presidenza della presidente Valentina BARZOTTI.

La seduta comincia alle 13.40.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
C. 2736 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2736 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 21 articoli per un totale di 69 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 24 articoli per un totale di 75 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due distinte finalità: 1) assicurare la proroga, fino al 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza dichiarato con le precedenti delibere del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023; 2) rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 75 commi 13 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 2 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di 10 decreti ministeriali e di 1 provvedimento di altra natura; in 10 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 5, comma 1, lettera *0a)*, demanda ad un regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro per l'Agenzia per cybersi-

curezza nazionale, con riferimento alle competenze attribuite alla stessa Agenzia in materia di sicurezza nazionale nell'ambito cibernetico; poiché tale disposizione prevede che il regolamento possa essere emanato anche in deroga alla disciplina generale relativa ai regolamenti governativi e ministeriali, di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, la formulazione potrebbe essere approfondita specificando l'effettiva portata della deroga;

l'articolo 6, al comma 1, prevede che, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, "avvalendosi dell'INAIL", siano individuati i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la formulazione della disposizione potrebbe pertanto essere approfondita meglio specificando il ruolo dell'INAIL nell'ambito del procedimento di conclusione del richiamato accordo; analogamente, anche la formulazione del comma 2 del medesimo articolo potrebbe essere approfondita chiarendo il significato del generico riferimento alle "risorse" in possesso dei soggetti che erogano la formazione ai fini della definizione dei criteri e dei requisiti previsti nell'accordo di cui al comma 1;

l'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, capoverso n. 1), comma e-*quater*, include fra le misure di sorveglianza sanitaria lo svolgimento di una visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope; la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita meglio precisando le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento di tale visita, anche con particolare riguardo al "ragionevole motivo" che ne darebbe luogo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, capoverso comma 4-*bis*, pone il termine del 31 dicembre 2026 per la conclusione di un accordo, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza dei lavoratori rientranti nel regime obbligatorio di sorveglianza sanitaria e introduce la previsione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per l'ipotesi di mancata conclusione dell'accordo; sul punto, si rileva che la previsione in esame appare discostarsi dalla disciplina generale recata dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, secondo cui, per le ipotesi di mancata conclusione di un diverso tipo di atto (ossia di un'intesa) nella suddetta sede, è prevista una deliberazione motivata del Consiglio dei ministri, e non di singoli Ministri;

l'articolo 8, al comma 3, prevede che l'erogazione degli importi annuali delle borse di studio disciplinate dai commi precedenti è modulata sulla base dei limiti di età indicati dall'articolo 85, comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 per il riconoscimento della rendita ivi prevista ai figli della vittima di infortunio sul lavoro; in proposito, atteso che la richiamata disposizione si riferisce a differenti fasce d'età in relazione all'erogazione della rendita a superstiti, appare utile realizzare un miglior coordinamento normativo con l'articolo 85, comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965;

l'articolo 20 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2025 dello stato d'emergenza, originariamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 3 novembre 2023, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, e

a partire dal 29 ottobre 2023, nel territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca; premesso che tale stato di emergenza è stato già prorogato per dodici mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024, si rappresenta che si tratta di una norma che deroga, peraltro in modo solo implicito, a quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018); tali disposizioni stabiliscono infatti che lo stato d'emergenza possa essere dichiarato unicamente con delibera del Consiglio dei ministri per una durata massima di dodici mesi, prorogabile per non più di dodici mesi; il ricorso alla proroga *ex lege* consente evidentemente di superare i limiti massimi di durata dello stato d'emergenza consentiti dal codice; tale modo di procedere potrebbe in astratto determinare una durata anche indeterminata dello stato d'emergenza, circostanza da valutare alla luce dei significativi poteri di derogare alla normativa vigente – con i soli limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea – attribuiti, in presenza dello stato d'emergenza, alle ordinanze di protezione civile (si veda, da ultimo, la raccomandazione espressa dal Comitato nel parere reso nella seduta del 1° agosto 2024 sull'A.C. 1997);

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 5, comma 1, lettera *0a)*, specificando l'effettiva portata della deroga all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

dell'articolo 6, commi 1, specificando il ruolo dell'INAIL nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo previsto dal medesimo comma, e 2, chiarendo il significato del generico riferimento alle "risorse" in possesso dei soggetti che erogano la formazione ai fini della definizione dei criteri e dei requisiti previsti nel richiamato accordo;

dell'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, capoverso n. 1), comma *e-quater*, meglio precisando le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento della visita medica introdotta dalla disposizione, anche con particolare riguardo al "ragionevole motivo" che ne darebbe luogo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

l'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, capoverso comma 4-*bis*, alla luce della disciplina generale recata dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in caso di mancata conclusione di un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

l'articolo 8, comma 3, realizzando un miglior coordinamento normativo con l'articolo 85, comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965;

il Comitato raccomanda infine:

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione, per i motivi esposti in premessa, sulla prassi di prorogare *ex lege* la vigenza di stati d'emergenza di rilievo nazionale in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018). ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 6

Istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile, al fine di promuovere l'inclusione sociale, formativa e lavorativa dei giovani che non frequentano la scuola né svolgono attività lavorative, di tirocinio o di apprendistato. C. 2508 Rizzetto *(Seguito dell'esame e rinvio)* 6

SEDE REFERENTE

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile, al fine di promuovere l'inclusione sociale, formativa e lavorativa dei giovani che non frequentano la scuola né svolgono attività lavorative, di tirocinio o di apprendistato.
C. 2508 Rizzetto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 luglio 2025.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che, essendo stato concluso il ciclo di audizioni concordato, nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento, ricordando che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 12 di giovedì 8 gennaio 2026.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina di Nicola Dell'Acqua a presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Nomina n. 108.

Proposta di nomina di Alessandro Bratti a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Nomina n. 109.

Proposta di nomina di Livio De Santoli a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Nomina n. 110.

Proposta di nomina di Lorena De Marco a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Nomina n. 111.

Proposta di nomina di Francesca Salvemini a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Nomina n. 112 *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 7

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Nicola Dell'Acqua nell'ambito della proposta di nomina n. 108 a presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 11

Audizione informale di Alessandro Bratti nell'ambito della proposta di nomina n. 109 a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 11

Audizione informale di Livio De Santoli nell'ambito della proposta di nomina n. 110 a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 11

Audizione informale di Lorena De Marco nell'ambito della proposta di nomina n. 111 a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 11

Audizione informale di Francesca Salvemini nell'ambito della proposta di nomina n. 112 a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 11

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 11.55.

Proposta di nomina di Nicola Dell'Acqua a presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
Nomina n. 108.

Proposta di nomina di Alessandro Bratti a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
Nomina n. 109.

Proposta di nomina di Livio De Santoli a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
Nomina n. 110.

Proposta di nomina di Lorena De Marco a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
Nomina n. 111.

Proposta di nomina di Francesca Salvemini a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
Nomina n. 112.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame congiunto delle proposte di nomina.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, on. Milani, ricorda che la procedura di nomina, disciplinata dall'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, prevede che le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari e che, in nessun caso, le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Osserva che queste peculiarità procedurali si giustificano in ragione delle delicatissime funzioni attribuite all'Autorità nel corso del tempo.

Fa presente che le competenze dell'Autorità, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, erano inizialmente riferite alla regolazione e al controllo nonché alla promozione della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas. Nel 2011 le competenze sono state ampliate al settore idrico (ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge n. 201 del 2011). Successivamente, il decreto legislativo n. 102 del 2014, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva europea di promozione dell'efficienza energetica, ha attribuito all'Autorità specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento; in tale ambito, l'Autorità esercita altresì i poteri di controllo, ispettivi e sanzionatori. Successivamente il comma 527 della legge di bilancio per il 2018 ha affidato all'Autorità anche una specifica competenza nel settore dei rifiuti, a fini di regolazione della gestione del servizio e delle tariffe, conseguentemente modificando la denominazione precedente (AEEGSI) in quella attuale, il cui acronimo è ARERA (comma 528).

Evidenzia che oltre a garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori energetici, l'azione dell'Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

Segnala che a tale quadro si sono aggiunti, negli ultimi anni, ulteriori compiti e responsabilità attribuiti all'Autorità in attuazione della normativa europea sul mercato interno dell'energia e della transizione energetica, nonché nell'ambito delle misure adottate in attuazione del *Green Deal* europeo, del PNRR e degli interventi emergenziali volti a fronteggiare la crisi energetica. In tale contesto, ARERA ha assunto un ruolo centrale nella regolazione delle comunità energetiche, nel sostegno agli investimenti infrastrutturali, nella tutela dei clienti vulnerabili e nella definizione di meccanismi tariffari funzionali agli obiettivi di sicurezza, sostenibilità e accessibilità dei servizi.

Specifica che l'Autorità è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri, come previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge di riordino del settore energetico (n. 239 del 2004) che ha delineato una nuova organizzazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (in precedenza, composta dal Presidente e due membri). I componenti dell'Autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. La legge prevede che siano scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, e fissa la durata della carica in sette

anni, specificando che l'incarico non è rinnovabile. A tutela dell'indipendenza dell'Autorità, è fatto loro esplicito divieto di intrattenere rapporti di consulenza o collaborazione e di avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza; il divieto si estende anche ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico. La durata dell'incarico dei membri uscenti – nominati con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018 – è stata prorogata dal decreto-legge n. 145 del 2025, nel quale si precisa che continuano ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Il citato decreto prevede altresì che degli atti di ordinaria amministrazione, nonché di quelli indifferibili e urgenti, ARERA dia conto alle Camere con una relazione da trasmettere al termine del mandato così prorogato.

Fa infine presente che la richiesta di parere parlamentare sulle proposte in esame, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 4 dicembre e trasmessa il 10 dicembre 2025, è corredata dei *curricula* dei candidati.

Espone quindi brevemente il contenuto dei *curricula* dei soggetti interessati.

Per quanto riguarda Nicola dell'Acqua, dal *curriculum* allegato alla proposta di nomina risulta che attualmente ricopre, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico di commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (dal 4 maggio 2023) ed è inoltre commissario delegato per interventi di protezione civile legati a eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto. Ha ricoperto ruoli più volte nel corso degli anni, sempre in relazione ad interventi legati a situazioni emergenziali. Parallelamente, dal 1° gennaio 2021 è direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura. In precedenza è stato, tra l'altro, presidente dell'Associazione tra agenzie ed enti regionali per sviluppo-innovazione agronomiche e forestali (ANARSIA) per il triennio 2022-2024, è stato direttore dell'area tutela e sviluppo del territorio della regione Veneto nel triennio 2018-2020 ed ha ricoperto, nel triennio 2016-2018, il ruolo di direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto – ARPA Veneto. Ha inoltre ricoperto ulteriori incarichi di responsabilità in strutture commissariali e operative della Presidenza del Consiglio (tra cui quello di capo missione dell'Unità tecnica amministrativa dal 2013 al 2017) e ruoli connessi a specifiche situazioni emergenziali ed eccezionali, quali, fra gli altri, per la gestione della criticità dovute agli eventi meteorologici verificatisi nel tempo nella regione Veneto o a quelle determinatasi in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova. Nel suo percorso figurano anche l'incarico di segretario generale dell'autorità di bacino nazionale del fiume Adige (dall'11 novembre 2004 al 24 dicembre 2009), la presidenza del C.d.A. di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. (dal 21 dicembre 2007 al 18 ottobre 2008) e la presidenza del Consorzio Verona 2 (dal 22 gennaio 1988 al 2 agosto 2006).

Per quanto riguarda Alessandro Bratti, dal *curriculum* allegato risulta che attualmente è membro della cattedra UNESCO presso l'Università di Ferrara, svolge il ruolo di *senior advisor* per la segreteria dell'*International Network of Basin Organizations* e per il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Tra le principali esperienze professionali, è stato segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO) da settembre 2022 a maggio 2025 e, in precedenza, direttore generale di ISPRA (da novembre 2017 a maggio 2022). È stato inoltre membro della Camera dei deputati (dall'aprile 2008 al novembre 2017), componente della Commissione VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici ed ha svolto, dal settembre 2014, l'incarico di presidente della Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. In precedenza ha ricoperto il ruolo di direttore

generale dell'Agenzia per la Prevenzione ambientale (ARPA) per la regione Emilia-Romagna (nel triennio 2006-2008) e di responsabile della produzione di dati ambientali regionali. Ha svolto altresì l'incarico di assessore presso il Comune di Ferrara, dal febbraio 1994 al febbraio 2006, con il compito di sovraintendere le politiche ambientali, della mobilità e dello sport e del verde. In ambito accademico, è stato ricercatore a tempo indeterminato presso l'Università di Ferrara dal 2001 al maggio 2025 e docente presso la medesima università dal 1998 al 2000.

Con riferimento a Livio De Santoli, dal *curriculum* allegato risulta che attualmente è professore ordinario presso la Sapienza Università di Roma e pro-rettore per la sostenibilità. Ha ricoperto anche l'incarico di pro-rettore per le politiche energetiche nel triennio 2018-2020, nonché quello di *Energy Manager* e delegato del rettore per l'energia dal 2008 al 2017. Per quanto riguarda gli incarichi accademici svolti, è stato presidente del corso di laurea triennale e magistrale in ingegneria energetica (dal 2021 a novembre 2025) e svolge attività di coordinamento sulla sostenibilità presso la Sapienza Università di Roma. Inoltre, dal 2020 è membro del Comitato scientifico del Cluster Tecnologico Nazionale Energia, è delegato RUS (Rete delle Università Sostenibili) e membro del comitato di coordinamento nazionale per l'Università Sapienza dal 2018. Per quanto riguarda le attività associative, è stato presidente della Federazione delle Associazioni italiane delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica (Coordinamento FREE) dal 2020 al 2023, dell'Associazione Italiana per il Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione (AiCARR) dal 2014 al 2016 e di ATI – Associazione Termotecnica Italiana dal 2021 al 2025. Nel settore della programmazione energetica è autore del Piano di azione per l'energia sostenibile di Roma Capitale e del Piano energetico ambientale della regione Molise, oltre ad aver coordinato il Piano Energetico Sapienza nel 2018 e ad aver svolto incarichi e consulenze su progetti in materia di transizione energetica. Inoltre, è stato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici dal 2005 al 2018.

In relazione a Lorena De Marco, dal *curriculum* allegato risulta che attualmente è dirigente presso ARERA, con incarico di consigliere tecnico-scientifico del Collegio dell'Autorità. Inoltre, è componente delle Commissioni di valutazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ed è esperto fisso presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tra gli incarichi ricoperti, è stata assistente del vice presidente del Collegio di ARERA e responsabile facente funzione dell'Ufficio idrico presso CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali). In precedenza ha svolto, presso Sogin S.p.A., attività per la realizzazione del Deposito temporaneo D2 di Saluggia e, presso il Ministero dell'ambiente, attività di supporto tecnico-normativo e istituzionale in vari ambiti. Ha anche svolto attività libero-professionale dal 2005 al 2014. È iscritta all'ordine degli ingegneri di Roma, presso il quale ha conseguito ulteriori abilitazioni e un master sulla riqualificazione e sulla certificazione energetica degli edifici.

Infine, per quel che riguarda Francesca Salvemini, dal *curriculum* allegato risulta che dal 2023 al 2025 è Capo della Segreteria tecnica del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, svolgendo attività relative al RepowerEU, all'aggiornamento del PNIEC, al coordinamento della Piattaforma per un nucleare sostenibile, al Fondo italiano per il clima e alle materie prime critiche. È inoltre membro del comitato di indirizzo del Fondo italiano per il clima e membro del *Board* europeo sulle materie prime critiche, nonché rappresentante per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel comitato di coordinamento Bioeconomia e nel comitato BTP Green. Dal 2010 al 2023, ha lavorato presso Sogin S.p.A. come responsabile nella gestione dei trasporti del combustibile nucleare e, in precedenza, come responsabile degli affari regolatori. Ha svolto attività di consulenza per l'Istituto ricerche industriali ed energetiche di Bologna e per l'Agenzia europea di cooperazione dei regolatori

dell'energia, nonché per industrie del settore elettrico, su tematiche di politica energetica, fonti rinnovabili ed efficienza energetica. È stata direttore dell'Osservatorio politiche energetiche della Fondazione Luigi Einaudi dal 2006 al 2007 e direttore presso il GME (Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.) dal 2003 al 2006 con responsabilità nei settori concernenti le statistiche e il monitoraggio del mercato. Ha ricoperto, dal 2001 al 2003, l'incarico di consigliere per l'energia e le politiche europee nella segreteria tecnica del Ministro dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del *made in Italy*) e precedentemente ha svolto incarichi presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel settore degli affari legislativi e internazionali, e presso il gabinetto del Commissario europeo al mercato interno (dal 1995 al 1997).

In conclusione, tenuto conto che dall'esame dei *curricula* dei designati non risultano motivi ostativi alla loro nomina e i relatori propongono, quindi, di esprimere parere favorevole per ciascuna delle proposte di nomina all'esame delle Commissioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale di Nicola Dell'Acqua nell'ambito della proposta di nomina n. 108 a presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.40.

Audizione informale di Alessandro Bratti nell'ambito della proposta di nomina n. 109 a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 15.50.

Audizione informale di Livio De Santoli nell'ambito della proposta di nomina n. 110 a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 15.55.

Audizione informale di Lorena De Marco nell'ambito della proposta di nomina n. 111 a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.55 alle 16.05.

Audizione informale di Francesca Salvemini nell'ambito della proposta di nomina n. 112 a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2025, denominato « Potenziamento della mobilità tattica per lo strumento militare terrestre su terreni a basso indice di scorrimento ». Atto n. 352 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)* 12

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2025, denominato « Prosecuzione del programma U212NFS ». Atto n. 353 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)* 13

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2025, denominato « Prosecuzione del Site *activation* dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli *standard* JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B ». Atto n. 354 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)* 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2025, denominato « Potenziamento della mobilità tattica per lo strumento militare terrestre su terreni a basso indice di scorrimento ».
Atto n. 352.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 12 gennaio 2026; rammenta, inoltre, che il provvedimento è stato assegnato anche alla V Commissione ai fini dell'espressione della propria valutazione per i profili di carattere finanziario.

Mauro MALAGUTI (FDI), *relatore*, fa presente che il programma pluriennale n. SMD 15/2025 è relativo al potenziamento della mobilità tattica per lo Strumento Militare Terrestre su terreni a basso indice di scorrimento.

Evidenzia, in primo luogo, che il presente programma è finalizzato all'acquisizione di materiali e piattaforme per il potenziamento della mobilità e della capacità di risposta tattica in ambienti operativi compartimentati e complessi, caratterizzati dall'espansione delle distanze e dalla relativa dispersione delle truppe sul terreno con aree di operazioni non contigue e non lineari.

Sottolinea come, in particolare, si preveda l'approvvigionamento di mezzi leggeri

(quad; motoslitte, *e-motorbike*; *Lightweight Tactical All-Terrain Vehicle* (LTATV), veicolo tattico fuoristrada leggero; e *Unmanned Ground Vehicle* (UGV), veicolo terrestre a guida remota) e materiali (piattaforme da aviolancio, rimorchi stradali) di peso ridotto, utilizzabili *on* e *off road*, in grado di assicurare un'elevata mobilità tattica e furtività (impiegando, ove possibile, sistemi di propulsione ibrida e/o *full-electric* tesi a garantire una minore traccia acustica e termica) in ambienti operativi compartimentati.

Fa presente che il programma in esame è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale con inizio ipotizzato nel 2026 e conclusione stimata nel 2034.

Osserva che, per quel che concerne i profili industriali, la scheda illustrativa riporta che i settori industriali interessati dal programma saranno prevalentemente quelli dell'industria automobilistica, meccanica ed elettronica. Peraltro, la scheda illustrativa specifica – per ciò che concerne la cooperazione internazionale – che non sono escluse opportunità di cooperazione internazionale e prospettive di *export*.

Segnala, da ultimo, che nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2025-2027, il presente programma viene annoverato a pagina 15 dell'Annesso.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2025, denominato « Prosecuzione del programma U212NFS ». Atto n. 353.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 12 gennaio 2026; rammenta, inoltre, che il provvedimento è stato assegnato anche alla V Commissione ai fini dell'espressione della propria valutazione per i profili di carattere finanziario.

Gloria SACCANI JOTTI (FI-PPE), *relatrice*, intervenendo in videoconferenza, fa presente che il programma pluriennale n. SMD 09/2025 è relativo alla prosecuzione del programma U212NFS.

Evidenzia, in primo luogo, che il programma è finalizzato all'integrazione, sui quattro sottomarini U212 NFS, di una nuova famiglia di batterie litio-*based*, elemento qualificante della piattaforma in termini di *endurance*, sostenibilità ambientale e contenimento del *life cycle cost*, consentendo la riduzione degli oneri di sostegno logistico rispetto alle batterie al piombo ormai obsolete.

Sottolinea che il programma mira, inoltre, all'aggiornamento delle risorse destinate al sistema di Supporto Logistico Integrato (SLI) per i primi dieci anni di vita delle unità, sulla base dell'esperienza maturata con i sottomarini U212A, anche in relazione all'aumento dell'indice inflattivo, alle tensioni nelle catene di approvvigionamento e al prevedibile impiego operativo intensivo nel quadro dell'attuale scenario internazionale di crisi.

Osserva, ulteriormente, che il programma comprende, infine, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture di supporto (bacini, moli, magazzini, officine), al fine di superare le criticità esistenti e soddisfare le specifiche esigenze dei nuovi sottomarini e delle tecnologie innovative adottate, assicurandone piena operatività e supportabilità.

Fa presente che il programma in esame è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2025 e conclusione stimata entro il 2039.

Evidenzia come, per quel che concerne i profili industriali, la scheda illustrativa riporti che il programma prevede che, per non disperdere il *know-how* maturato e ottimizzare l'efficacia degli interventi è prevedibile il prosieguo dei rapporti con il comparto industriale già intercorsi in fase di produzione dei sommergibili.

Sottolinea, peraltro, come la scheda illustrativa, per ciò che concerne la cooperazione internazionale, nel ricordare che il progetto U212NFS deriva dalla piattaforma di riferimento U212, condivisa con la Marina tedesca, e rappresenta un punto di forza nell'ambito delle sinergie della politica europea di sicurezza e difesa, specifichi che l'integrazione delle batterie al litio sui nuovi sottomarini, può risultare abilitante per le prospettive di *export*, e che il Supporto Logistico Integrato (SLI) dei nuovi mezzi, grazie alla comunalità di diversi impianti presenti sulle classi di sottomarini U212, U214 e U218, potrà agevolare ulteriori accordi di cooperazione nell'ambito del *Common In-service Support*, in continuità con quanto già realizzato tra Italia, Germania e Portogallo.

Segnala, da ultimo, che nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2025-2027, il presente programma viene annoverato a pagina 19 dell'Annesso.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2025, denominato « Prosecuzione del Site *activation* dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli *standard* JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B ».
Atto n. 354.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 12 gennaio 2026; rammenta, inoltre, che il provvedimento è stato assegnato anche alla V Commissione ai fini dell'espressione della propria valutazione per i profili di carattere finanziario.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, intervenendo in videoconferenza, fa presente che il programma pluriennale n. SMD 20/2025 è relativo alla prosecuzione del *Site Activation* dell'Unità Navale LHD TRIESTE per l'adeguamento agli *standard* JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B.

Evidenzia, in primo luogo, come il programma in esame, che rappresenta un'integrazione del decreto SMD 02/2024, rappresentandone la seconda fase, risulti finalizzato all'adeguamento della nave Trieste, Unità Navale (UN) anfibia multiruolo LHD (*Landing Helicopter Dock*) che, grazie al programma di adeguamento agli *standard* JSF, sarà in grado di operare con il Sistema d'Arma F-35B: aeromobile di 5ª generazione dotato di sensori allo stato dell'arte e capacità di fusione dei dati acquisiti, tali da renderlo un assetto strategico nel campo di battaglia.

Ricorda che la Nave Trieste è stata progettata con caratteristiche strutturali, dimensionali e predisposizioni della piattaforma per rendere il processo di adeguamento JSF agevole e rapido, sfruttando le *lessons learned* della Nave Cavour. Ricorda, altresì, che l'attività di adeguamento agli standard F-35B è fondamentale per assicurare la capacità di operare in sicurezza e con continuità da e per la Nave TRIESTE, garantendo l'assolvimento dei compiti associati alla prima Missione (Difesa dello Stato, controllo delle aree marittime di competenza, supporto alla Difesa Aerea nazionale in ruolo *Combined Air Sea Procedures* – CASP e BMD *sea based*) e alla seconda Missione (Difesa degli spazi euroatlantici, supporto alle attività regionali di NATO e UE, comprese le missioni) assegnate alle Forze Armate.

Sottolinea, inoltre, che il programma comprende, ulteriormente, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture di supporto (bacini, moli, magazzini, officine), al fine di superare le criticità esistenti e soddisfare le specifiche esigenze dei nuovi sottomarini e delle tecnologie innovative adottate, assicurandone piena operatività e supportabilità.

Fa presente che il programma in esame, che come detto rappresenta la seconda fase del programma avviato con decreto SMD 02/2024, è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale con inizio previsto nel 2025 e conclusione stimata entro il 2033.

Osserva come, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, la scheda illustrativa – rimandando a quanto previsto nel decreto SMD 02/2024 – riporti che i settori industriali interessati dal programma saranno prevalentemente quelli della cantieristica navale ed elettronica. Le principali aree di interesse sono: la cantieristica navale specializzata; la progettazione e realizzazione di infrastrutture informatiche e gestione di sistemi; la carpenteria.

Evidenzia come l'area geografica principalmente coinvolta sarà la regione Liguria, ove insistono i principali cantieri militari nazionali e il Lazio, dove hanno sede le principali aziende che sviluppano e realizzano gli apparati dei sistemi tecnologici richiesti, nonché le ditte statunitensi che producono alcuni sistemi ad altissima tecnologia in esclusiva. Tuttavia, l'indotto generato dal programma in titolo, si estenderà alle PMI anche al di fuori delle già citate aree regionali di Liguria e Lazio, con il coinvolgimento di operatori economici che operano nel settore dei servizi e delle forniture di apparati e sistemi. Sottolinea, inoltre, che il programma è caratterizzato da un livello tecnologicamente avanzato e consentirà di incrementare significativamente il *know-how* della cantieristica nazionale militare e delle aziende informatiche.

Segnala, da ultimo, che nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2025-2027, il presente programma viene annoverato a pagina 3 dell'Annesso.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 dicembre 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 159/2025: Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. C. 2736 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 16

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 41

Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee. C. 2521 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 27

Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. C. 1311-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 34

Istituzione del Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla. C. 1579 (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 36

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. C. 1858 (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione)* 37

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2025, denominato « Supporto tecnico logistico e *Mid Life Upgrade* delle unità navali di tipo fregate FREMM ». Atto n. 349 (Rilievi alla IV Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)* 39

ERRATA CORRIGE 40

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 159/2025: Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

C. 2736 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, fa presente preliminarmente che il disegno di legge, approvato dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 159 del 31 ottobre 2025, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala che il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica a cui risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, mentre le proposte emendative approvate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento non sono corredate di relazione tecnica, con l'eccezione dell'emendamento 18.100 del Governo.

Fa presente, quindi, che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Evidenzia, innanzitutto, che le disposizioni di cui all'articolo 1 autorizzano l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

In proposito, fa presente che la relazione tecnica si limita a riportare in un'apposita tabella la quantificazione degli oneri riferiti alla revisione, per il periodo 2026-2035, che vanno da 502,7 milioni di euro per l'anno 2026 a 661,8 milioni di euro per l'anno 2035.

Rileva che le disposizioni autorizzano altresì l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria, sottolineando come la relazione tecnica chiarisca al riguardo che l'applicazione della nuova tariffa determinerebbe minori entrate stimate complessivamente in circa 90 milioni di euro annui a regime.

Nel segnalare che ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL, ricorda che la relazione tecnica afferma che dalle disposizioni non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che gli effetti del relativo provvedimento amministrativo sono stati già scontati a legislazione vigente nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, come espressamente indicato nel medesimo documento.

In particolare, come risulta anche dai chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato, fa presente che tali effetti sono stati incorporati nelle previsioni di finanza pubblica, alla luce delle deliberazioni n. 146 e n. 147 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 21 luglio 2025 in materia di revisioni delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura da sottoporre ai Ministeri vigilanti per l'adozione dei rispettivi decreti ministeriali.

Tutto ciò considerato, osserva che le menzionate deliberazioni INAIL, che non risultano ancora pubblicate all'interno dell'apposita sezione del sito *internet* del medesimo Istituto, non sembrerebbero idonee, ai sensi della disciplina vigente, a introdurre variazioni strutturali del gettito INAIL, tali da giustificare la loro inclusione nei tendenziali di finanza pubblica, in mancanza della necessaria base legislativa, introdotta solo ora con il presente provvedimento.

Rileva, inoltre, che lo stesso Documento programmatico di finanza pubblica 2025, nell'affrontare tale tema, sembra fare riferimento a decisioni non ancora compiutamente adottate – laddove si afferma che « INAIL procederà, alla luce della coerenza con gli equilibri di finanza pubblica a legislazione vigente riscontrata nel presente Documento, all'adozione dei provvedimenti volti a rivedere le aliquote di oscillazione in *bonus* per l'andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, e dei contributi in agricoltura ».

Infatti, come sembra emergere dalle informazioni rese dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, le richiamate deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'INAIL devono ancora essere oggetto dei decreti ministeriali da parte dei Ministeri vigilanti.

In ogni caso, evidenzia che la scelta di proiettare nei tendenziali di finanza pubblica le minori entrate strutturali derivanti dalle misure in esame, assorbendole nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'INAIL, andrebbe valutata anche dal punto di vista della sua compatibilità con il quadro delle regole imposte dalla nuova *governance* europea.

Rammenta, infatti, che attraverso tale scelta sono stati incorporati nei tendenziali di finanza pubblica minori entrate che, derivando sostanzialmente da un nuovo assetto normativo, e non già dagli effetti prodotti dal quadro macroeconomico sulla legislazione vigente, avrebbero potuto trovare la loro collocazione al di fuori degli andamenti tendenziali, anche al fine di valutare la necessità di assoggettarle ad apposita copertura finanziaria, nonostante le stesse risultino compensate dagli avanzi di gestione dell'Istituto, considerato che, in base alla nuova regola europea, il rispetto del vincolo di bilancio è verificato sulla dinamica della spesa netta dell'intero settore delle amministrazioni pubbliche e non sull'equilibrio del singolo ente. In proposito, ritiene pertanto opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Infine, per quanto riguarda la quantificazione delle minori entrate, prende atto del profilo degli oneri evidenziato nella relazione tecnica e confermato dal Governo durante l'esame al Senato, sia per quanto riguarda la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, sia con riferimento alla revisione dei contributi nel settore agricolo. Evidenzia comunque che, al fine di verificare la congruità delle predette stime, andrebbero forniti i dati e le ipotesi ad esse sottostanti.

Fa presente, quindi, che l'articolo 2 modifica la disciplina sui requisiti per l'accesso alla Rete di lavoro agricolo di qualità, aggiungendo, come ulteriore condizione, l'assenza di condanne penali e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fa presente che le norme riservano, inoltre, alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità una parte delle risorse dell'INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Al riguardo, evidenzia che le risorse del bilancio dell'INAIL destinate a tali progetti sono assegnate ogni anno tramite specifici avvisi pubblici regionali o provinciali riferiti ai cosiddetti bandi ISI.

Ciò premesso, preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica in merito alla disponibilità di risorse nei bilanci dell'INAIL, non formula osservazioni nel presupposto, su cui appare comunque utile acquisire conferma, che la disposizione, considerati i tempi per l'adozione del decreto ministeriale che provvederà all'attuazione della stessa, produrrà effetti a partire dal prossimo anno e non inciderà pertanto sul cosiddetto bando ISI relativo all'anno in corso.

Segnala, quindi, che l'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, fa presente che le novelle introdotte prevedono tra l'altro, al comma 1, lettere *0b)*, numero 1), *a)*, numero 1) e *b-bis)*, alcune modifiche alla composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, della Commissione per gli interpelli e della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dal medesimo comma 1, lettera *b)*, numero 1), a decorrere dall'anno 2026 l'INAIL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l'equilibrio di bilancio dell'ente, trasferisce

annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a 35 milioni di euro.

Osserva, quindi, che i successivi numeri 2) e 3) della medesima lettera *b)* del comma 1 prevedono che l'INAIL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio, promuova, attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali, interventi di formazione in materia prevenzionale, campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, e che lo stesso INAIL sia altresì autorizzato a promuovere interventi di sostegno rivolti in particolare alle microimprese e alle piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione, nell'organizzazione aziendale, di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.

Segnala, inoltre, che la successiva lettera *f)* del comma 1 dispone che gli obblighi comunicativi degli organismi paritetici previsti a legislazione vigente avvengano per il tramite dell'INAIL.

Tanto premesso, in merito al trasferimento annuo di un importo non inferiore a 35 milioni di euro in favore del Fondo sociale per occupazione e formazione non formula osservazioni, posto che il Governo, durante l'esame al Senato, ha rassicurato che la somma indicata rappresenta una diversificazione, indirizzata agli scopi dichiarati, delle risorse complessivamente destinate a interventi di formazione, che restano pertanto invariate.

Con riferimento, invece, alla realizzazione della piattaforma informatica che l'INAIL metterà a disposizione degli organismi paritetici al fine di semplificarne le comunicazioni annuali, ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di informazione volti ad assicurare l'invarianza finanziaria della disposizione, indicando, in particolare, l'ammontare delle risorse ritenute necessarie nonché le disponibilità di bilancio dell'INAIL che potrebbero essere destinate a tale finalità.

Infine, non formula osservazioni in merito alle restanti disposizioni, anche in considerazione del fatto che il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Commissione per gli interpelli e la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, su cui le norme in esame intervengono per modificarne la composizione, sono assistite da clausole di invarianza finanziaria.

Con riferimento all'articolo 8, rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate dal Senato della Repubblica, prevedono l'erogazione annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, da parte dell'INAIL, di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, stabilendo i relativi importi e, tra l'altro, i termini di presentazione della domanda all'INAIL.

Fa presente che viene, altresì, stabilito che le borse di studio siano corrisposte fino al raggiungimento del limite di spesa di 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, provvedendo alla copertura dei relativi oneri. Rileva che viene, inoltre, previsto che l'erogazione delle borse di studio, fino al raggiungimento del predetto limite di spesa, segua il criterio cronologico di acquisizione delle domande da parte dell'INAIL, ponendo in capo a quest'ultimo le attività di monitoraggio finalizzate al rispetto del suddetto limite di spesa.

Al riguardo, preso atto dei dati sottostanti la stima del predetto limite massimo di spesa annuale forniti dalla relazione tecnica, nonché delle ulteriori informazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame al Senato, per cui le uscite dal collettivo dei beneficiari supererebbero i nuovi ingressi a partire dall'anno 2028, non formula osservazioni, anche in considerazione del fatto che l'onere risulta formulato in termini di limiti di spesa ed è pertanto limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dal primo periodo del comma medesimo, pari

a 26 milioni di euro a decorrere dal 2026, tramite le seguenti modalità: quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016; a decorrere dall'anno 2027, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185 del 2008.

Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura, osserva che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è relativa al beneficio dell'anticipo del pensionamento per i lavoratori « precoci ». In particolare, rileva che il sopracitato articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 prevede che il beneficio dell'anticipo del pensionamento è riconosciuto, nel limite di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, e che qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie previste, la decorrenza dei trattamenti è differita al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

A tal proposito, osserva che le risorse derivanti dalla predetta autorizzazione di spesa sono iscritte sul capitolo 4354, piano gestionale n. 15, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che il predetto capitolo di spesa reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale, per l'anno 2026, pari a 3.763.059.801 euro.

Rappresenta altresì che, alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, la dotazione iniziale del medesimo capitolo per l'anno 2026 risulta pari a 4.723.159.801.

Ciò posto, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica riferita al decreto-legge, la quale ha evidenziato che la riduzione in parola si rende possibile sulla base delle attività di monitoraggio e delle conseguenti valutazioni prospettiche in merito al relativo limite di spesa, senza compromissione del riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa vigente.

Fa tuttavia presente che, a fini conoscitivi, potrebbe peraltro essere utile acquisire elementi di maggior dettaglio in ordine agli esiti del monitoraggio effettuato e delle conseguenti valutazioni prospettiche.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, ricorda, in primo luogo, che il menzionato Fondo sociale per occupazione e formazione, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato una dotazione iniziale pari a euro 1.608.785.713 per l'anno 2027.

Fa presente, inoltre, che nell'ambito del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S.1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, la dotazione iniziale del medesimo capitolo risulta pari a 1.576.785.713 euro per l'anno 2027 e a 1.511.787.713 per l'anno 2028.

Rileva, altresì, che il Fondo sociale per occupazione e formazione risulta ridotto per un importo eccedente la quota dell'onere oggetto di copertura al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in quanto al predetto Fondo sono ascritti effetti sui medesimi saldi inferiori rispetto alla sua dotazione, giacché le relative risorse sono finalizzate all'attuazione di interventi in materia occupazionale e, pertanto, ai fini del computo dei predetti effetti sono considerati, altresì, gli effetti connessi al riconoscimento della contribuzione figurativa per i trattamenti riconosciuti.

Pertanto, rileva che una riduzione del Fondo per finalità che non riguardano spese di personale deve tener conto di tale dif-

ferenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Tanto premesso, nel segnalare che la relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento ha dato atto che il Fondo oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, ritiene tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la medesima riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le predette risorse risultano preordinate a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 9, rileva preliminarmente che il comma 1 aggiorna il limite massimo di età previsto ai fini della fruizione dell'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, introducendo un criterio di adeguamento periodico all'età pensionabile, mentre il successivo comma 2 quantifica gli oneri che ne derivano, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.

Sottolinea che la relazione tecnica elenca le variabili di cui si è tenuto conto nella stima degli oneri, senza tuttavia fornire i loro valori.

In particolare, rileva che ai fini della verifica della stima, sarebbe utile acquisire i dati concernenti la numerosità dei percettori dell'assegno di incollocabilità distribuiti per età al 31 dicembre 2024, a partire dai quali sono stati determinati gli oneri, nonché quella dei nuovi percettori che si prevede entreranno ogni anno sulla base della serie storica degli assegni erogati dall'INAIL e di coloro che si prevede usciranno dal collettivo per decesso secondo le tavole di mortalità INAIL, compresa l'ipotesi di variazione dell'indice ISTAT FOI considerata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, valutati in euro 702.700 per l'anno 2026, euro 782.500 per l'anno 2027, euro 798.900 per l'anno 2028, euro 863.700 per l'anno 2029, euro 873.000 per l'anno 2030, euro 943.800 per l'anno 2031, euro 954.000 per l'anno 2032, euro 973.400 per l'anno 2033, euro 975.300 per l'anno 2034 ed euro 1.005.200 annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, osserva che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale – nell'ambito del vigente bilancio triennale 2025-2027 – pari a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a euro 386.091.404 per l'anno 2027 e che, in base alla legge di assestamento per l'anno 2025, le previsioni assestate a legislazione vigente, riferite al predetto capitolo di bilancio, risultano pari a 236.278.938 euro per l'anno 2026 e a 351.812.099 euro per l'anno 2027.

Rappresenta, infine, che, secondo quanto previsto dal disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, il Fondo in esame presenta una dotazione pari a 203.090.865 euro per l'anno 2026, a 317.034.737 euro per l'anno 2027 e a 201.702.415 euro per l'anno 2028.

Tanto premesso, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità interessate, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Fa presente, quindi che l'articolo 10, intervenendo sull'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiorna il riferimento a uno *standard* tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e prevede la stipula di convenzioni tra INAIL e l'Ente italiano per la normazione, promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la consultazione gratuita delle norme tecniche e per l'elaborazione, da parte del predetto Ente italiano per la normazione, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate, da pubblicare periodicamente nei siti *internet* istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL e del medesimo Ente, ai cui oneri si provvede nei limiti delle risorse

disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL.

Osserva che la relazione tecnica afferma che gli oneri da rimborsare all'Ente italiano per la normazione a copertura del mancato introito, dovuto alla messa a disposizione in libera consultazione delle norme tecniche di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, saranno definiti nella misura massima annua di euro 280.000.

Fa quindi presente che il Governo, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ha precisato che « la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione è stata effettuata sulla base di una dettagliata analisi delle potenziali mancate vendite da parte dell'Ente italiano per la normazione UNI [...] e trova adeguata copertura nelle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Istituto ».

In proposito, ritiene che sarebbe utile acquisire maggiori dettagli in merito ai dati sottostanti la stima del mancato introito, valutato in 280.000 euro annui, in modo da consentirne la verifica, considerato che le convenzioni previste dalla norma sono finanziate con risorse del bilancio INAIL, che rientra nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Infine, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla copertura del predetto maggiore onere, il cui ammontare non viene, peraltro, precisato nel testo della disposizione, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'INAIL.

Con riguardo all'articolo 14-*bis*, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono il rafforzamento delle convenzioni volte all'inserimento di soggetti disabili nel mondo del lavoro.

In particolare, rileva che l'accesso alla stipula delle convenzioni viene consentito anche agli enti del Terzo settore non commerciali diversi dalle imprese sociali e alle società *benefit*.

In proposito, con riferimento ai compiti cui sono chiamati i soggetti pubblici coinvolti nelle convenzioni, quali gli uffici competenti e i soggetti che svolgono servizi per il collocamento obbligatorio, ritiene utile acquisire elementi di informazione volti a confermare che gli adempimenti a loro carico potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala, quindi, che l'articolo 18, modificato dal Senato della Repubblica, interviene sul decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In primo luogo, fa presente che essa prevede che l'equiparazione dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile ai lavoratori, prevista dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008, valga solo entro i limiti e le modalità stabilite dal nuovo articolo 3-*bis*, introdotto dalla norma stessa, e che le disposizioni di cui al medesimo decreto si applichino nei confronti delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, e dei volontari dei vigili del fuoco, esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal citato nuovo articolo.

In secondo luogo, rileva che la norma introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2008 il menzionato articolo 3-*bis*, recante disciplina in tema di salute e sicurezza delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi inclusi Croce rossa italiana, Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e vigili del fuoco volontari, le cui disposizioni si applicano anche agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare, rileva che il nuovo articolo 3-*bis* reca le definizioni fondamentali e disciplina le condizioni di equiparazione dei volontari ai lavoratori, gli obblighi delle organizzazioni in materia di salute e sicurezza, la qualificazione delle sedi e dei luoghi di intervento ai fini della normativa

sulla sicurezza, l'individuazione dei volontari esposti a rischi superiori e la loro sottoposizione a sorveglianza sanitaria, nonché norme specifiche relative all'organizzazione dei volontari della Croce rossa italiana e al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sottolinea che viene previsto, tra l'altro, che le organizzazioni assicurino ai volontari una formazione adeguata rispetto agli scenari di rischio e ai compiti svolti, insieme a un addestramento specifico, nel rispetto di *standard* minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, e a un controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali.

Osserva che il nuovo articolo 3-*bis* reca, inoltre, una disciplina in tema di sanzioni, mentre il comma 2 dell'articolo 18 del presente decreto riconosce, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 del nuovo articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2008, la validità delle attività di formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario, svolte prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni di protezione civile, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti.

Al riguardo, non formula osservazioni, considerato che, come sottolineato dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa riferite al testo originario del provvedimento, le norme in esame sostanzialmente ripropongono in un atto di rango primario, ossia il decreto legislativo n. 81 del 2008, una disciplina di rango secondario, recata dal decreto interministeriale 13 aprile 2011, che si applica, tra l'altro, alla Croce Rossa Italiana, ricompresa, a differenza delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nel novero delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda invece gli *standard* minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, considerato che tali *standard* dovrebbero orientare le attività di formazione e addestramento, ritiene necessario che il Governo assicuri che dagli stessi non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, valutando altresì l'opportunità di inserire al riguardo, e più in generale con riferimento all'intero nuovo articolo 3-*bis*, una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene, infine, alle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, e in particolare ai nuovi commi 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinquies* e 13-*sexies* del citato articolo 3-*bis* in tema di sanzioni, ritiene che andrebbe chiarito se il gettito derivante dalle sanzioni di carattere pecuniario di cui agli articoli 55, 56 e 59 del decreto legislativo n. 81 del 2008 sia scontato nei tendenziali di finanza pubblica e, dunque, se dalla disposta esclusione dei rappresentanti legali e dei volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile dall'ambito di applicazione di tali articoli derivi una riduzione di entrate rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato)*, comunicando altresì che non è stata predisposta una nuova versione del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, dal momento che le disposizioni di carattere oneroso e le relative modalità di copertura finanziaria, ivi rappresentate, sono rimaste le medesime rispetto a quelle contenute nel testo originario del presente provvedimento e non hanno subito modifiche nel corso dell'esame presso il Senato.

Passando, quindi, alle specifiche richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto in esame, che autorizzano l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di

lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nonché dei contributi in agricoltura, sono volte a dare trasparenza al procedimento che ha visto, dapprima, l'approvazione da parte dell'INAIL, con le deliberazioni n. 146 e n. 147 del Consiglio di amministrazione del 21 luglio 2025, delle medesime revisioni delle aliquote di oscillazione *in bonus* per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura, ai fini della successiva adozione, da parte dei Ministeri vigilanti, dei rispettivi decreti ministeriali di approvazione.

Osserva che, in tale contesto, è stata pertanto verificata, in sede di predisposizione del Documento programmatico di finanza pubblica 2025, la compatibilità degli effetti di tali interventi di carattere amministrativo, consentiti dalla normativa vigente, sull'indebitamento netto e sul fabbisogno del settore pubblico con gli equilibri complessivi tendenziali di finanza pubblica di tali interventi.

Chiarisce che le medesime disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto in esame sono, pertanto, volte a confermare la predetta autorizzazione, attese le verifiche finanziarie effettuate ed esplicitate nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, al fine di rendere operative, sin dal 1° gennaio 2026, le revisioni delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura.

Evidenzia, infatti, che in sede di adozione del Documento programmatico di finanza pubblica 2025 è stata verificata la compatibilità degli effetti delle misure adottate con la dinamica della traiettoria di spesa indicata nel medesimo Documento.

Fa, quindi, presente che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto in esame, ai sensi delle quali una quota delle risorse che l'INAIL destina al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026, come espressamente previsto dalle medesime disposizioni, e non incideranno quindi sul riparto delle risorse per l'anno in corso.

Rileva, inoltre, che l'INAIL potrà provvedere allo sviluppo della piattaforma informatica necessaria ai fini dell'effettuazione delle comunicazioni annuali, da parte degli organismi paritetici di cui all'articolo 51, comma 8-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, del presente provvedimento, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio, che, per quanto attiene alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi informatici, ammontano nell'anno 2025 a 228.322.126 euro, in considerazione della circostanza che il medesimo Istituto già provvede a mettere a disposizione degli organismi paritetici una piattaforma informatica ai fini dell'attuazione dell'articolo 7-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001.

Assicura, altresì, che la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 8, comma 6, del decreto in esame non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Analogamente, segnala che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 reca, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S.1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, le disponibilità necessarie a far fronte, in ciascuna delle annualità interessate, alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Precisa che le novelle all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotte dall'articolo 10 del decreto in esame,

non determinano un effetto negativo sulle previsioni tendenziali di finanza pubblica relative all'indebitamento netto e al fabbisogno di cassa delle pubbliche amministrazioni;

Evidenzia, poi, che le novelle all'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotte dall'articolo 14-*bis*, comma 2, del decreto in esame, sono volte a consentire la stipula di convenzioni per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità anche agli enti del Terzo settore non commerciali diversi dalle imprese sociali e alle società *benefit* e non determinano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le modifiche introdotte non incidono sul numero dei lavoratori interessati dall'applicazione dell'attuale disciplina agevolativa e non comportano nuove tipologie di adempimenti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Osserva, inoltre, che la previsione, contenuta nell'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto in esame, che prevede l'adozione di una direttiva, ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, volta a definire *standard* minimi di sicurezza a livello nazionale per i volontari della protezione civile, non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto introduce una nuova attività di carattere regolatorio in una materia rientrante nelle competenze già attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri quale autorità nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.

Assicura, infine, che l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 55, 56 e 59 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevista dall'articolo 3-*bis*, comma 13-*bis*, del medesimo decreto legislativo, inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto in esame, non è suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito rispetto alle entrate considerate ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2736, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 159 del 2025, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto in esame, che autorizzano l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nonché dei contributi in agricoltura, sono volte a dare trasparenza al procedimento che ha visto, dapprima, l'approvazione da parte dell'INAIL, con le deliberazioni n. 146 e n. 147 del Consiglio di amministrazione del 21 luglio 2025, delle medesime revisioni delle aliquote di oscillazione *in bonus* per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura, ai fini della successiva adozione, da parte dei Ministeri vigilanti, dei rispettivi decreti ministeriali di approvazione;

in tale contesto, è stata pertanto verificata, in sede di predisposizione del Documento programmatico di finanza pubblica 2025, la compatibilità degli effetti di tali interventi di carattere amministrativo, consentiti dalla normativa vigente, sull'indebitamento netto e sul fabbisogno del settore pubblico con gli equilibri complessivi tendenziali di finanza pubblica di tali interventi;

le medesime disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto in esame sono, per-

tanto, volte a confermare la predetta autorizzazione, attese le verifiche finanziarie effettuate ed esplicitate nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, al fine di rendere operative, sin dal 1° gennaio 2026, le revisioni delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura;

in sede di adozione del Documento programmatico di finanza pubblica 2025 è stata verificata la compatibilità degli effetti delle misure adottate con la dinamica della traiettoria di spesa indicata nel medesimo Documento;

le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto in esame, ai sensi delle quali una quota delle risorse che l'INAIL destina al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026, come espressamente previsto dalle medesime disposizioni, e non incideranno quindi sul riparto delle risorse per l'anno in corso;

l'INAIL potrà provvedere allo sviluppo della piattaforma informatica necessaria ai fini dell'effettuazione delle comunicazioni annuali, da parte degli organismi paritetici di cui all'articolo 51, comma 8-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, del presente provvedimento, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio, che, per quanto attiene alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi informatici, ammontano nell'anno 2025 a 228.322.126 euro, in considerazione della circostanza che il medesimo Istituto già provvede a mettere a disposizione degli organismi paritetici una piattaforma informatica ai fini dell'attuazione dell'articolo 7-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001;

la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 8, comma 6, del decreto in esame non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 reca, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S.1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, le disponibilità necessarie a far fronte, in ciascuna delle annualità interessate, alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

le novelle all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotte dall'articolo 10 del decreto in esame, non determinano un effetto negativo sulle previsioni tendenziali di finanza pubblica relative all'indebitamento netto e al fabbisogno di cassa delle pubbliche amministrazioni;

le novelle all'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotte dall'articolo 14-*bis*, comma 2, del decreto in esame, sono volte a consentire la stipula di convenzioni per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità anche agli enti del Terzo settore non commerciali diversi dalle imprese sociali e alle società *benefit* e non determinano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le modifiche introdotte non incidono sul numero dei lavoratori interessati dall'applicazione dell'attuale disciplina agevolativa e non comportano nuove tipologie di adempimenti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

la previsione, contenuta nell'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto legislativo

n. 81 del 2008, inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto in esame, che prevede l'adozione di una direttiva, ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, volta a definire *standard* minimi di sicurezza a livello nazionale per i volontari della protezione civile, non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto introduce una nuova attività di carattere regolatorio in una materia rientrante nelle competenze già attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri quale autorità nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018;

l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 55, 56 e 59 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevista dall'articolo 3-*bis*, comma 13-*bis*, del medesimo decreto legislativo, inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto in esame, non è suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito rispetto alle entrate considerate ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.

C. 2521 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione Bilancio, nella seduta dello scorso 10 dicembre, ha avviato l'esame del provvedimento ai fini dell'espressione del parere di propria competenza all'indirizzo della Commissione Trasporti. Rammenta, altresì, che in tale circostanza la rappresentante del Governo ha depositato la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riservandosi di fornire in una successiva seduta i chiarimenti sui profili di carattere finanziario formulati nel corso dell'illustrazione del provvedimento medesimo presso questa Commissione riunita in sede consultiva.

Fa quindi presente che, nella stessa giornata del 10 dicembre 2025, la Commissione Trasporti ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modificazione al testo, rispetto al quale restano pertanto ferme le richieste di chiarimento già formulate nella predetta seduta.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO precisa che la quantificazione, in misura pari a 359.814 euro annui, degli oneri relativi al trattamento economico del direttore generale, indicato dalla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 5 tra gli organi dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, istituita dal comma 1 dell'articolo 4, è stata effettuata sulla base dei valori tabellari previsti per posizioni apicali di analoga responsabilità e complessità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto della natura altamente specialistica delle funzioni attribuite all'Agenzia e del livello di professionalità richiesto, in coerenza con i trattamenti in essere per gli incarichi dirigenziali di livello equivalente.

Osserva, in particolare, che tale quantificazione tiene conto del trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti di prima fascia, dell'ordinaria articolazione della retribuzione di posizione e di risultato, dell'incidenza degli oneri contributivi a carico dell'amministrazione, calcolati sulla base delle aliquote vigenti e degli

incrementi contrattuali previsti per i trienni 2019-2021, 2022-2024 e 2025-2027, nonché include, per un importo complessivo di 1.694 euro annui, gli oneri relativi all'erogazione dei buoni pasto, stimati sulla base del valore nominale e del numero massimo di buoni pasti erogabili nel corso di un anno.

Fa presente che, prudenzialmente, non sono stati registrati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento allegato alla relazione tecnica gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle maggiori entrate tributarie e contributive derivanti, come effetto riflesso, dalla spesa inerente al compenso spettante al medesimo direttore generale, fermo restando che, in ogni caso, le predette maggiori entrate saranno destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Assicura che, nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, il direttore generale dell'Agenzia sia individuato tra soggetti in servizio presso pubbliche amministrazioni, con conseguente collocamento fuori ruolo, queste ultime potranno temporaneamente ricoprire, per la durata del predetto collocamento, il posto resosi vacante nella dotazione organica utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie e, comunque, nel rispetto dei vigenti *budget* assunzionali.

Garantisce, quindi, che l'attuazione dell'articolo 8, recante disposizioni in materia di personale addetto all'Agenzia, non comporta oneri riconducibili all'espletamento di procedure concorsuali, in considerazione del fatto che, da un lato, il reclutamento tramite procedura concorsuale dovrebbe interessare una quota limitata delle previste 39 unità di personale e, dall'altro, il regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, volto a dettare la disciplina del predetto personale, potrà prevedere l'impiego di personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità rimesse ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, attraverso l'adozione di modalità di selezione alternative alle procedure concorsuali, dalle quali non deriveranno, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, lettere *a)* e *b)*, concernenti, rispettivamente, i programmi di qualificazione professionale per il comando e la conduzione dei mezzi subacquei non militari, fa presente che gli eventuali costi inerenti allo svolgimento dei predetti programmi di qualificazione e alle procedure di verifica dei requisiti occorrenti saranno integralmente posti a carico dei soggetti interessati al conseguimento dei relativi titoli.

Fa, inoltre, presente che la possibilità per l'Agenzia di acquisire il parere tecnico non vincolante dei gestori di infrastrutture subacquee di preminente interesse nazionale ai fini dell'eventuale adozione di linee guida per lo sviluppo di tecnologie subacquee e l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate, prevista dal comma 1, terzo periodo, dell'articolo 17, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché si tratta di un'attività collaborativa svolta nell'ambito delle competenze istituzionali dei soggetti coinvolti, che assume la forma di un contributo istruttorio partecipativo, acquisibile in sede procedimentale, in vista dell'adozione del provvedimento conclusivo.

Segnala, poi, che i costi connessi alla realizzazione, alla gestione e all'aggiornamento del registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali di cui all'articolo 20 sono già ricompresi nei costi complessivi relativi alla piattaforma informatica dell'Agenzia istituita dal provvedimento in esame, che consentirà la gestione del registro in modalità *web-based*, rendendolo accessibile agli operatori e alle autorità competenti senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, mentre per le altre amministrazioni interessate non si determinano adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli svolti con riferimento al registro dei sommozzatori in servizio locale, previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979.

Chiarisce, altresì, che la temporanea copertura dei posti resisi vacanti in ragione del collocamento fuori ruolo del personale in prestito disposto dall'articolo 33 sarà assicurata nel rispetto dei limiti previsti dai *budget* assunzionali delle amministrazioni di provenienza, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva, inoltre, che l'eventuale attivazione di procedure selettive ai fini dell'inquadramento, senza effetti retroattivi, del personale di cui si avvarrà l'Agenzia nella fase transitoria di prima operatività nel ruolo del personale dell'Agenzia stessa non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli quantificati dall'articolo 34 in relazione all'istituzione e al funzionamento di quest'ultima, trattandosi di attività interne al processo di definizione del ruolo del personale dell'Agenzia, fermo restando che al citato inquadramento e alle correlate modalità selettive l'Agenzia procederà con proprio provvedimento e, in ogni caso, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, cui è rimessa la disciplina generale del personale addetto all'Agenzia stessa.

Assicura, infine, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, di cui l'articolo 34 del provvedimento in esame prevede la riduzione con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 4 a 8 e 10 del provvedimento stesso, presenta le necessarie disponibilità per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, e il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2521, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione, in misura pari a 359.814 euro annui, degli oneri relativi al trattamento economico del direttore generale, indicato dalla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 5 tra gli organi dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, istituita dal comma 1 dell'articolo 4, è stata effettuata sulla base dei valori tabellari previsti per posizioni apicali di analoga responsabilità e complessità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto della natura altamente specialistica delle funzioni attribuite all'Agenzia e del livello di professionalità richiesto, in coerenza con i trattamenti in essere per gli incarichi dirigenziali di livello equivalente;

in particolare, tale quantificazione tiene conto del trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti di prima fascia, dell'ordinaria articolazione della retribuzione di posizione e di risultato, dell'incidenza degli oneri contributivi a carico dell'amministrazione, calcolati sulla base delle aliquote vigenti e degli incrementi contrattuali previsti per i trienni 2019-2021, 2022-2024 e 2025-2027, nonché include, per un importo complessivo di 1.694 euro annui, gli oneri relativi all'erogazione dei buoni pasto, stimati sulla base del valore nominale e del numero massimo di buoni pasti erogabili nel corso di un anno;

prudenzialmente non sono stati registrati nel prospetto riepilogativo degli ef-

fetti finanziari del provvedimento allegato alla relazione tecnica gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle maggiori entrate tributarie e contributive derivanti, come effetto riflesso, dalla spesa inerente al compenso spettante al medesimo direttore generale, fermo restando che, in ogni caso, le predette maggiori entrate saranno destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, il direttore generale dell'Agenzia sia individuato tra soggetti in servizio presso pubbliche amministrazioni, con conseguente collocamento fuori ruolo, queste ultime potranno temporaneamente ricoprire, per la durata del predetto collocamento, il posto resosi vacante nella dotazione organica utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie e, comunque, nel rispetto dei vigenti *budget* assunzionali;

l'attuazione dell'articolo 8, recante disposizioni in materia di personale addetto all'Agenzia, non comporta oneri riconducibili all'espletamento di procedure concorsuali, in considerazione del fatto che, da un lato, il reclutamento tramite procedura concorsuale dovrebbe interessare una quota limitata delle previste 39 unità di personale e, dall'altro, il regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, volto a dettare la disciplina del predetto personale, potrà prevedere l'impiego di personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità rimesse ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, attraverso l'adozione di modalità di selezione alternative alle procedure concorsuali, dalle quali non deriveranno, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, lettere *a)* e *b)*, concernenti, rispettivamente, i programmi di qualificazione professionale per il comando e la conduzione dei mezzi subacquei non militari, gli eventuali costi inerenti allo svolgimento dei predetti programmi di qualificazione e alle procedure di verifica dei requisiti occorrenti saranno integralmente posti a carico dei soggetti interessati al conseguimento dei relativi titoli;

la possibilità per l'Agenzia di acquisire il parere tecnico non vincolante dei gestori di infrastrutture subacquee di preminente interesse nazionale ai fini dell'eventuale adozione di linee guida per lo sviluppo di tecnologie subacquee e l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate, prevista dal comma 1, terzo periodo, dell'articolo 17, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché si tratta di un'attività collaborativa svolta nell'ambito delle competenze istituzionali dei soggetti coinvolti, che assume la forma di un contributo istruttorio partecipativo, acquisibile in sede procedimentale, in vista dell'adozione del provvedimento conclusivo;

i costi connessi alla realizzazione, alla gestione e all'aggiornamento del registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali di cui all'articolo 20 sono già ricompresi nei costi complessivi relativi alla piattaforma informatica dell'Agenzia istituita dal provvedimento in esame, che consentirà la gestione del registro in modalità *web-based*, rendendolo accessibile agli operatori e alle autorità competenti senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, mentre per le altre amministrazioni interessate non si determinano adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli svolti con riferimento al registro dei sommozzatori in servizio locale, previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979;

la temporanea copertura dei posti resisi vacanti in ragione del collocamento fuori ruolo del personale in prestito disposto dall'articolo 33 sarà assicurata nel rispetto dei limiti previsti dai *budget* assunzionali delle amministrazioni di provenienza, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'eventuale attivazione di procedure selettive ai fini dell'inquadramento, senza effetti retroattivi, del personale di cui si avvarrà l'Agenzia nella fase transitoria di prima operatività nel ruolo del personale dell'Agenzia stessa non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli quantificati dall'articolo 34 in relazione all'istituzione e al funzionamento di quest'ultima, trattandosi di attività interne al processo di definizione del ruolo del personale dell'Agenzia, fermo restando che al citato inquadramento e alle correlate modalità selettive l'Agenzia procederà con proprio provvedimento e, in ogni caso, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, cui è rimessa la disciplina generale del personale addetto all'Agenzia stessa;

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, di cui l'articolo 34 del provvedimento in esame prevede la riduzione con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 4 a 8 e 10 del provvedimento stesso, presenta le necessarie disponibilità per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, e il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

Claudio MANCINI (PD-IDP), nel ritenere del tutto sproporzionato e palesemente eccessivo l'ammontare del compenso spettante al direttore generale della istituenda Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, preannunzia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento in esame.

Evidenzia, infatti, come al predetto soggetto sia attribuita la responsabilità di una struttura non particolarmente complessa, dotata di sole 39 unità di personale, né appare configurabile, per il medesimo dirigente, l'esercizio di attività che presuppongano un rapporto diretto con figure apicali di altre pubbliche amministrazioni.

In tale quadro, considera ingiustificata l'equiparazione tra il trattamento economico spettante al citato direttore generale e quello di altre posizioni apicali di analoga responsabilità e complessità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, contestando, altresì, l'utilizzo quale base di calcolo, tra i vari parametri, del trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti di prima fascia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie delle seguenti proposte emendative:

Pastorella 6.7, nonché gli identici emendamenti Traversi 6.9 e Barbagallo 6.10, che integrano, a vario titolo, le funzioni attribuite dall'articolo 6 all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. In particolare, osserva che l'emendamento Pastorella 6.7 prevede che l'Agenzia, nel caso in cui tali prescrizioni coinvolgano infrastrutture di proprietà di operatori privati, valuti opportuni contributi economici a supporto dei gestori di tali infrastrutture, mentre gli identici emendamenti Traversi 6.9 e Barbagallo 6.10 prevedono che l'Agenzia promuova una formazione professionale altamente qualificata, con l'attivazione di percorsi specialistici per il tema subacqueo, in supporto e potenziamento di quanto già

esistente nel mondo degli ITS e in ambito universitario. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di svolgere le ulteriori funzioni attribuite all'Agenzia da parte delle proposte emendative in commento nell'ambito delle risorse a tal fine autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del provvedimento in esame;

Pastorella 6.11, che aggiunge un comma all'articolo 6, prevedendo che l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, oltre alle funzioni attribuitegli dal comma 1, svolga ulteriori funzioni quali, fra l'altro, l'implementazione di sistemi di sorveglianza avanzati per rilevare anomalie e garantire il funzionamento ottimale delle infrastrutture, l'istituzione di un registro unico dei cavi sottomarini, nonché la promozione di *standard* informatici nazionali e internazionali relativi alle connessioni sottomarine, al fine di istituire un centro unico per il monitoraggio e la sicurezza delle operazioni. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di svolgere le ulteriori funzioni attribuite all'Agenzia nell'ambito delle risorse a tal fine autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del provvedimento in esame;

Pastorella 6.12, che attribuisce ulteriori funzioni all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee rispetto a quelle già individuate dall'articolo 6, prevedendo, tra l'altro, che la stessa valuti e autorizzi la posa di nuove infrastrutture sottomarine, collabori con le autorità marittime, forze dell'ordine e istituzioni internazionali per proteggere i cavi e gasdotti e costituisca il punto unico di contatto per le relazioni internazionali su tutte le questioni legate alle infrastrutture subacquee, promuovendo la relative collaborazioni strategiche. Vengono, altresì, estese le attribuzioni della predetta Agenzia in materia di sicurezza delle infrastrutture subacquee disciplinate dall'articolo 13 del disegno di legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità per l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee di svolgere gli ulteriori compiti individuati dalla proposta emendativa nel limite dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 34 del disegno di legge e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Ghirra 8.1002, che prevede, nell'ambito della disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, la possibilità di impiegare personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, in luogo dell'attuale previsione che fa esclusivo riferimento al personale del Ministero della difesa. Viene, altresì, specificato che al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso l'amministrazione e l'organismo di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo della stessa. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa e alla possibilità di darvi attuazione nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;

Ghirra 8.1003, che stabilisce che alla copertura dell'organico dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee si provvede, nell'ordine, mediante l'inquadramento del personale trasferito da altri ministeri, enti pubblici e pubbliche amministrazioni, mediante le procedure di mobilità, di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo n. 29 del 1993 nonché, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali. Viene, inoltre, espunto il riferimento, per quanto attiene alle trentanove unità di personale non dirigenziale rientranti nella dotazione organica prevista dell'Agenzia, alle ventidue unità di categoria A e nove di categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, specificando, invece, che al personale è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso l'amministrazione e l'organismo di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto inte-

grativo collettivo dell'Agenzia. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa e alla possibilità di darvi attuazione nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;

Ghirra 8.1004, che è volto a ridurre da trentanove a ventisei il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia, disponendo altresì che al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia medesima è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso l'amministrazione e l'organismo di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipula del primo contratto collettivo integrativo dell'Agenzia. La proposta emendativa, conseguentemente, ridetermina in riduzione l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34, comma 1, del presente disegno di legge, con riferimento tanto alle spese di conto capitale per l'informatica, quanto alle spese di parte corrente per la retribuzione del personale e il funzionamento dell'Agenzia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della rideterminazione in riduzione degli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia, individuati all'articolo 34 del presente disegno di legge, anche tenendo conto degli elementi di informazione riportati nella relazione tecnica aggiornata circa le singole voci di costo nonché della suddetta previsione concernente il mantenimento da parte del personale della medesima Agenzia del trattamento giuridico ed economico spettante presso l'amministrazione e l'organismo di provenienza al momento dell'inquadramento;

Pastorella 13.6, che estende le attribuzioni dell'Agenzia in materia di sicurezza delle infrastrutture subacquee disciplinate dall'articolo 13 del disegno di legge, prevedendo che la stessa possa implementare sistemi di sorveglianza avanzati, istituire un registro unico dei cavi sottomarini che raccolga i relativi dati tecnici, ambientali, cartografici e amministrativi promuovere standard informatici nazionali e internazionali relativi alle connessioni sottomarine, al fine di istituire un centro unico per il monitoraggio e la sicurezza delle operazioni, nonché promuovere, presso le istituzioni europee competenti, la cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione europea nel settore dei cavi sottomarini e, a livello nazionale e internazionale, iniziative volte allo sviluppo di un'adeguata disciplina concernente le manomissioni cibernetiche dei predetti cavi. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità per l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee esercitare le ulteriori funzioni individuate dalla proposta emendativa nel limite dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 34 del disegno di legge e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Traversi 17.01, che prevede che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti istituisca un programma pilota della durata di dodici mesi per l'introduzione di veicoli subacquei a comando remoto, con il coinvolgimento dell'ISPRA e del CNR-ISMAR. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Barbagallo 21.1, che prevede che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di qualificazione professionale, intesa quale requisito per l'iscrizione al registro degli operatori subacquei e iperbarici di cui all'articolo 20, siano posti a carico delle regioni, ove ciò sia previsto. Al riguardo, occorre acquisire dal Governo una valutazione in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, con particolare riferimento al carattere ricognitivo ovvero innovativo della stessa rispetto a quanto attualmente stabilito dalla normativa vigente.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre non ha rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2521, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee, contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 6.7, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 8.1002, 8.1003, 8.1004, 13.6, 17.01 e 21.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali.
C. 1311-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, nel ricordare che la proposta di legge ora all'esame dell'Assemblea, reca disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

A tale riguardo, rileva in primo luogo che l'articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, specificando i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Agli oneri derivanti dall'attuazione della delega in commento si provvede, quanto a 3,5 milioni per l'anno 2026 e a 4 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, e quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Ciò stante, considerata l'ampiezza delle finalità del provvedimento e le ridotte risorse stanziate a regime a decorrere dall'anno 2028, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione che consentano di quantificare gli effetti finanziari derivanti dall'esercizio della delega con particolare riguardo alle misure in favore delle iniziative dei comuni volte a sostenere, in via prioritaria, i nuclei familiari al cui interno vi siano figli portatori di bisogni speciali e i nuclei familiari numerosi, di cui alla lettera *a)*, nonché all'incentivazione del coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi,

al fine di valutare la congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità che si intendono realizzare.

Infine, rileva che il medesimo articolo 2 non identifica espressamente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione della delega legislativa conferita dal comma 1, posto che lo stesso è desumibile esclusivamente in via indiretta dalla clausola di copertura finanziaria di cui al successivo comma 3. A suo giudizio, sarebbe pertanto necessario integrare conseguentemente la formulazione della disposizione. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui al comma 1, tramite le seguenti modalità: quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali di cui all'articolo 1, comma 213, della legge n. 207 del 2024; quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Per quanto attiene alle modalità di copertura finanziaria indicate dalla disposizione, osserva, in primo luogo, che il citato comma 213 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro per l'anno 2027, destinato al finanziamento, nel limite di spesa autorizzato, delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attività educative e ricreative, anche non formali.

In proposito, evidenzia che la legge di assestamento per l'anno 2025 ha confermato le dotazioni iniziali del predetto fondo, iscritto sul capitolo 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e che, parimenti, il disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all'esame del Senato, reca, con riferimento agli anni 2026 e 2027, le medesime dotazioni, pari, rispettivamente, a 3,5 milioni di euro e a 4 milioni di euro.

Al riguardo, nel rilevare che la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 prevede, tra i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'attuazione della delega di cui al medesimo articolo 2, l'aggiornamento delle disposizioni dei commi da 213 a 215 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, prevedendo misure in favore di iniziative dei comuni, volte a sostenere, in via prioritaria, i nuclei familiari al cui interno vi siano figli portatori di bisogni speciali e i nuclei familiari numerosi, destinando, di fatto, le risorse del Fondo di cui al citato comma 213 in favore delle finalità della disposizione, ritiene comunque utile che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle medesime risorse per ciascuna delle annualità interessate.

Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, rappresenta che per quanto attiene alla dotazione per l'anno 2028 del Fondo per le esigenze indifferibili, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, deve necessariamente farsi riferimento alle indicazioni contenute nel disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, che per il predetto capitolo reca uno stanziamento di 201.702.415 euro per l'anno 2028.

Tanto premesso, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse iscritte sul predetto Fondo per

ciascuna delle annualità interessate, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, ferma restando la necessità di precisare che, fino all'attuazione della delega di cui al comma 1, le risorse del predetto Fondo sono erogate secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 215, della medesima legge n. 207 del 2024.

Per quanto concerne l'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma prevede la facoltà per i comuni di stipulare convenzioni per l'utilizzo degli spazi disponibili negli edifici scolastici per attività educative e ricreative formali e non formali.

Al riguardo, considerato che le citate convenzioni dovrebbero essere comunque stipulate nel rispetto degli equilibri di bilancio degli enti coinvolti, potrebbe essere valutata l'opportunità di inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'articolo in esame.

Con riferimento all'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame istituiscono un tavolo tecnico per le attività di educazione non formale, demandandone la definizione della composizione, organizzazione e funzionamento a un decreto ministeriale e specificando che ai componenti dello stesso non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Osserva, altresì, che la disposizione in commento è, comunque, corredata di una apposita clausola di neutralità finanziaria.

Al riguardo, in mancanza di una relazione tecnica, segnala che andrebbero forniti elementi di informazione volti ad assicurare che il predetto tavolo tecnico possa effettivamente svolgere le proprie attività a invarianza di risorse, anche con riguardo alle necessarie attività di supporto tecnico-amministrativo. In tale quadro, dovrebbe, a suo avviso, essere precisato presso quale struttura amministrativa viene istituito il tavolo di cui trattasi, posto che tale struttura dovrà farsi carico degli oneri concernenti le citate attività di supporto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita agli adempimenti previsti dal comma 1 del medesimo articolo 4, ai sensi della quale agli stessi si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, segnala l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione in esame, al fine di prevedere più puntualmente che dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1 dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione competente, che dovrebbe identificarsi nel Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvederà ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione del Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla.
C. 1579.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, fa presente preliminarmente che la proposta di legge reca l'istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre, segnalando che la Commissione è chiamata a valutare le implicazioni finan-

ziarie del testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Commissione Affari costituzionali nel corso dell'esame in sede referente.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni del provvedimento in esame non presentano aspetti problematici dal punto di vista finanziario e propone, pertanto, di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. C. 1858.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, nell'osservare che la proposta di legge in esame reca l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles, fa presente che il provvedimento riconosce il giorno 29 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles.

In particolare, osserva che, all'articolo 1, viene stabilito che alla predetta Giornata non sono associati gli effetti delle festività civili e che, in occasione della stessa, le amministrazioni pubbliche, anche in collaborazione o in coordinamento con la Federazione italiana giuoco calcio, gli enti pubblici e privati, le associazioni e le società sportive, i circoli culturali, le scuole di ogni ordine e grado e le università possono promuovere, in tutto il territorio nazionale, specifiche iniziative volte alla diffusione della conoscenza della predetta strage.

Segnala che viene, altresì, stabilito che la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione, riservi appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage in occasione della Giornata nazionale.

Osserva che viene, infine, specificato, al comma 2, che all'attuazione delle disposizioni in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.

Tanto premesso, in merito all'istituzione della Giornata nazionale non ha osservazioni da formulare, dal momento che ad essa non sono connessi gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, non determinando pertanto effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico.

Non ha osservazioni da formulare neppure in merito alle specifiche iniziative dedicate alla Giornata, promosse da amministrazioni pubbliche, stante il loro carattere facoltativo, potendo dunque le stesse essere attuate al sussistere delle disponibilità in bilancio, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 2.

Infine, con riguardo agli spazi che la RAI dovrà riservare alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage in occasione della Giornata nazionale, considerato che tale attività non è configurata come facoltativa dalla disposizione, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che la medesima possa essere svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la predetta clausola di invarianza, essendo la RAI inclusa nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 2 reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, ai sensi

della quale all'attuazione delle disposizioni in esso contenute si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione del novero dei soggetti pubblici a vario titolo coinvolti dal provvedimento in esame, ritiene che potrebbe valutarsi l'opportunità di allineare la formulazione della clausola di invarianza a quella più comunemente utilizzata nella prassi, stabilendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione del provvedimento medesimo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO rileva che, al fine di garantire che dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, occorre configurare in termini facoltativi le attività che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è tenuta a svolgere al fine di riservare, nell'ambito della propria programmazione, appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1858, recante istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, al fine di garantire che dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, occorre configurare in termini facoltativi le attività che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è tenuta a svolgere al fine di riservare, nell'ambito della propria programmazione, appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles;

rilevata l'esigenza di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, comma 3, al fine di allinearne la formulazione a quella più comunemente utilizzata nella prassi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 2, sostituire la parola: riserva *con le seguenti:* può riservare

e con la seguente condizione:

All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Claudio MANCINI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2025, denominato « Supporto tecnico logistico e *Mid Life Upgrade* delle unità navali di tipo fregate FREMM ». Atto n. 349.

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2025.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, evidenzia che, con riferimento alla scansione temporale dei pagamenti e alla circostanza che nel cronoprogramma riportato nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame si prevedono pagamenti per 75 milioni di euro per l'anno 2025, le disponibilità eventualmente non impegnate contabilmente nel corso del medesimo esercizio saranno rese disponibili al programma attraverso la conservazione all'esercizio successivo come residui di stanziamento, in linea con quanto previsto dall'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009, fermo restando che il Governo provvederà all'opportuno aggiornamento del programma oggetto del presente schema di decreto.

Puntualizza, quindi, che le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Assicura, infine, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2025, denominato "Supporto tecnico logistico e *Mid Life Upgrade* delle unità navali di tipo fregate FREMM" (Atto n. 349);

premesso che:

lo schema di decreto in esame quantifica gli oneri complessivi derivanti dal predetto programma, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2039, in misura pari a 2.440,38 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2025, interamente finanziati dal provvedimento in esame;

la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della difesa, attingendo alle risorse iscritte, rispettivamente, sui piani gestionali n. 4, n. 9, n. 11 e n. 14 del capitolo 7485 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e

del *made in Italy*, nonché sul piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa;

la medesima scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti in essa contenuto è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alla scansione temporale dei pagamenti e alla circostanza che nel cronoprogramma riportato nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame si prevedono pagamenti per 75 milioni di euro per l'anno 2025, le disponibilità eventualmente non impegnate contabilmente nel corso del medesimo esercizio saranno rese disponibili al programma attraverso la conservazione all'esercizio successivo come residui di stanziamento, in linea con quanto previsto dall'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009, fermo restando che il Governo provvederà all'opportuno aggiornamento del programma oggetto del presente schema di decreto;

le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

rilevata l'esigenza di aggiornare le premesse dello schema di decreto in esame, la scheda tecnica ad esso allegata e il cronoprogramma dei pagamenti in essa contenuto alla luce dei tempi necessari all'adozione definitiva del provvedimento,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

provveda il Governo ad aggiornare le premesse dello schema di decreto in esame, la relativa scheda tecnica e il cronoprogramma dei pagamenti in essa contenuto, che indicano l'anno 2025 come anno di avvio del programma pluriennale oggetto di approvazione, tenendo conto dei tempi necessari all'adozione definitiva del provvedimento ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Claudio MANCINI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di deliberazione del relatore, evidenziando in particolare l'incongruità della previsione di un avvio delle attività connesse alla realizzazione del programma già nell'anno 2025, tenuto conto dell'ormai prossima conclusione dell'esercizio finanziario in corso e dei tempi ragionevolmente necessari all'adozione definitiva del provvedimento in esame.

La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 599 del 10 dicembre 2025, a pagina 65, prima colonna, quarta riga, le parole: « *presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI* » sono sostituite dalle seguenti: « *vicepresidente Giovanni Luca CANNATA* ».

ALLEGATO

DL 159/2025: Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. C. 2736 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

L'articolo 1 dispone l'autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte di INAIL.

Il comma 1 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, a oggi regolate dall'articolo 20 del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 2000.

Il comma 2 prevede che INAIL, dal 1° gennaio 2026, è autorizzata ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, di cui al titolo II del DPR n. 1124/1965.

Il comma 3 prevede che all'attuazione del presente articolo si provveda mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, in linea con quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 2000 e dall'articolo 257, comma 3, del DPR n. 1124 del 1965.

Il comma 4 precisa che sono escluse dal riconoscimento del **beneficio** di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sanzioni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'Autorità Giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all'INAIL ai fini dell'esclusione del **beneficio**. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono definite le modalità di attuazione dei periodi precedenti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con riguardo agli oneri, la quantificazione degli stessi è indicata, per il comma 1, nella tabella di cui sotto, secondo quanto specificato nella relazione tecnica dell'INAIL:

Nella tabella 3 è riportata la stima sul bilancio dell'Istituto per effetto della variazione delle aliquote di oscillazione tasso per andamento infortunistico della nuova tabella A.

ANNI	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Impatto misura sul bilancio	502,7	518,3	534,4	550,9	568,0	585,6	603,8	622,6	641,9	661,8

Tab. 3 – Previsione sul bilancio degli effetti delle nuove aliquote dell'oscillazione- anni 2026-2035

Per quanto riguarda gli oneri relativi alla revisione dei contributi in agricoltura, secondo quanto indicato nella relazione tecnica INAIL, che si riporta di seguito, a prescindere dallo specifico

riferimento all'esercizio 2024, si prevede che l'applicazione della nuova tariffa determinerebbe minori entrate stimate complessivamente in circa 90 milioni di euro annui a regime.

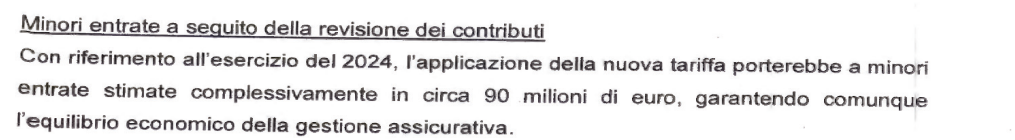
Minori entrate a seguito della revisione dei contributi
Con riferimento all'esercizio del 2024, l'applicazione della nuova tariffa porterebbe a minori entrate stimate complessivamente in circa 90 milioni di euro, garantendo comunque l'equilibrio economico della gestione assicurativa.

Dal presente articolo non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che gli effetti del relativo provvedimento amministrativo sono stati già scontati a legislazione vigente nel DPFP 2025 come espressamente indicato nel medesimo documento di finanza pubblica.

L'articolo 1-bis dispone in materia di termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. La disposizione, intervenendo esclusivamente sulla durata della formazione da erogare ai lavoratori per la determinata categoria del comparto turismo, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2, comma 1, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito a quanto disposto dai commi 2 e 3, il riconoscimento di una quota parte delle risorse INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese, avverrà attraverso apposito decreto interministeriale, ***sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*****,** che determinerà le somme da riconoscere alle aziende iscritte all'interno della Rete per il lavoro agricolo di qualità. A tale riguardo, le risorse necessarie per le iniziative previste sono già stanziate nell'ambito dei bilanci dell'Istituto, per i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, d.lgs. n. 81 del 2008. Tali stanziamenti sono previsti nella voce contabile U.1.04.03.00.000 – "Trasferimenti correnti ad imprese" del Piano dei conti armonizzato adottato dall'Istituto, che accoglie – esemplificando - i trasferimenti effettuati ad imprese per progetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero i progetti formativi e abbattimento delle barriere architettoniche.

Relativamente all'articolo 3, la modifica del comma 7 dell'articolo 29 decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si inserisce nell'ambito delle misure volte a rafforzare la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro, in coerenza con i principi sanciti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

La disposizione prevede che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato di regolarità di cui al primo periodo del comma 7 del citato articolo 29, che ha introdotto la c.d. *white list* delle imprese regolari, disponga in via prioritaria controlli nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto.

La norma prevede, altresì, che le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ***sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*** e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative, siano tenute a fornire ai propri dipendenti la suddetta tessera, come già previsto dalla legislazione vigente, dotata di un codice univoco anticontraffazione e utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente.

La norma chiarisce, altresì, la portata applicativa dell'articolo 55, alinea, lettera i) del decreto legislativo 81/2008, che sanziona i datori di lavoro nel caso i lavoratori risultino sprovvisti della tessera di riconoscimento e che si applicherà anche agli ulteriori ambiti individuati dal decreto sopra descritto.

All'attuazione della disposizione si provvederà attraverso un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ***sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano***, sentito il garante per la protezione dei dati personali e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Il comma 2, in particolare, interviene a rafforzare misure per garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori tramite l'adozione di tessera di riconoscimento così come prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera *u*), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione.

Ai fini dell'implementazione del sistema descritto, le risorse sono rinvenibili nelle risorse già stanziate per gli sviluppi della piattaforma SIISL nel bilancio dell'INPS.

Il **comma 4** interviene a rafforzare la disciplina della stessa patente a crediti di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il **comma 6** dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ***sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e*** sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative da adottarsi ai sensi dell'articolo 27, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si individuano gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall'INAIL. L'individuazione avverrà facendo prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.

Inoltre, il decreto disporrà le modalità e i termini della relativa attuazione, nonché la data di decorrenza dell'obbligo del possesso della patente da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei suddetti ambiti.

La disposizione, corredata di clausola di invarianza finanziaria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 dispone il potenziamento dell'efficienza amministrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

Il comma 1 autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle procedure di mobilità, 300 unità di personale da inquadrare nell'area **dei** funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale **di lavoro**, Comparto funzioni centrali, **famiglie professionali di** ispettore di vigilanza ordinaria e **di ispettore** di vigilanza tecnica salute e sicurezza nei limiti della vigente dotazione organica.

Il comma 2 reca disposizioni di carattere procedurale connesse alle assunzioni autorizzate dal comma 1.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 7.526.420 per l'anno 2026 e di euro 15.052.839 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 350.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e di 1.470.000 euro per l'anno 2026 e di 1.860.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.

Ai fini della quantificazione degli oneri assunzionali e di quelli indotti derivanti dall'attuazione del comma 1, tenuto conto dei tempi tecnici connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, si è ipotizzato, per la prima annualità (2026) un rateo di spesa pari a 6 mesi (luglio-dicembre).

La quantificazione degli oneri di personale è indicata nella seguente tabella.

	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (fondo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessoria - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2026 (rateo 6/12)	Onere complessivo (a regime dal 2027)
Funzionari	25.363,13	2.113,59	5.143,99	1.857,50	13.127,23	47.605,44	2.570,69	50.176,13	300	7.526.419,50	15.052.839,00

In ordine allo svolgimento della procedura concorsuale, riferibile a 300 unità, è possibile stimare per l'anno 2026, un onere pari ad euro 350.000 tenendo conto di una partecipazione di un numero non superiore a 7.000 candidati e considerando le spese sostenute dall'Amministrazione per far fronte allo svolgimento di precedenti procedure concorsuali in relazione alle quali si stima una spesa di circa euro 50 per ciascun candidato partecipante.

A tale onere vanno sommati gli oneri di funzionamento connessi all'inserimento in ruolo del personale da assumere e allo svolgimento delle relative funzioni, secondo la seguente tabella.

	2026	A DECORRERE DAL 2027
oneri una tantum di diretta imputazione	540.000 (1.800 x 300)	
oneri di diretta imputazione per attività di vigilanza	630.000 (4.200x300/2)	1.260.000
oneri comuni riferibili alla totalità del personale da assumere	300.000 (2.000x300/2)	600.000
TOTALI	1.470.000	1.860.000

Gli oneri complessivi sono riepilogati nella seguente tabella:

	2026	A decorrere dal 2027
Oneri assunzionali	7.526.420	15.052.839
Procedura concorsuale	350.000	
Funzionamento	1.470.000	1.860.000
Totale	9.346.420	16.912.839

Il comma 4 reca la copertura finanziaria e prevede che agli oneri pari a 9.346.420 euro per **l'anno** 2026 e a 16.912.839 euro a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che reca le necessarie disponibilità.

Il comma 5, lettera *a*) modifica l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 e prevede l'incremento di 2 unità della dotazione organica del personale dirigenziale di livello generale e di 6 unità della dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale mediante riduzione di un numero di posti vacanti della dotazione organica dell'Area Assistenti (44 unità) e delle corrispondenti facoltà assunzionali equivalenti sul piano finanziario come indicato al comma 6.

Per effetto di tale disposizione la dotazione organica complessiva dell'Ispettorato si riduce da 7.812 unità a 7.776 unità.

Ai fini della quantificazione degli oneri di personale derivanti dall'attuazione del comma 5, lettera a), tenuto conto che la riorganizzazione avrà una decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2025, per la prima annualità (2025) è sato considerato un rateo di spesa pari a 1 mese.

Gli effetti finanziari della misura sono riepilogati nella seguente tabella.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI/Int	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile massima	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 30,30%+32,70% su retribuzione di risultato	Retribuzione procapite totale fondo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE/ONERE STATO - CON INCR. CONTR 5,78% CCNL 2022-2024 & 5,40% CCNL2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (rateo 1 mese)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Dirigente/I fascia - Direttore Generale	60.102,87	39.803,20	91.717,57	62.855,96	94.099,05	348.578,65	20.147,85	19.911,23	388.637,73	2	64.772,96	777.275,46

INL	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile AS	Retribuzione di risultato fondo dipendente	Oneri riflessi 30,30%+32,70% su retribuzione di risultato	Retribuzione procapite totale fondo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE/ONERE STATO - CON INCR. CONTR 5,78% CCNL 2022-2024 & 5,40% CCNL2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (rateo 1 mese)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	26.936,46	23.266,21	41.112,77	151.676,32	8.766,89	8.663,93	169.107,14	6	84.553,57	1.014.642,86
										TOTALE	149.326,53	1.791.918,30

INL	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (fondo dipendente)	Oneri riflessi 30,30% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - fondo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE/ONERE STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' DA RIDURRE A COMPENSAZIONE	RIDUZIONE FACOLTA' ASSUNZIONALI A COPERTURA POSIZIONI DIRIGENZIALI		
Assistenti	20.884,57	1.740,36	3.668,85	1.857,50	10.699,88	38.849,96	2.097,90	40.947,86	44	1.801.705,84		

Il comma 5, lettera *b*), che provvede ad elevare da 20 a 30 milioni di euro il tetto delle somme da utilizzarsi ai fini dell'efficientamento ai sensi dell'articolo 31, comma 10, del decreto-legge n. 19 del 2024, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le somme indicate sono già di spettanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro costituendo entrate proprie.

Il comma 7 prevede il potenziamento di 100 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale (9 ruolo ufficiali, 44 nel ruolo ispettori e 47 nel ruolo appuntati e carabinieri) del contingente di personale del Comando carabinieri per la Tutela del lavoro, organismo posto alle dipendenze

funzionali del Ministro del lavoro ai sensi dell'articolo 826 del Codice dell'ordinamento militare. L'Arma dei carabinieri è pertanto autorizzata ad assumere, al comma 8, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali un corrispondente numero di unità di personale (51 unità a decorrere dal 1° settembre 2026 e 49 unità a decorrere dal 1° settembre 2027).

Il comma 9 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di euro 405.682 per l'anno 2026, di euro 2.575.854 per l'anno 2027, di euro 4.741.028 per l'anno 2028, di euro 5.424.288 per l'anno 2029, di euro 5.708.906 per l'anno 2030, di euro 5.804.991 per l'anno 2031, di euro 5.924.667 per l'anno 2032, di euro 5.977.082 per l'anno 2033, di euro 5.979.266 per l'anno 2034, di euro 5.980.514 per l'anno 2035, di euro 6.024.050 per l'anno 2036 e di euro 6.153.807 annui a decorrere dall'anno 2037.

La quantificazione dell'onere assunzionale è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità mensile pensionabile) come da d.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 incrementato del 3,6% per l'anno 2026 e del 5,4% a regime a decorrere dall'anno 2027 a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027. Per il trattamento economico accessorio, il compenso per lavoro straordinario e il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali – FESI, desunti dal conto annuale 2023, sono stati incrementati del 5,4% a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale 2025-2027.

Il comma 10, relativo alle spese di funzionamento, autorizza la spesa di euro 90.100 per l'anno 2026, di euro 143.967 per l'anno 2027, di euro 109.783 per l'anno 2028, di euro 88.200 per l'anno 2029 e di euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2030. Le spese di funzionamento tengono conto delle spese di vettovagliamento, pari a 700 euro annuali, e del costo pro-capite annuo di euro 1.300 relativo al vestiario e all'armamento per il primo anno. La quota relativa agli oneri per la formazione, per un importo forfettario di 700 euro pro-capite, è stata conteggiata fino al terzo anno di assunzione per i ruoli ispettori e ufficiali e per sei mesi per il ruolo appuntati e carabinieri.

Il comma 11 reca la copertura finanziaria e prevede che agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a euro 495.782 per l'anno 2026, euro 2.719.821 per l'anno 2027, euro 4.850.811 per l'anno 2028, euro 5.512.488 per l'anno 2029, euro 5.778.906 per l'anno 2030, euro 5.874.991 per l'anno 2031, euro 5.994.667 per l'anno 2032, euro 6.047.082 per l'anno 2033, euro 6.049.266 per l'anno 2034, euro 6.050.514 per l'anno 2035, euro 6.094.050 per l'anno 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede mediante riduzione, per euro 495.782 per l'anno 2026 e euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi

di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che reca le necessarie disponibilità.

Di seguito la tabella degli oneri complessivi, ivi comprese le spese di funzionamento, derivanti dalle previste assunzioni, con decorrenza dal 1° settembre 2026 per il primo contingente di 51 unità e dal 1° settembre 2027 per il secondo contingente di ulteriori 49 unità.

		onere retributivo annuo					2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037	
	unità autorizzate	qualifica stipendiale	base	accessorio (dato medio STRAORD)	accessorio (dato medio FESI)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
2026	5	*Allievo Uff*	€ 24.268,02	€ 0,00	€ 0,00	**€ 24.268,02**	4	€ 39.773	8	€ 80.899	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Sostotenente	€ 60.522,82	€ 11.205,43	€ 4.050,34	**€ 75.778,59**	0	€ 0	4	€ 126.298	12	€ 378.899	8	€ 252.599	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Tenente	€ 64.792,62	€ 12.674,10	€ 1.753,05	**€ 79.219,76**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 132.033	12	€ 396.099	12	€ 396.099	12	€ 396.099	8	€ 264.066	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Capitano	€ 65.770,05	€ 11.846,87	€ 2.070,78	**€ 79.687,70**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 132.813	12	€ 398.439	12	€ 398.439	12	€ 398.439	12	€ 398.439
						Totale oneri	**4**	**€ 39.773**	**12**	**€ 207.191**	**12**	**€ 378.893**	**12**	**€ 384.628**	**12**	**€ 396.099**	**12**	**€ 396.099**	**12**	**€ 396.099**	**12**	**€ 396.879**	**12**	**€ 398.439**	**12**	**€ 398.439**	**12**	**€ 398.439**	**12**	**€ 398.439**
	22	*ACAM*	€ 24.268,02	€ 0,00	€ 0,00	**€ 24.268,02**	4	€ 175.000	2	€ 88.985	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		CAM	€ 44.427,05	€ 0,00	€ 1.135,98	**€ 45.563,03**	0	€ 0	10	€ 835.322	8	€ 668.258	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Maresciallo	€ 55.245,77	€ 5.229,70	€ 2.035,37	**€ 62.510,84**	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 458.413	12	€ 1.375.239	8	€ 916.826	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Maresciallo Ord	€ 57.735,44	€ 5.556,20	€ 1.945,15	**€ 65.236,78**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 478.403	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	8	€ 956.806	0	€ 0	0	€ 0
		Maresciallo Capo	€ 59.047,49	€ 7.176,04	€ 2.166,64	**€ 68.390,17**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 501.528	12	€ 1.504.584
						Totale oneri	**4**	**€ 175.000**	**12**	**€ 924.305**	**12**	**€ 1.126.671**	**12**	**€ 1.378.239**	**12**	**€ 1.395.229**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.488.334**	**12**	**€ 1.504.584**
	24	*Allievo*	€ 24.268,02	€ 0,00	€ 0,00	**€ 24.268,02**	4	€ 190.909	2	€ 97.072	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Carabiniere	€ 44.427,05	€ 1.982,41	€ 1.135,98	**€ 47.545,44**	0	€ 0	10	€ 950.909	12	€ 1.141.091	12	€ 1.141.091	12	€ 1.141.091	8	€ 760.727	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Carabiniere scelto	€ 46.117,70	€ 2.937,67	€ 1.857,53	**€ 50.912,89**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 407.303	12	€ 1.221.909	12	€ 1.221.909	12	€ 1.221.909	12	€ 1.221.909	8	€ 814.606	0	€ 0
		Appuntato	€ 48.124,53	€ 3.213,66	€ 2.126,05	**€ 53.464,25**	0	€ 0	0	€ 0		€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 427.714	12	€ 1.283.142
						Totale oneri	**4**	**€ 190.909**	**12**	**€ 1.047.981**	**12**	**€ 1.141.091**	**12**	**€ 1.141.091**	**12**	**€ 1.141.091**	**12**	**€ 1.168.030**	**12**	**€ 1.221.909**	**12**	**€ 1.221.909**	**12**	**€ 1.221.909**	**12**	**€ 1.221.909**	**12**	**€ 1.242.320**	**12**	**€ 1.283.142**
2027	4	*Allievo Uff*	€ 24.268,02	€ 0,00	€ 0,00	**€ 24.268,02**	0	€ 0	4	€ 32.357	8	€ 64.715	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Sostotenente	€ 60.522,82	€ 11.205,43	€ 4.050,34	**€ 75.778,59**	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 101.038	12	€ 303.114	8	€ 202.076	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Tenente	€ 64.792,62	€ 12.674,10	€ 1.753,05	**€ 79.219,76**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 105.626	12	€ 316.879	12	€ 316.879	12	€ 316.879	8	€ 211.253	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Capitano	€ 65.770,05	€ 11.846,87	€ 2.070,78	**€ 79.687,70**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 106.250	12	€ 318.751	12	€ 318.751	12	€ 318.751
						Totale oneri	**0**	**€ 0**	**4**	**€ 32.357**	**12**	**€ 168.753**	**12**	**€ 303.114**	**12**	**€ 307.703**	**12**	**€ 316.879**	**12**	**€ 316.879**	**12**	**€ 316.879**	**12**	**€ 317.503**	**12**	**€ 318.751**	**12**	**€ 318.751**	**12**	**€ 318.751**
	22	*ACAM*	€ 24.268,02	€ 0,00	€ 0,00	**€ 24.268,02**	0	€ 0	4	€ 177.969	2	€ 88.985	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		CAM	€ 44.427,05	€ 0,00	€ 1.135,98	**€ 45.563,03**	0	€ 0	0	€ 0	10	€ 835.322	8	€ 668.258	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Maresciallo	€ 55.245,77	€ 5.229,70	€ 2.035,37	**€ 62.510,84**	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 458.413	12	€ 1.375.239	8	€ 916.826	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Maresciallo Ord	€ 57.735,44	€ 5.556,20	€ 1.945,15	**€ 65.236,78**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 478.403	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	8	€ 956.806	0	€ 0
		Maresciallo Capo	€ 59.047,49	€ 7.176,04	€ 2.166,64	**€ 68.390,17**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 501.528
						Totale oneri	**0**	**€ 0**	**4**	**€ 177.969**	**12**	**€ 924.305**	**12**	**€ 1.126.671**	**12**	**€ 1.375.239**	**12**	**€ 1.395.229**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.435.209**	**12**	**€ 1.488.334**
	23	*Allievo*	€ 24.268,02	€ 0,00	€ 0,00	**€ 24.268,02**	0	€ 0	4	€ 186.055	2	€ 93.027	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Carabiniere	€ 44.427,05	€ 1.982,41	€ 1.135,98	**€ 47.545,44**	0	€ 0	0	€ 0	10	€ 911.288	12	€ 1.093.545	12	€ 1.093.545	12	€ 1.093.545	8	€ 729.030	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Carabiniere scelto	€ 46.117,70	€ 2.937,67	€ 1.857,53	**€ 50.912,89**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 390.332	12	€ 1.170.997	12	€ 1.170.997	12	€ 1.170.997	12	€ 1.170.997	8	€ 780.664
		Appuntato	€ 48.124,53	€ 3.213,66	€ 2.126,05	**€ 53.464,25**	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 409.895
						Totale oneri	**0**	**€ 0**	**4**	**€ 186.055**	**12**	**€ 1.004.315**	**12**	**€ 1.093.545**	**12**	**€ 1.093.545**	**12**	**€ 1.093.545**	**12**	**€ 1.119.362**	**12**	**€ 1.170.997**	**12**	**€ 1.170.997**	**12**	**€ 1.170.997**	**12**	**€ 1.190.557**
Totale unità	**100**					**Totale oneri annui**		**€ 405.682**		**€ 2.575.854**		**€ 4.741.028**		**€ 5.424.288**		**€ 5.708.906**		**€ 5.804.991**		**€ 5.924.667**		**€ 5.977.082**		**€ 5.979.266**		**€ 5.980.514**		**€ 6.024.050**		**€ 6.153.807**

TIPOLOGIA ONERI	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
Onere trattamento retributivo	€ 405.682	€ 2.575.854	€ 4.741.028	€ 5.424.288	€ 5.708.906	€ 5.804.991	€ 5.924.667	€ 5.977.082	€ 5.979.266	€ 5.980.514	€ 6.024.050	€ 6.153.807
vestiario/armamento/formazione*	€ 78.200	€ 96.833	€ 39.783	€ 18.200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
vettovagliamento**	€ 11.900	€ 47.133	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Totale oneri di funzionamento	€ 90.100	€ 143.967	€ 109.783	€ 88.200	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Totale oneri annui	**€ 495.782**	**€ 2.719.821**	**€ 4.850.811**	**€ 5.512.488**	**€ 5.778.906**	**€ 5.874.991**	**€ 5.994.667**	**€ 6.047.082**	**€ 6.049.266**	**€ 6.050.514**	**€ 6.094.050**	**€ 6.223.807**

*

vestiario	€ 800
armamento	€ 500
formazione	€ 700
	€ 2.000

**

Spese di vettovagliamento	€ 700

L'articolo 5 interviene sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera b), gli stessi sono interamente a carico del bilancio Inail e, con riferimento ai punti 2) e 3), l'Istituto provvederà alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse previste per le iniziative individuate sono già stanziate nell'ambito del bilancio dell'Istituto, per i progetti di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, individuando una diversa loro destinazione. Le risorse sono anch'esse previste nella voce contabile U.1.04.03.00.000 – "Trasferimenti correnti ad imprese" del Piano dei conti armonizzato adottato dall'Istituto.

La disposizione di cui alla lettera ***0a) prevede in analogia con quanto già previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 82, per altre Amministrazioni (quali, a titolo esemplificativo, la Difesa ovvero il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile), che anche l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa beneficiare, nell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, di un contemperamento degli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro alla luce delle speciali esigenze istituzionali e organizzative che la caratterizzano, strettamente connesse all'esercizio di attività di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.***

Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono indicate le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 nei riguardi dell'ACN, così come già previsto, per altre Amministrazioni, dall'articolo 3 del richiamato decreto. Il regolamento è adottato, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sentiti i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 82 del 2021. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma di cui alla lettera 0b) dispone l'integrazione della composizione del Comitato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 81 del 2008 - ("Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro") con il rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro; della Commissione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 81 del 2008 ("Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro") con il rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le disposizioni prevedono che ai componenti del Comitato e della Commissione e ai soggetti invitati a partecipare non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato.

La disposizione di cui al comma 1, lettera a) di carattere ordinamentale modifica le modalità di computo dei voti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

La lettera b-bis) aggiunge alla composizione della Commissione di cui all'art. 12 del decreto legislativo 81 del 2008 ("Interpello") il rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri tenuto conto che il comma 2 del citato articolo 12 del decreto legislativo 81 prevede che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato.

Quanto alla lettera c), la disposizione è volta a precisare che tra le misure generali di tutela previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono da considerarsi anche la programmazione di misure di prevenzione dei comportamenti che possano attuare forme di violenza o molestie.

Con la disposizione in esame, si intende dare chiara attuazione alle previsioni della Convenzione OIL n. 190 del 2019, ratificata in Italia con la legge n. 4 del 2021, sulla eliminazione delle violenze e delle molestie nel mondo del lavoro, per gli aspetti che possono essere inseriti nel decreto legislativo n. 81 del 2008.

La lettera d), al punto 1) mira ad estendere l'obbligo di aggiornamento periodico per gli RLS, di cui al comma 11 dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche alle imprese che occupano meno di 15 dipendenti. Ciò al fine di garantire, anche in tali realtà, una formazione costante di tali soggetti.

La norma prevede che la contrattazione collettiva ne disciplini le modalità, così come già previsto per le imprese che occupano più di 15 dipendenti.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che l'obbligo di aggiornamento è un onere completamente a carico del datore di lavoro.

Relativamente al punto 2), si introduce un sistema digitalizzato di attestazione dell'avvenuta formazione da parte del lavoratore utilizzando gli strumenti già previsti a legislazione vigente, quali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL e il fascicolo sociale e lavorativo del cittadino.

Quest'ultimo, difatti, è uno strumento in corso di realizzazione con le risorse del PNRR che raccoglie, attraverso l'interoperabilità, attorno al codice fiscale di ciascun cittadino tutte le informazioni che attengono alla sua formazione, al percorso lavorativo e alle prestazioni sociali di cui ha fruito o in godimento.

Il Fascicolo Sociale e Lavorativo è integrato con la piattaforma SIISL, in quanto da una parte ne alimenta il contenuto, e dall'altra ne trae informazioni sulle competenze richieste dalle imprese e possedute dai lavoratori, in base alle domande e offerte di lavoro.

Il caricamento, all'interno della piattaforma SIISL dell'ulteriore dato relativo alla certificazione della formazione, consente di implementare entrambe i sistemi raggiungendo due obiettivi diversi, ampliare il novero dei dati a disposizione delle aziende all'interno del SIISL e aggiornare il fascicolo del cittadino/lavoratore con informazioni rilevanti quali quelle relative alla formazione.

Nello specifico, la norma interviene sull'articolo 37, comma 14, del d.lgs. n. 81 del 2008 che prevede la registrazione delle competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione nel libretto formativo del cittadino. Viene, in particolare, disposto che le stesse competenze vengano registrate altresì sul Fascicolo Sociale e Lavorativo al fine del successivo inserimento all'interno del SIISL. La norma non comporta interventi tecnici, né l'acquisizione di nuove competenze da parte dei gestori del SIISL, che già attualmente gestiscono dati relativi al profilo formativo del cittadino, ma prevede un completamento con l'acquisizione delle informazioni anche relative alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Coerentemente la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sarà attuata con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Difatti, poiché è già prevista, a legislazione vigente, l'interoperabilità tra il Fascicolo Sociale e Lavorativo e la piattaforma SIISL, l'implementazione avverrà a risorse invariate, non essendo necessario un intervento sostanziale sulla predetta piattaforma.

La disposizione di cui alla lettera e) aggiorna il termine per la rivisitazione, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, delle condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

Relativamente alla lettera f), la norma, in una logica di semplificazione degli obblighi formali e di riduzione degli oneri amministrativi, modifica il dettato normativo in maniera da individuare una modalità che consenta agli Organismi paritetici, preventivamente iscritti nel repertorio di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 51 in parola, di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti dell'Inail e di tutti gli Organi di vigilanza, attraverso un'unica comunicazione.

A tal fine, l'Istituto metterà a disposizione degli altri soggetti istituzionali una piattaforma informatica tramite la quale gli Organismi paritetici, precedentemente abilitati, potranno annualmente comunicare quanto previsto dalla norma, così riformulata. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alla stessa si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La norma, pertanto, non dispone nuove competenze in capo ad INAIL quanto piuttosto un alleggerimento degli oneri in capo

agli Organismi paritetici. Allo stato, infatti, è già disposto un obbligo comunicativo ad INAIL e INL da parte degli organismi paritetici.

La disposizione di cui alla lettera g) è volta a risolvere alcuni dubbi interpretativi in merito agli indumenti di lavoro quando sono destinati ad assolvere ad una funzione di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La disposizione di cui alla lettera h) è volta a rendere più sicuro l'utilizzo delle scale e quella di cui alla lettera i) interviene nell'ambito dei lavori in quota che comportino un rischio di caduta dall'alto.

I commi 2, 3 e 4 sono volti a determinare criteri di scelta tra diversi sistemi di protezione individuale cui fare riferimento.

La disposizione introduce, altresì, al comma 1-bis, un regime transitorio per l'applicazione di quanto disposto dalla lettera h) in materia di scale verticali permanenti.

L'articolo 6 prevede che sia sottoscritto, avvalendosi dell'Inail e previa consultazione delle parti sociali, un apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente per l'individuazione dei criteri di accreditamento degli enti che erogano formazione, in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali criteri saranno individuati facendo riferimento alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. Inail presterà le attività di cui presente articolo nei termini previsti dal comma 1 della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7, interviene in materia di tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.

Tale disposizione mira a chiarire che si intendono compresi nella tutela assicurativa Inail anche eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione (o **da** altro domicilio dove si trovi lo studente) al luogo dove si svolge il percorso "formazione scuola-lavoro" e viceversa.

Dunque, le risorse già stanziate, dapprima con l'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha introdotto l'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento e, più di recente con l'articolo 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, che ha modificato il

comma 4-*bis* del citato articolo 18 rendendo la misura strutturale a partire dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026, risultano sufficienti per la copertura degli eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione (o **da** altro domicilio dove si trovi lo studente) al luogo dove si svolge il percorso "formazione scuola-lavoro" e viceversa.

Difatti, nel calcolo prospettico effettuato nelle relative relazioni tecniche si è tenuto conto anche dei suddetti infortuni. Più nel dettaglio, sono state considerate tutte le denunce di infortunio in itinere, ivi inclusi quelli occorsi nel tragitto dall'abitazione o altro domicilio (o altro domicilio dove si trovi lo studente) al luogo dove si svolge il percorso "formazione scuola-lavoro" e viceversa, con le relative spese di amministrazione.

La norma di cui al comma 2, disponendo che le convenzioni stipulate tra istituzioni scolastiche e imprese ospitanti non possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate dal documento di valutazione dei rischi (DVR) dell'impresa ospitante, consente di escludere dalle attività previste dai percorsi di formazione scuola-lavoro quelle lavorazioni classificate a rischio elevato, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività estrattive in cave e miniere, i lavori in quota e nell'edilizia, le operazioni che comportano la movimentazione di carichi pesanti, nonché le attività svolte in ambienti esposti a rischi di natura chimica o biologica. La norma ha natura ordinamentale.

L'articolo 8 dispone l'erogazione da parte dell'INAIL di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro e malattie professionali. In particolare, l'articolo 85 del D.P.R 1124/65 prevede il riconoscimento di una rendita a superstite nella misura del venti per cento (la quota si innalza al quaranta per cento nel caso di orfani di entrambi i genitori, ovvero di orfano del genitore naturale o il cui genitore superstite non abbia diritto alla rendita e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti) a favore di ciascun figlio nato nel matrimonio, nato fuori dal matrimonio o adottato, fino al diciottesimo anno di età, per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito.

Detta quota è corrisposta fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso di studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.

Al fine di realizzare una equiparazione del regime fiscale con le borse di studio erogate in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo (art. 4 legge 23/11/1998, n. 407) la norma prevede, inoltre, che la borsa di studio è esente da ogni imposizione fiscale.

Trattandosi di nuove borse di studio, tale esenzione configura una rinuncia a maggior gettito. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma prevede**,** nel limite di spesa di 26 milioni di euro annui dal 2026, per i figli del lavoratore deceduto, titolari di rendita a superstite e che abbiano lo stato di studenti ai sensi del predetto articolo 85, una integrazione della quota di rendita di propria spettanza per tutta la durata del corso di studi, nella misura fissa di 3.000 euro annui per orfani studenti di età compresa tra i 6 e i 13 anni, 5.000 euro annui per orfani studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, 7.000 euro in caso di studenti universitari, erogata annualmente in un'unica soluzione sulla base della regolarità del superamento degli esami previsti.

L'onere per l'INAIL, conseguente alla corresponsione dell'integrazione di rendita a superstiti a tutti i figli studenti viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso per tutta la durata del corso di studi, è stato stimato per un limite massimo di 26 milioni annui, indicati quali tetto di spesa, a decorrere dal 2026, ipotizzando che la variazione normativa si applichi a tutte le rendite ad orfani in vigore al 31 dicembre 2025 e alle nuove rendite con decorrenza a partire dall'entrata in vigore della norma.

Le ipotesi effettuate per lo sviluppo della spesa annuale sono le seguenti:

- rendite ad orfani studenti in vigore al 31/12/2025: 5000;
- distribuzione per classi di età delle rendite in vigore (32% per la classe "6-13 anni"; 45% per la classe "14-18 anni"; 23% per la classe"19-26 anni");
- generazione annua di nuove rendite: 500 costante nel decennio oggetto di stima;
- distribuzione per classi di età delle nuove generazioni (45% per la classe "6-13 anni"; 32% per la classe "14-18 anni"; 23% per la classe"19-26 anni");

La disposizione, dunque, prevede un tetto massimo di spesa di 26 milioni annui a decorrere dal 2026. Al fine di garantire il rispetto del limite massimo di spesa, INAIL provvede al relativo monitoraggio fornendo i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguendo un criterio cronologico, dunque, qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei già menzionati limiti di spesa, l'INAIL non procederà all'accoglimento delle ulteriori domande.

Alla copertura dei conseguenti oneri pari a 26 milioni di euro annui dal 2026 si provvede:

a) per l'anno 2026 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che si rende possibile sulla base dell'attività di monitoraggio e le conseguenti valutazione prospettiche in merito al relativo limite di spesa, senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici previsti dalla normativa vigente;
b) a decorrere dall'anno 2027, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

L'articolo 9 reca una modifica all'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogata dall'INAIL.

L'articolo 180 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riconosce al lavoratore, che abbia subìto un evento lesivo e si trovi in condizioni di accertato bisogno, la possibilità di percepire un assegno mensile di incollocabilità.

I successivi interventi normativi (articolo 10 della legge n. 248 del 1976 e articolo 1 della legge n. 29 del 2006), volti al miglioramento della tutela delle prestazioni erogate dall'Inail, stabiliscono che l'assegno venga rivalutato annualmente secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e venga erogato a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta da parte del lavoratore assicurato.

I requisiti per aver diritto alla prestazione economica sono:

a) età non superiore a 65 anni;
b) impossibilità a essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli Organismi competenti;
c) grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34% riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al T.U., per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006;
d) grado di menomazione dell'integrità psicofisica - danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all'art. 13 del d.lgs. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007.

L'importo annuo dell'assegno di incollocabilità in vigore dal 1° luglio 2025 ammonta a 3.698,76 euro (D.M. n. 52 del 18.04.2025).

Nell'ipotesi che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si elevi a 67 anni il limite massimo di età per percepire l'assegno di incollocabilità, uniformandosi all'attuale limite di età pensionabile e tenendo conto dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione sulla base della variazione della speranza di vita, si stimano gli oneri aggiuntivi per il primo decennio di applicazione 2026-2035.

La platea degli aventi diritto all'assegno di incollocabilità per ogni anno del decennio 2026-2035 è stata quantificata rilevando i percettori dell'assegno di incollocabilità distribuiti per età al 31 dicembre 2024 (ultimo dato disponibile), ai quali sono stati aggiunti i nuovi percettori che si prevede entreranno ogni anno sulla base della serie storica degli assegni erogati dall'Inail, sottraendo coloro che usciranno dal collettivo per decesso secondo le tavole di mortalità Inail sottostanti i coefficienti di capitalizzazione di cui al decreto ministeriale n. 39 del 25 marzo 2025.

La spesa annua è stata calcolata rivalutando gli importi degli assegni per il periodo oggetto di valutazione 2026-2035 secondo un'ipotesi di variazione dell'indice Istat FOI.

La tabella che segue riporta l'onere annuo aggiuntivo valutato dalla proposta di variazione normativa.

Onere annuo aggiuntivo valutato

(importi espressi in migliaia di euro)

2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
702,7	782,5	798,9	863,7	873	943,8	954	973,4	975,3	1.005,2

Le suddette valutazioni tengono conto dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione alla variazione della speranza di vita alla luce del quadro normativo vigente.

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

L'articolo 10 prevede la consultazione gratuita delle Norme Uni da parte dei diversi operatori della prevenzione (quali le imprese, i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori) e delle Pubbliche amministrazioni.

Con successive convenzioni tra Uni e INAIL sarà definito l'elenco delle norme tecniche da rendere disponibili in consultazione, nonché i contenuti e le modalità di pubblicazione del bollettino delle

norme tecniche sui siti istituzionali dei predetti enti e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli oneri da rimborsare ad UNI a copertura del mancato introito, nella misura massima annua di euro 280.000.

Agli oneri previsti nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per le iniziative di attività prevenzionale programmate dall'INAIL, **con** allocazione contabile sulla voce U.1.03.02.02.– "Missione 3 Programma 3".

La modifica al comma 1, lettera a), del presente articolo è finalizzata ad aggiornare la ormai risalente previsione normativa dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comma 5, che, ai fini della definizione dei modelli organizzativi e di gestione, prevede ancora tra gli standard tecnici la British Standard OHSAS 18001:2007, ormai da tempo abrogata; attraverso, quindi, tale innovazione la stessa è sostituita con la vigente UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 "*Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso*".

L'articolo 11 estende a decorrere dal 1° gennaio 2026 alle gestioni assicurative dell'Inail la disciplina dettata dall'articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 con riferimento alle gestioni confluite nell'INPDAP e successivamente applicata, per effetto dell'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a tutte le gestioni amministrate dall'Inps.

La disposizione rileva sulle regolazioni contabili interne fra le gestioni INAIL, risultando neutrale sul complessivo bilancio dell'Istituto. Dalla disposizione non derivano, pertanto, effetti a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12 autorizza l'INAIL a stabilizzare nei propri ruoli, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, previo espletamento di selezione comparativa riservata, il personale con contratto a tempo determinato di cui all'articolo 20-quater, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Tali contratti sono stati avviati a decorrere dal 1° novembre 2022.

La stabilizzazione opera nei confronti dei dipendenti interessati (28 medici e 66 infermieri) che abbiano maturato determinati requisiti:

a. aver lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta;
b. risultare in servizio alla data del 30 giugno 2025.

L'**articolo 13** introduce alcune disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione della attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il **comma 1** consente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di erogare al personale dipendente che svolge attività ispettiva una somma forfettaria, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione agli incarichi di missione che abbiano una durata di almeno 24 ore, alternativa a ogni altra indennità e rimborso. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che tale erogazione avviene nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Ispettorato già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive. Si precisa che tale somma potrà andare a sostituire le indennità e rimborsi previsti dall'articolo 19 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 secondo il quale "al personale di cui al comma 1 compete, per le missioni da svolgere in un Comune o in una località diversi dalla sede di servizio:

a) una indennità chilometrica nella misura indicata dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni in caso di utilizzo del mezzo proprio;

b) una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio. La misura dell'indennità è individuata, compatibilmente con le risorse disponibili, con provvedimento del direttore ed è corrisposta sulla base delle giornate di effettivo utilizzo del mezzo proprio;

c) in relazione alla sola attività di vigilanza, un'indennità oraria quantificata in euro 1,00 nel limite di 8 ore giornaliere; la misura dell'indennità può essere modificata con apposito provvedimento del direttore in relazione alle effettive disponibilità di bilancio;

d) il rimborso delle spese effettivamente e direttamente sostenute e documentate di vitto. In ogni caso, per le trasferte di durata superiore alle 8 e inferiore alle 12 ore, è riconosciuto il rimborso della spesa documentata per un pasto nel limite giornaliero di euro 22,26; per quelle di durata superiore alle 12 ore, è riconosciuto il rimborso della spesa documentata per due pasti nel limite complessivo di euro 44,26;

e) il rimborso delle spese di alloggio effettivamente e direttamente sostenute e documentate in caso di missione di durata superiore alle 12 ore;

f) il rimborso delle spese di viaggio, ivi comprese quelle relative ai mezzi di trasporto urbano, effettivamente e direttamente sostenute e documentate".

Il **comma 2** della disposizione ha natura interpretativa, in quanto chiarisce che l'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 si interpreta nel senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica anche all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Tenuto conto dell'esiguità delle procedure di recupero e l'esiguo valore in termini economici degli importi delle prenotazioni a debito nel corso dei recenti anni, si può ipotizzare in via prudenziale un onere per il mancato introito per l'Erario dovuto a titolo di contributo unificato e a titolo di altre

imposte nonché un onere dovuto a titolo di pagamento delle spese forfettarie di notifica, pari a circa 2.000 euro per l'anno 2025 (rateo di due mesi) e a circa euro 10.000 annui (importo arrotondato per eccesso) a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma **"Fondi di riserva e speciali" della missione** "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca le necessarie disponibilità.

I commi 3 e 4 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne il comma 4 - sulla base dell'obbligo imposto al precedente comma 3 di comunicazione del domicilio digitale dell'amministratore unico o dell'amministratore delegato o, in mancanza, del Presidente del Consiglio di amministrazione, anche da parte delle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane - sono previste le relative sanzioni in caso di mancata comunicazione del suddetto domicilio. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui **all'articolo 14** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le implementazioni del SIISL avverranno a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'implementazione della piattaforma SIISL sono infatti già state stanziate nel bilancio dell'INPS le risorse necessarie. Allo stesso modo, nel bilancio del Ministero del Lavoro sono presenti stanziamenti per la reingegnerizzazione delle Comunicazioni obbligatorie utili alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 comma 1.

L'articolo 14-bis apporta modifiche all'articolo 12-bis della legge n. 68 del 1999 che riguardano da un lato, i limiti alla percentuale della quota di riserva, ferma restando la quota massima già vigente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), della legge n. 68 del 1999 pari al 7% dei lavoratori occupati per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, da un altro lato, i requisiti della convenzione, prevedendo la possibilità di un distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Da ultimo, viene ampliato il novero dei soggetti che possono stipulare le convenzioni.

Non essendo apportata alcuna modifica alla disciplina sostanziale della percentuale di lavoratori con disabilità da avviare al lavoro in forza del collocamento mirato, né alla quantificazione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili o alla misura dei benefici erogabili a favore dei

datori di lavoro che assumano lavoratori portatori di disabilità, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Del medesimo tenore sono le modifiche apportate all'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, volte sia ad ampliare i soggetti con cui i servizi del collocamento mirato stipulano le convenzioni (con una sostanziale semplificazione di natura amministrativa) sia a prevedere la possibilità di un distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che non incrementa il numero dei lavoratori con disabilità da assumere ma si limita a consentire una maggiore mobilità lavorativa. Dunque, non si amplia né il numero dei beneficiari né le condizioni per accedere agli incentivi fruibili, ma si apporta una mera semplificazione amministrativa di carattere ordinamentale.

Relativamente **all'articolo 15**, lo stesso non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche alla luce della clausola di invarianza finanziari in esso contenuta. ***La definizione di linee guida adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall'INAIL, anche in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici avverrà, difatti, a risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.***

All'articolo 16, il comma 1 aggiunge all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 i commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, che destinano a diversi impieghi le risorse introitate dalle Aziende sanitarie locali a seguito dei provvedimenti sanzionatori di cui al comma 6. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a consentire un ulteriore impiego di somme già di spettanza del medesimo ente ai sensi della normativa vigente.

Le disposizioni del comma 2, che apportano modifiche all'articolo 15, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda **l'articolo 17**, il comma 1 interviene sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le modifiche introdotte dal comma 1, lettera a), sono volte a precisare che i controlli sanitari obbligatori disposti dal medico competente vanno computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva. Con riferimento alle modifiche introdotte dal comma 1, lettera b) le campagne comunicative verranno organizzate nell'ambito della programmazione ordinaria del Ministero della salute in tema di comunicazione nell'ambito delle

attività di comunicazione istituzionale, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2, la norma in parola chiarisce che la copertura finanziaria è da individuare nell'ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse all'uopo destinate. Pertanto, considerando l'invarianza delle somme complessive destinate alla predetta contrattazione, non si ravvisano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18 apporta modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Le disposizioni confermano, quindi, limitandosi a innalzare la fonte normativa quanto già previsto a normativa vigente, senza, quindi, determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ***anche al fine di definire ulteriormente l'ambito di applicazione del decreto legislativo 81 del 2008 in relazione ai volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.***

Viene chiarito l'ambito di applicazione, esplicitando che i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile, già considerati enti del terzo settore, sono annoverabili tra le organizzazioni di volontariato della protezione civile; sicché, emergendo un precetto chiarificatore della definizione di organizzazione di volontariato della protezione civile, dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 3, al fine di assicurare esigenze di regolazione uniforme, si prevede la definizione di standard uniformi con direttiva ex articolo 15 del decreto legislativo n.1 del 2018. Trattandosi di un'attività regolatoria su materia (protezione civile) già di competenza dell'autorità incaricata di definire il relativo assetto regolatorio (Presidente del Consiglio dei ministri quale autorità nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 1 del 2018, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile), dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si introduce, inoltre, un'ulteriore fase procedimentale riguardante l'iter di adozione del decreto di cui all'articolo 3-bis, comma 13, del decreto-legge n. 159 del 2025; in particolare, al fine di assicurare il coinvolgimento dei livelli di governo, anche locali, è prevista l'acquisizione, oltre che della intesa della Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto presidenziale, anche del parere della Conferenza Unificata sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

risultando la Conferenza Unificata già istituzionalmente competente a pronunciare, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sulle materie e sui compiti di interesse comune delle regioni e degli enti locali, quale deve ritenersi la protezione civile (lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono infatti componenti del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018).

Inoltre, il comma 13-bis mira a circoscrivere l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, in relazione ai volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, alla stregua della differente natura giuridica del rapporto di volontariato rispetto a quello di lavoro. Dalla disposizione, pertanto, attesa la sua portata chiarificatrice – in funzione escludente – dell'ambito di applicazione di precetti vigenti, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi dal 13-ter al 13-quinquies introducono uno specifico impianto sanzionatorio per le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.

Il comma 13-sexies disciplina l'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies rinviando a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. La disposizione, limitandosi a confermare la competenza di accertamento e di irrogazione della sanzione in capo alle autorità e agli organi istituzionalmente deputati a garantire il rispetto delle disposizioni di tutela della salute e della sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, non è idonea a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo provvedervi le autorità e gli organi competenti nell'esercizio delle ordinarie funzioni di istituto.

L'articolo 19, al comma 1, lett. a) espunge dal comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 il termine finale, fissato al 31 ottobre 2025, dei contratti a tempo determinato stipulabili dalle regioni e dalle province autonome nonché dal Dipartimento della protezione civile per interventi concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili nell'ambito del PNRR, prevedendo una durata massima complessiva di tre anni per ciascun contratto.

Il comma 1, lett. b) mediante l'introduzione dei commi dal 701-*bis* al 701-*sexies* consente, limitatamente alle unità indicate nella tabella seguente e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, la proroga per la durata massima di trentasei mesi per ciascun contratto,

la stipula di nuovi contratti per sostituzione di personale cessato anticipatamente e due procedure di stabilizzazione mediante riserva di posti non superiore al cinquanta per cento di quelli disponibili, nell'ambito di apposite procedure concorsuali.

REGIONE	**Unità**
ABRUZZO	1
BASILICATA	1
EMILIA-ROMAGNA	13
FRIULI VENEZIA GIULIA	24
LIGURIA	6
TOSCANA	9
UMBRIA	1
VENETO	2
TOTALE	**57**

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-bis, limitandosi a prevedere l'inserimento dell'allegato G-bis alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il comma 2, limitandosi ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento derivanti dall'introduzione del comma 701-*ter*, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 dispone, al comma 1, oltre il termine massimo di 24 mesi previsto dal decreto legislativo n. 1 del 2018, la proroga, al 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, nonché per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca.

Per l'emergenza in oggetto, con la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 settembre 2025, è stato da ultimo assegnato un importo di euro 131.400.000 per l'avvio degli interventi più urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 1/2018. Alla data del 24 ottobre 2025 il Commissario

delegato non ha presentato un piano degli interventi urgenti a valere su tali risorse da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

Ne consegue che le azioni di competenza di protezione civile sono ancora *in itinere* e pertanto sussistono condizioni straordinarie per le quali è possibile procedere, in via eccezionale, a una limitata proroga della vigenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, anche al fine di consentire l'attuazione del Piano degli interventi di rischio residuo con le deroghe e le semplificazioni del quadro normativo che la condizione di "stato di emergenza" consente.

La proroga non comporta quindi oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvede a valere sulle risorse già stanziate per il contesto emergenziale.

L'articolo 20-bis contiene una clausola di salvaguardia circa l'applicazione delle disposizioni del decreto in esame e dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

15/12/2025

Daria Perrotta

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 66

5-04807 Toni Ricciardi: Iniziative volte a eliminare le disparità di trattamento fiscale tra pensionati pubblici e privati residenti all'estero 66

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 68

5-04808 De Palma: Criticità relative al regime sanzionatorio applicabile ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica degli incassi giornalieri in caso di errata indicazione del mezzo di pagamento 67

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 69

5-04809 Alifano: Chiarimenti sulle somme escluse dal reddito imponibile dei lavoratori dipendenti, con particolare riferimento alle prestazioni di cura e assistenza dei figli fino al quattordicesimo anno di età 67

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 71

5-04810 Cavandoli: Chiarimenti in ordine al perimetro dei soggetti cessionari di crediti cartolarizzati deteriorati 67

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 73

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Stefano CANDIANI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano CANDIANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Segnala infine che l'interrogazione 5-04808 De Palma è stata sottoscritta anche dalla deputata Boscaini.

5-04807 Toni Ricciardi: Iniziative volte a eliminare le disparità di trattamento fiscale tra pensionati pubblici e privati residenti all'estero.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), nel ringraziare la sottosegretaria, si dichiara da un lato soddisfatto per la presa d'atto del problema, dall'altro insoddisfatto per l'assenza di una proposta risolutiva. Invita, dunque, la rappresentante del Governo ad intervenire fattivamente, come già più volte fatto in passato, per alleviare la condizione

di quei pensionati italiani residenti all'estero, costretti, di fatto, a subire una doppia imposizione, con una sostanziale e gravosa decurtazione delle somme loro spettanti. Auspica, in conclusione, un intervento tempestivo dell'Esecutivo, assicurando al contempo la sua massima cooperazione anche nell'individuazione degli strumenti che si riterranno più opportuni per fronteggiare la prospettata diseguaglianza.

5-04808 De Palma: Criticità relative al regime sanzionatorio applicabile ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica degli incassi giornalieri in caso di errata indicazione del mezzo di pagamento.

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE), nel ringraziare la sottosegretaria, rileva come dalla risposta fornita emerga che per la correzione di meri errori materiali da parte dell'operatore interessato si conferma nella sostanza la stessa procedura attualmente in vigore.

5-04809 Alifano: Chiarimenti sulle somme escluse dal reddito imponibile dei lavoratori dipendenti, con particolare riferimento alle prestazioni di cura e assistenza dei figli fino al quattordicesimo anno di età.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Enrica ALIFANO (M5S) si dichiara assolutamente insoddisfatta dalla risposta dell'Esecutivo, che si limita a riproporre quanto già chiarito dall'Agenzia delle entrate senza, invece, fare ulteriori passi avanti nel merito della questione.

Rammenta come oggi, in Italia, una donna su cinque lasci il lavoro dopo il primo figlio, e come circa il 72,8 per cento delle dimissioni di neogenitori coinvolga per l'appunto le donne. Ricorda, inoltre, che nel 2024 il tasso di natalità è stato di 1,18 figli per donna, cifra addirittura più bassa del minimo storico registrato nel 1995, dati senz'altro ben noti anche ai colleghi che fanno parte della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto.

Evidenzia, poi, che negli ultimi anni l'evoluzione della piramide demografica appare mutata: la maggior parte della popolazione italiana è oggi costituita da persone nate intorno agli anni Sessanta – che attualmente hanno tra i 50 e i 60 anni – mentre la base della piramide, formata dai cittadini più giovani, si va sempre più restringendo. A suo parere occorre promuovere politiche per la natalità e interventi di sostegno alle famiglie, evidenziando come l'interrogazione da lei presentata intenda giustappunto perseguire tali scopi.

Esprime rammarico per l'appiattimento del Governo sull'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, ribadendo che avrebbe auspicato una posizione di maggiore apertura sul tema.

5-04810 Cavandoli: Chiarimenti in ordine al perimetro dei soggetti cessionari di crediti cartolarizzati deteriorati.

Laura CAVANDOLI (LEGA), intervenendo in videoconferenza, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Laura CAVANDOLI (LEGA), replicando, prende atto della risposta dell'Esecutivo.

Stefano CANDIANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

5-04807 Toni Ricciardi: Iniziative volte a eliminare le disparità di trattamento fiscale tra pensionati pubblici e privati residenti all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare la disciplina prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, ratificata dalla legge n. 459 del 1992, fanno presente come vi sia un diverso regime di tassazione per i pensionati stabilmente residenti all'estero in ragione della natura, pubblica o privata, della pensione percepita.

Infatti, in base a detta Convenzione, se le pensioni derivanti da lavoro privato sono tassate esclusivamente nel Paese di residenza del soggetto, quelle pubbliche restano, viceversa, tassate nello Stato che le eroga, con ciò determinando una disparità di trattamento tra contribuenti che risiedono all'estero e che hanno svolto carriere lavorative diverse.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere se si « intenda promuovere (...) una revisione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e adottare iniziative normative per modifiche della disciplina volte ad assicurare un trattamento fiscale equo tra pensionati pubblici e privati residenti all'estero, evitando disparità non più coerenti con i principi di uguaglianza e con l'attuale quadro europeo della mobilità dei lavoratori ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come noto, l'obiettivo generale della tipologia di convenzioni qui in rilievo risiede nell'eliminazione della doppia imposizione attraverso la ripartizione tra i due Stati contraenti dei diritti impositivi. Il singolo assetto regolatorio riflette, peraltro, la specificità delle relazioni storiche, economiche e sociali bilaterali tra gli Stati contraenti. D'altra parte, possono legittimamente sussistere dei trattamenti diversi nella legislazione interna degli Stati nazionali, ciascuno dei quali assoggetta a imposizione i redditi da pensione in base alla propria legislazione domestica. In ogni caso, ove gli Stati contraenti sono anche Paesi membri dell'Unione europea, la ripartizione della potestà impositiva avviene nel pieno rispetto delle libertà fondamentali di cui ai Trattati.

Premesso quanto sopra, si fa presente che il differente trattamento dei pagamenti pensionistici privati (ex articolo 18) e pubblici (ex articolo 19) è coerente con il Modello OCSE di Convenzione fiscale, modello largamente accettato nelle relazioni tra Stati, cui pure il trattato italo-tedesco si ispira. In particolare, il Commentario al Modello OCSE, relativamente all'articolo 19, evidenzia come l'imponibilità nello Stato della fonte inizialmente rispondeva a esigenze di cortesia internazionale e di rispetto reciproco tra Stati sovrani. Lo stesso Commentario sottolinea inoltre che il principio secondo cui la potestà impositiva spetta esclusivamente allo Stato che eroga il reddito è stato recepito in un numero così elevato di convenzioni stipulate tra gli Stati membri dell'OCSE da potersi considerare ormai consolidato a livello internazionale. Viene infine chiarito che le pensioni corrisposte agli ex dipendenti pubblici sono, ai fini fiscali, assimilate ai salari o agli stipendi percepiti dagli stessi lavoratori durante il periodo di servizio attivo.

In considerazione di quanto sopra – in particolare riguardo al quadro della normativa convenzionale consolidata sia a livello della rete italiana dei trattati di specie sia a livello internazionale più generale – non sembrerebbero sussistere ragioni di carattere tecnico a sostegno della necessità di modificare i criteri di ripartizione pattizia della potestà impositiva con riguardo alle pensioni percepite dai lavoratori pubblici.

ALLEGATO 2

5-04808 De Palma: Criticità relative al regime sanzionatorio applicabile ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica degli incassi giornalieri in caso di errata indicazione del mezzo di pagamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno presente come, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento, abbia provveduto a fornire le regole che gli esercenti, a partire dal 1° gennaio 2026, dovranno seguire per garantire l'integrazione tra registratori telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronici.

Secondo quanto stabilito, anche all'esito del confronto con le associazioni di categoria, tale collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi sarà effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili sul sito dell'Agenzia.

Soggiungono che il possibile disallineamento – dovuto ad esempio a una mera irregolarità formale – potrebbe comportare un effetto sanzionatorio automatico e, pertanto, chiedono di sapere se « non (si) ritenga opportuno, in presenza della congruità dei totali, sopprimere o ridurre fortemente la sanzione descritta in premessa ovvero consentire la possibilità di correggere gli errori entro un tempo congruo ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 74, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (LB 2025), ha sostituito il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, prevedendo che: « La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento *hardware* o *software* mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. ».

Il successivo comma 75 ha, poi, novellato l'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, il cui comma 2-*quinquies* ora prevede che: « Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. ».

Alle disposizioni di cui sopra è stata data attuazione mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 424470 del 31 ottobre 2025, nel quale sono state definite le modalità operative di collegamento tra lo strumento *hardware* o *software* mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici, e lo strumento mediante il quale sono registrati e memoriz-

zati i dati dei corrispettivi; sono state definite, inoltre, le modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici.

Fermo restando quanto premesso, si segnala che nelle ipotesi in cui sia tempestivamente riscontrata la non corretta indicazione del mezzo di pagamento utilizzato (dovuta ad un errore incolpevole dell'operatore o ad una diversa volontà del cliente), a legislazione vigente è già possibile procedere all'annullamento del documento commerciale con l'indicazione errata delle modalità di pagamento, seguendo la procedura ad *hoc* prevista per correggere gli eventuali errori commessi all'atto della certificazione del corrispettivo ed emissione del documento commerciale. Ciò al fine di evitare l'emergere di irregolarità contabili e fiscali e l'irrogazione delle relative sanzioni fisse in virtù di errori materiali da parte dell'operatore.

ALLEGATO 3

5-04809 Alifano: Chiarimenti sulle somme escluse dal reddito imponibile dei lavoratori dipendenti, con particolare riferimento alle prestazioni di cura e assistenza dei figli fino al quattordicesimo anno di età.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa l'articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo il quale tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo specifiche deroghe, costituiscono reddito di lavoro dipendente. In particolare, la lettera *f-bis)* del comma 2 dello stesso articolo esclude dall'imposizione fiscale le somme e i servizi fruiti per prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione.

Gli Interroganti osservano, poi, che l'Agenzia delle Entrate limita il regime agevolato per i rimborsi di *baby-sitting* ai soli servizi inclusi nei piani dell'offerta formativa scolastica, creando una disparità di trattamento tra i servizi educativi scolastici e quelli forniti al di fuori delle scuole. Assumono, al contrario, che la norma disegni un perimetro più ampio, includendo anche i servizi educativi e di cura che sostengono la crescita e l'organizzazione familiare al di fuori del contesto scolastico.

Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono di sapere « se non (si) ritenga opportuno uscire dalla contraddizione in cui permane la politica fiscale dell'Esecutivo in carica, e con quali modalità intenda farlo, al fine di dare un reale sostegno ai lavoratori dipendenti e alle loro famiglie, anche attraverso iniziative di carattere normativo di competenza finalizzate a chiarire la natura non punitiva dell'imposizione fiscale citata in premessa, escludendo dal reddito da lavoro dipendente le prestazioni dei servizi di cura, assistenza e custodia dei figli fino al quattordicesimo anno di età ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Secondo l'articolo 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente « tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro ». Tale disposizione stabilisce il principio di onnicomprensività che determina l'attrazione alla formazione del reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51 del TUIR.

La lettera *f-bis)* dell'articolo 51, comma 2, come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone, in particolare, che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente « le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari ».

L'Agenzia delle entrate è più volte intervenuta per interpretare la disposizione da ultimo citata, chiarendone la portata applicativa.

In particolare, con la circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 2.2, è stato precisato che le modifiche che hanno interessato la disposizione in commento (nello specifico, quelle apportate dall'articolo 1, comma 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono principalmente volte ad am-

pliare e meglio definire i servizi di educazione ed istruzione fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico, che nella precedente formulazione della norma erano limitati alle « prestazioni per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche », e che il nuovo testo normativo consente di « comprendere tra i servizi di istruzione ed educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne, precedentemente escluse in quanto non contemplate e, inoltre, sostituisce la locuzione "colonie climatiche", ormai desueta, con "centri estivi e invernali" e ludoteche ». Inoltre, con il medesimo documento di prassi, l'Agenzia ha ritenuto riconducibili alla norma anche « il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite distruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l'offerta anche sotto forma di rimborso spese di servizi di *baby-sitting* ».

Sempre con riferimento all'ambito di applicazione della predetta deroga, prevista dalla citata lettera *f-bis),* si osserva che nella risposta a interpello dell'Agenzia n. 144 del 2024 è stato chiarito che la stessa « riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell'ambito scolastico e formativo, compresi i relativi "servizi integrativi" » e che, pertanto, i rimborsi di spese sostenute per attività sportive praticate dai familiari possono essere esclusi dal reddito solo se riferiti ad attività sportive « svolte nell'ambito di "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica" ».

In linea con il citato orientamento, con la risposta fornita al quesito di Telefisco 2025, è stato precisato che anche per i servizi di *baby-sitting* sia possibile fruire del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente sempreché i suddetti servizi siano resi nell'ambito di « iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica ». Con la citata risposta si è voluto, quindi, chiarire che è possibile riconoscere il regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente anche per il rimborso del servizio di *baby-sitting*, purché lo stesso – in connessione con il principio regolatorio che regge la deroga – costituisca un servizio integrativo connesso al servizio educativo e di istruzione fornito dalla scuola.

ALLEGATO 4

5-04810 Cavandoli: Chiarimenti in ordine al perimetro dei soggetti cessionari di crediti cartolarizzati deteriorati.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

in ordine al quesito posto, sentiti i competenti Uffici nonché la Banca d'Italia, comunico quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 53 del 2015 [(1)], l'acquisto di crediti a titolo oneroso, se effettuato nei confronti del pubblico (ossia verso terzi e con carattere di professionalità), è considerato una forma di attività di concessione di finanziamenti. Tale attività è riservata per legge alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB) [(2)], soggetti a requisiti prudenziali e organizzativi « equivalenti » a quelli delle banche.

Nel rispetto delle relative discipline, l'acquisto di crediti è consentito anche ad altri soggetti espressamente abilitati dalla legge, quali fondi di investimento, società veicolo di cartolarizzazione *(special purpose vehicle* – SPV) e società titolari della licenza prevista dall'articolo 115 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) [(3)].

Con il recepimento della Direttiva UE 2021/2167, avvenuto in Italia con il decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116 [(4)], è stata liberalizzata l'attività di acquisto di crediti classificati in sofferenza originati da banche o da altri soggetti abilitati in Italia all'attività di concessione di finanziamenti.

La liberalizzazione riguarda anche l'acquisto di crediti in sofferenza ceduti da società veicolo nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

Resta invece ferma la riserva di attività per i crediti diversi dalle sofferenze (es. crediti *in bonis* o altre categorie di deteriorati).

A partire dall'8 marzo 2025 – data di applicazione delle « Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza » dettate dalla Banca d'Italia – l'acquisto di crediti in sofferenza di natura finanziaria è liberamente esercitabile.

Anche soggetti diversi dagli intermediari vigilati possono acquistare tali crediti nell'ambito della propria attività commerciale o professionale. In questi casi, tuttavia, l'acquirente è tenuto a nominare, per la gestione dei crediti, uno dei seguenti soggetti:

una banca;

un intermediario iscritto all'albo ex articolo 106 Testo Unico Bancario – TUB;

un gestore di crediti in sofferenza autorizzato ai sensi dell'articolo 114.6 TUB;

un gestore di crediti dell'Unione europea operante in Italia ai sensi dell'articolo 114.9 TUB.

L'obbligo di nominare un soggetto vigilato non si applica ai soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale (ad esempio banche, intermediari ex articolo 106 TUB, gestori ex articolo 1, comma 1, lettera *q-bis)* per conto degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio – OICR di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k)* del

---

(1) Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 n. 53, recante « *Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130* ».

(2) Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

(3) Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

(4) II decreto legislativo n. 116 del 2024 è rubricato: « *Recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE* ».

TUF [5] da essi gestiti), che possono gestire in proprio i crediti acquistati nell'ambito della loro operatività.

I medesimi obblighi si applicano anche quando l'acquirente è residente in uno Stato diverso dall'Italia e acquista crediti verso debitori aventi sede in Italia.

In relazione a quanto precede, si conferma che, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge, nell'ordinamento italiano, l'attività di acquisto di crediti deteriorati diversi dalle sofferenze è riservata agli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia.

I soggetti privati non professionali possono acquistare esclusivamente crediti in sofferenza di natura finanziaria, nel rispetto delle norme di cui al Capo II del Titolo V del TUB, in particolare nominando per l'attività di gestione uno dei soggetti indicati nell'articolo 114.3 TUB.

---

(5) Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 75

5-04813 Manzi: Sulla possibile adozione di un'unica graduatoria nazionale per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e iniziative per la revisione normativa delle modalità di accesso a tali corsi 75

5-04811 Tassinari: Iniziative per garantire che le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia rispondano agli obiettivi di qualità e meritocrazia 77

5-04814 Piccolotti: Iniziative per il riconoscimento del diritto al collocamento in aspettativa senza assegni e all'indennità di disoccupazione mensile dei titolari di incarico di ricerca . 79

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04813 Manzi: Sulla possibile adozione di un'unica graduatoria nazionale per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e iniziative per la revisione normativa delle modalità di accesso a tali corsi.

Irene MANZI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando come il gruppo del Partito Democratico, sin dallo svolgimento del primo appello, avesse chiesto al Ministro Bernini di riferire alla Commissione su quali fossero gli intendimenti del Governo in ordine alla possibile adozione di un'unica graduatoria nazionale per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia ed alla possibile revisione delle modalità di accesso a tali corsi.

Ribadisce, quindi, l'importanza di ottenere una risposta dal Governo dal momento che, dopo lo svolgimento la settimana scorsa del secondo appello, alcune indiscrezioni giornalistiche hanno fatto trapelare alcune possibili intenzioni del Governo nel fare fronte a quella che ritiene una sorta di tempesta perfetta che si è abbattuta sulle modalità di svolgimento degli esami conclusivi del cosiddetto semestre filtro, per via degli annunciati ricorsi collettivi da parte degli studenti.

Chiede, pertanto, se il Ministero dell'università e della ricerca abbia intenzione, come ventilato da alcuni organi di stampa, di operare una revisione complessiva delle modalità di selezione recentemente introdotte, alla luce delle numerose complica-

zioni emerse, ribadendo che a suo parere esse non hanno in alcun modo eliminato il meccanismo del cosiddetto numero chiuso.

Il Ministro Anna Maria BERNINI risponde all'interrogazione in titolo ringraziando l'onorevole Manzi per l'interrogazione presentata. Preliminarmente, fa presente che nella giornata di domani risponderà alle interrogazioni che saranno presentate in Assemblea e di aver chiesto di poter rendere un'informativa nella giornata di giovedì, al fine di non dover condensare in una risposta di pochi minuti le spiegazioni che afferma di dovere al Parlamento e a tutto il Paese in maniera molto più compiuta.

Riguardo alle indiscrezioni comparse su alcuni organi di stampa, riprese ed amplificate dai *social media*, dichiara che non è vero che i candidati abbiano copiato e che le prove d'esame sono state eccessivamente difficili, sottolineando come tutto ciò sarà osservato quando si concluderà, il 28 febbraio 2026, il semestre aperto.

Venendo alle domande poste dall'onorevole Manzi, rileva come i voti del primo appello si compongono con i voti del secondo appello per formare la graduatoria nazionale. Ribadisce che i voti del primo appello sono già noti, che chi ha fatto il primo appello poteva sostenere anche il secondo appello, che il 23 dicembre saranno noti anche i dati e i voti del secondo appello e che entro gennaio sarà compilata una graduatoria che sarà formata sulla base dei voti ottenuti dagli studenti.

Dichiara, quindi, che non saranno necessarie tre sufficienze perché le università, che avranno destinato gli studenti sulla base delle loro richiesta, faranno in modo di far compensare eventuali insufficienze mediante lo strumento dei debiti formativi, vigenti dal 2004, che il Governo ritiene di applicare per rendere questa riforma, per quanto possibile, equa. Afferma, inoltre, che la graduatoria nazionale sarà formata senza lasciare posti vacanti per gli studenti.

Ritiene che la riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, imperniata sul semestre aperto, non si sia rivelata affatto un fallimento poiché essa ha consentito di trasformare candidati a un *quiz* selettivo, che li escludeva dalla possibilità di frequentare l'università, in studenti universitari senza perdere un anno di studi. Sottolinea, quindi, come il primo settembre 2025 circa 55.000 studenti universitari abbiano aperto il loro fascicolo formativo universitario, dando esami e accumulando crediti formativi, e come 24.026 di questi studenti entreranno nella graduatoria nazionale per proseguire il corso universitario di studi in medicina e chirurgia mentre gli altri studenti hanno già scelto i corsi di laurea affini ove potranno proseguire gli studi, nell'applicazione di un principio di conservazione che sta alla base della riforma.

In conclusione, ricorda che la riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ha avuto la sua prima applicazione proprio quest'anno accademico e ribadisce come essa sia perfettibile.

Dichiara di non avere l'intenzione di dimostrare che questa sia la riforma migliore del mondo e che il Governo la sta applicando sulla base dei principi di inclusività, conservazione, democrazia al fine di dare più studenti alle università e più opportunità agli studenti, come si potrà verificare il 28 febbraio 2026 quando il semestre aperto sarà concluso.

Irene MANZI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo.

In primo luogo, dichiara che se è vero che la riforma in questione sta avendo la sua prima applicazione quest'anno accademico è però altrettanto vero che tale attuazione sta avvenendo a discapito degli studenti, delle famiglie ed anche delle stesse università che si sono trovate a dover gestire situazioni complesse.

Nel rivelare di aver monitorato le segnalazioni arrivate da numerosi studenti e da famiglie sul corretto svolgimento delle prove d'esame, ricordando che esse sono state superate da una percentuale molto ridotta di studenti, pari al 15 per cento nel primo appello per la prova di fisica, osserva che quello che il Partito Democratico ha sempre cercato di evidenziare è l'estrema confusione che c'è stata nello svolgimento

della prima fase delle prove, in attesa di conoscere la prossima settimana il risultato delle seconde.

Inoltre, con riferimento al recupero delle insufficienze da parte degli studenti, domanda come il Governo ed il Ministero dell'università e della ricerca lo garantiranno, auspicando in un'ottica propositiva che gli elementi problematici saranno risolti. A tale proposito, chiede quando e come partiranno i corsi di recupero, come essi saranno realizzati per assicurare la trasparenza ed evitare possibili iniquità. Ritiene, infatti, che vi sia un problema da risolvere anche per coloro che hanno superato la prima prova con un voto non molto alto e che per poter conseguire una posizione più favorevole nella graduatoria nazionale hanno sostenuto anche la seconda prova e cioè se tali studenti potranno scegliere tra l'uno e l'altro voto.

Reputa che la riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia necessiti di una profonda revisione perché in queste condizioni non ha in alcun modo garantito gli studenti, le famiglie né le stesse università, auspicando che il Governo possa chiedere scusa per come si sono svolte le prove d'esame fino ad ora. Afferma che il Governo dovrebbe incontrarsi con le università e le associazioni studentesche per modificare i contenuti della riforma visto che, come riconosciuto anche dallo stesso Ministro Bernini pochi giorni fa, questa riforma non ha affatto eliminato quelle realtà private che organizzano corsi di formazione a pagamento per preparare gli studenti ad affrontare le prove d'esame.

In conclusione, nel ritenere che il Governo abbia lasciato soli gli studenti e le università, afferma che si pone altresì la questione di come le università stesse riusciranno a garantire le prove ed un'adeguata formazione con un numero molto ampio di studenti.

5-04811 Tassinari: Iniziative per garantire che le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia rispondano agli obiettivi di qualità e meritocrazia.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo, affermando come le presunte irregolarità, che hanno avuto eco sulla stampa, si sono rivelate, a seguito di tempestiva verifica da parte del Ministero dell'università e della ricerca con gli atenei interessati, del tutto infondate e utilizzate in via strumentale, a discapito della serenità degli studenti.

Nel rilevare una certa difficoltà nello svolgimento delle prove che appare gestibile mediante lo studio e l'approfondimento dei programmi svolti nell'ambito del semestre aperto e in linea con le difficoltà proprie di un percorso di selezione di alto livello e congruenti con gli obiettivi formativi stabiliti dalla riforma, domanda quali interventi residuano per il compimento di tutte le attività e le procedure relative al semestre aperto. In particolare, in relazione agli esiti delle prove di esame dei due appelli svolti, chiede quali iniziative il Ministero intenda eventualmente adottare affinché il nuovo sistema di selezione risponda pienamente agli obiettivi di qualità e meritocrazia, senza compromettere l'accesso alla professione medica.

Il Ministro Anna Maria BERNINI risponde all'interrogazione in titolo, dichiarando di non voler ritornare sulle questioni già evidenziate nella risposta all'interrogazione dell'onorevole Manzi e di volersi concentrare su alcuni aspetti sottolineati dall'onorevole Tassinari.

Innanzitutto, ritiene che la confusione più che mediatica è stata soprattutto inevitabilmente *social*, dal momento che le giovani generazioni leggono le notizie sui *social media* formandosi la convinzione che i compiti fossero stati copiati. Rileva che, in realtà, il Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico dell'Italia Nord Orientale (CINECA) che gestisce la parte informatica con l'aiuto di *Amazon* ha verificato che solo due compiti sono stati messi in rete dopo la fine delle prove d'esame e che quello che era stato indicato come un elemento patologico, cioè la ricerca da parte

degli studenti di alcune frasi che corrispondevano a frasi contenute nelle domande, è stata fatta dalle due del pomeriggio in poi quando ormai gli studenti avevano terminato la prova. Tale verifica consente di escludere che gli studenti abbiano copiato male visto che le prove d'esame non hanno avuto un particolare successo.

Riguardo al non strepitoso esito delle prove d'esame, riconosce che fisica è risultata una materia ostica e dichiara che su quest'aspetto il Ministero dell'università e della ricerca dovrà certamente confrontarsi con le università, dovendosi muovere tra la necessità di dare un'omogeneità nazionale a questo concorso attraverso una graduatoria e il rispetto rigoroso dell'autonomia dei singoli atenei, sul quale rivendica di essersi sempre spesa. Ricorda, quindi, che le domande non sono state predisposte dagli uffici del MUR, ma da una commissione di professori universitari che ha anche predisposto il *syllabus* preparatorio, che è stato pubblicato su *universitaly* grazie ad una piattaforma gestita dall'Università degli studi di Roma « La Sapienza » e consorziata con altre 44 università per fare simulazioni a partire da luglio 2025 ed aiutare gli studenti ad abituarsi ai *test*, che non sono più *test* di ammissione ma esami di profitto.

Nel ribadire che l'impianto della riforma è, come tutte le cose, perfettibile sottolinea che non è vero che gli studenti che hanno frequentato il semestre aperto hanno perso un anno di studi, come sostengono alcune *fake news*, perché essi stanno accumulando crediti formativi, hanno avuto materiali gratuitamente a disposizione, essendo stati chiesti loro solo 250 euro di anticipo delle tasse universitarie, con la possibilità di iscriversi a due corsi di laurea: in medicina e ad un corso affine, di scegliere diverse sedi e soprattutto hanno avuto modo attraverso due appelli d'esame di continuare a formarsi, cosa che potranno continuare a fare fino al 28 febbraio 2026.

Infine, ricollegandosi ad un'osservazione dell'onorevole Manzi, rileva che esiste un criterio per il recupero dei debiti formativi che fa capo all'autonomia delle singole università affinché gli studenti con insufficienze recuperino le proprie lacune entro il 28 febbraio 2026, visto che all'avvio del secondo semestre, il primo marzo 2026, ciascuno di loro dovrà essere già iscritto al semestre e alla sede di appartenenza.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), replicando, si dichiara pienamente soddisfatta delle puntualizzazioni ricevute, ringraziando il Ministro Bernini per l'estrema chiarezza e l'esauriente risposta fornita.

In primo luogo, esprime a nome del gruppo di Forza Italia solidarietà al Ministro, agli studenti e alle loro famiglie, il cui impegno e serenità sono stati ingiustamente messi a repentaglio da una campagna mediatica *social* costruita su *fake news*. Ritiene fondamentale che le istituzioni reagiscano con la trasparenza dimostrata, difendendo il processo formativo da chi tenta di screditare la riforma per interessi di parte, come le *lobbies* dei ricorsi.

In secondo luogo, esprime a nome del gruppo di Forza Italia vivo apprezzamento per la coerenza fin qui dimostrata nella visione complessiva che il Ministro oggi conferma. Sottolinea come fin dai primi momenti di ideazione, questa riforma sia stata, infatti, presentata come un processo evolutivo, progressivo e dinamico, non chiuso.

Ribadisce che questo approccio, che si basa sull'analisi dei risultati sul campo come quelli emersi dalla prova di fisica, è l'unico modo per venire incontro allo sforzo supplementare richiesto a questa generazione di candidati medici, giovani pionieri delle nuove regole. Ritiene che, come si recepisce chiaramente dalle parole del Ministro, non si stia parlando di un'eventuale sanatoria, ma di una necessaria manutenzione evolutiva che non deroga al merito, ma semmai lo contestualizza nella complessità di una prima applicazione normativa.

Afferma che l'obiettivo di non lasciare posti vacanti e di non espellere dal sistema studenti capaci è ben perseguito con la possibilità di prevedere forme di integrazione per i crediti mancanti, la quale appare proprio una forma di possibile implementazione che, in ambito accademico e

universitario, rientrerebbe tra quelle idonee a consentire di assicurare che la qualità del sistema e le aspirazioni dei ragazzi procedano di pari passo.

5-04814 Piccolotti: Iniziative per il riconoscimento del diritto al collocamento in aspettativa senza assegni e all'indennità di disoccupazione mensile dei titolari di incarico di ricerca.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo rilevando come la normativa vigente non riconosca il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni e all'indennità di disoccupazione mensile in favore dei titolari di incarichi di ricerca, creando una disparità con il regime giuridico previsto per gli assegni di ricerca.

Domanda, pertanto, quali iniziative il MUR intenda intraprendere, anche sul piano normativo, affinché il collocamento in aspettativa e la Dis-Coll vengano riconosciuti anche ai titolari di incarico di ricerca.

Il Ministro Anna Maria BERNINI risponde all'interrogazione in titolo affermando di ritenerla particolarmente utile perché effettivamente sussiste un divario normativo tra le due forme contrattuali che deve essere chiarito.

Al riguardo, ricorda che il contratto di ricerca è stato introdotto nella scorsa legislatura come unico contratto possibile per i ricercatori universitari fino a che, nel 2025, il Parlamento ha affiancato gli incarichi di ricerca e gli incarichi *post-doc*. Osserva che, nonostante siano state introdotte tali nuove forme contrattuali, il contratto principale rimane il contratto di ricerca che il Governo Meloni ha sbloccato, superando uno stallo nella contrattazione collettiva, e finanziato con circa 40 milioni di euro con l'adesione di tutte le università. Afferma che è stato così aperto un contenitore che può essere ancora alimentato, ribadendo l'importanza di questo risultato dal momento che nel 2022 il contratto di ricerca era ad invarianza finanziaria cioè a 0 euro.

Con riferimento alla questione dell'indennità di disoccupazione, dichiara che essa è già risolta sul piano sostanziale poiché la norma che disciplina tale indennità risale a dieci anni fa, essendo ovviamente precedente all'introduzione degli incarichi di ricerca, e quindi non la prevede. Per fugare ogni dubbio interpretativo, afferma che il MUR ha sollecitato l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) all'interpretazione della normativa in materia d'indennità di disoccupazione ottenendo con la circolare numero 142 del 2025 un chiarimento inequivoco circa il fatto che gli incarichi di ricerca rientrano pienamente nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quindi nella tutela offerta dall'indennità di disoccupazione.

Per quanto attiene al tema dell'aspettativa, dichiara che è invece opportuno avviare un percorso più chiaro di quello finora intrapreso osservando che gli incarichi di ricerca sono stati volutamente ideati come uno strumento flessibile e non come un contratto di lavoro subordinato, che quindi è per sua natura compatibile anche con lo svolgimento di altre attività professionali e lavorative nei limiti dei regolamenti e dei bandi adottati dalle singole università. Afferma che l'assenza di una previsione automatica di collocamento in aspettativa non costituisce perciò una dimenticanza ma una scelta coerente con l'impianto della riforma.

Ferme restando tali considerazioni, dichiara che non c'è nessuna chiusura ideologica da parte del MUR riguardo al tema dell'aspettativa, ricordando come il Ministero abbia più volte deciso di intervenire sul contratto di ricerca nell'ambito della contrattazione sindacale. Nel rivelare che il MUR incontrerà nuovamente le organizzazioni sindacali per confrontarsi oltre che sul contratto di ricerca anche sulle due nuove forme contrattuali recentemente introdotte, che non erano oggetto della contrattazione sindacale ma che sono state comunque sottoposte all'attenzione ed alla valutazione dei sindacati, visto che la riforma del pre-ruolo è recente e sta già dimostrando di funzionare, dichiara di essere disposta ad esaminare eventuali ulteriori esigenze di affinamento all'interno della contrattazione sindacale, compresa

quella relativa alle tasse, qualora esse dovessero emergere.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), replicando, accoglie positivamente la disponibilità del Ministro Bernini ad affinare gli strumenti che servono a rendere più efficaci queste formule contrattuali, ringraziandola di questo.

Ritiene però doveroso sottolineare la propria contrarietà all'utilizzo di queste forme contrattuali precarie perché esse non garantiscono stabilità né sul piano di un'adeguata retribuzione né sul piano del diritto alla contribuzione pensionistica e ad altri strumenti di *welfare* che sono fondamentali per consentire che una generazione di ricercatori e ricercatrici possa vivere con alcune certezze e sicurezze, le quali possono anche favorire la loro permanenza in Italia invece di emigrare in altri Paesi dove le condizioni contrattuali sono migliori.

Pur accogliendo con favore la possibilità per i titolari di incarichi di ricerca di ricevere l'indennità di disoccupazione e la disponibilità a ragionare sull'aspettativa, ribadisce come gli incarichi di ricerca e gli incarichi *post-doc* favoriscano la precarizzazione della ricerca italiana e costituiscano un limite allo sviluppo economico dell'Italia intera.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che lo svolgimento dell'interrogazione 5-04812 Caso non avrà luogo per l'impossibilità del presentatore di partecipare alla seduta odierna. Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (AsviS), in videoconferenza, di rappresentanti del Centro studi investimenti sociali (Censis), di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in videoconferenza, di Massimo Nunziata, professore associato di diritto amministrativo, di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Architettura, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia 81

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

Audizione informale di rappresentanti dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (AsviS), in videoconferenza, di rappresentanti del Centro studi investimenti sociali (Censis), di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in videoconferenza, di Massimo Nunziata, professore associato di diritto amministrativo, di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Architettura, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.05.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04802 Pastorino: Iniziative delle aziende di trasporto pubblico locale per la sicurezza del personale 82

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 87

5-04803 Morassut: Sovrattassa d'imbarco riscossa da Aeroporti di Roma 83

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 89

5-04804 Maccanti: Potenziamento dei collegamenti verso la regione Trentino-Alto Adige 83

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 90

5-04805 Iaria: Costituzione della società FS Energy nel Gruppo FS e impiego degli investimenti nel settore energetico 83

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 91

5-04806 Pastorella: Istituzione di un tavolo permanente per il monitoraggio dei collegamenti marittimi con le isole minori 84

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 92

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 84

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Antonio Iannone.

La seduta comincia alle 13.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04802 Pastorino: Iniziative delle aziende di trasporto pubblico locale per la sicurezza del personale.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), intervenendo in videoconferenza, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio IANNONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), replicando, fa presente come il processo di rafforzamento della sicurezza del trasporto pubblico locale e regionale, avviato nel 2022 con il Protocollo sottoscritto dal Ministero dell'interno, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni, dall'ANCI, dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali, avrebbe dovuto condurre all'adozione dei dispositivi di sicurezza da parte delle aziende del settore entro il 31 dicembre 2025. Rileva tuttavia che, anche alla luce delle informazioni da ultimo fornite dal rappresentante del Go-

verno, appare altamente probabile che tale scadenza non venga rispettata.

Ritiene che l'intervento del Governo volto all'inasprimento del quadro sanzionatorio per i reati connessi al settore sia, da solo, insufficiente a garantire un adeguato livello di sicurezza. Manifesta quindi la necessità di intervenire a monte sulla problematica, mediante l'adozione di misure di carattere preventivo a tutela del personale interessato.

Rivolge, infine, un appello all'Esecutivo affinché approfondisca ulteriormente la questione sollevata, anche attraverso la riconvocazione dei gruppi di lavoro appositamente costituiti.

5-04803 Morassut: Sovrattassa d'imbarco riscossa da Aeroporti di Roma.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio IANNONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Roberto MORASSUT (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario Iannone, pur rilevando come la risposta fornita non consenta di sciogliere i dubbi sollevati.

Ricorda, in particolare, che la sovrattassa d'imbarco che Aeroporti di Roma è autorizzata a riscuotere dal 2012 e che la società continua tuttora ad incassare, ai sensi della convenzione-contratto di programma stipulata tra l'ENAC e la stessa società, sarebbe finalizzata alla realizzazione di infrastrutture che, allo stato attuale, non solo non risultano realizzate, ma non appaiono neppure realizzabili, dato il giudizio negativo espresso dalla Commissione tecnica nazionale VIA/VAS.

Ritiene, pertanto, opportuno non solo che Aeroporti di Roma destini le risorse fino ad ora incassate a interventi volti al miglioramento dei servizi offerti agli utenti, ma anche che sia garantito un più elevato livello di trasparenza in merito all'impiego delle risorse finanziarie riscosse.

5-04804 Maccanti: Potenziamento dei collegamenti verso la regione Trentino-Alto Adige.

Vanessa CATTOI (LEGA), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio IANNONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Vanessa CATTOI (LEGA), replicando, ringrazia il sottosegretario Iannone per la risposta fornita, della quale si dichiara soddisfatta.

In particolare, accoglie con favore le due iniziative promosse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che attualmente risulta impegnato, da un lato, nella ricerca di soluzioni volte a valorizzare e a rendere economicamente attrattive le rotte che collegano il Trentino-Alto Adige con il resto del Paese e, dall'altro lato, nell'avvio di un percorso di collaborazione con la regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento finalizzato al potenziamento della mobilità nei rispettivi territori.

Dichiara di condividere, in linea generale, il principio secondo cui i vettori definiscono le proprie rotte e tariffe sulla base di logiche imprenditoriali e di mercato. Fa, tuttavia, presente che la normativa dell'Unione europea consente agli Stati membri di intervenire mediante incentivi mirati laddove tali logiche non consentano di garantire il diritto alla mobilità nelle aree periferiche del Paese.

Rivolge, infine, un appello al Governo affinché intervenga in tal senso, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità ai cittadini e ai visitatori stranieri, anche in considerazione dei Giochi olimpici invernali che si svolgeranno a Milano e Cortina nel 2026.

5-04805 Iaria: Costituzione della società FS Energy nel Gruppo FS e impiego degli investimenti nel settore energetico.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio IANNONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, pur rilevando come la stessa non risulti pienamente esaustiva rispetto ai quesiti formulati.

Dichiara di condividere pienamente gli obiettivi di decarbonizzazione del settore dei trasporti attraverso l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili, ritenendo che l'operazione in sé costituisca un esempio virtuoso di efficientamento.

Nel prendere atto, tuttavia, del fatto che il Governo stia valutando l'opportunità di coinvolgere dei capitali privati per gli investimenti che il Gruppo FS intende svolgere nel settore energetico, esprime forte preoccupazione in merito ai rischi connessi a tale ipotesi. Ritiene, infatti, necessario escludere l'estensione agli eventuali *partner* privati delle agevolazioni e delle semplificazioni previste per il Gruppo FS in quanto soggetto che esercita un servizio pubblico.

5-04806 Pastorella: Istituzione di un tavolo permanente per il monitoraggio dei collegamenti marittimi con le isole minori.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio IANNONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, ringrazia il sottosegretario Iannone per la risposta fornita, accogliendo con favore l'apertura che il Ministero ha manifestato in ordine alla partecipazione ad eventuali tavoli di lavoro finalizzati al monitoraggio dei collegamenti marittimi con le isole minori.

Ritenendo che sia compito dello Stato sopperire alle carenze delle regioni, rivolge un appello al Governo affinché intervenga al più presto sul punto. Manifesta, in particolare, l'opportunità di delle misure che consentano di intervenire a monte sulla questione, prevenendo ulteriori criticità analoghe a quelle emerse nell'inchiesta della procura di Trapani.

Annuncia, in conclusione, che la propria forza politica si farà promotrice della costituzione di tavoli permanenti finalizzati al monitoraggio dei collegamenti marittimi con le isole minori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Iannone e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.35.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 10 dicembre 2025, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO DICEMBRE 2025 – FEBBRAIO 2026

DICEMBRE

Esame del disegno di legge C. 2713 Governo – « Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177 ».

Seguito dell'esame del disegno di legge C. 2521 Governo (approvato dal Senato) – « Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee ».

Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 1928-2083-2091-2152-2194-A – « Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati » *(rinviato in Commissione)*.

Seguito dell'esame delle proposte di legge Longi C. 1316 e abbinate – « Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei call center, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori » *(in congiunta con la X Commissione Attività produttive)*.

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 1765 Kelany e C. 1788 Furfaro – « Norme per la tutela della trasparenza, della parità di trattamento e della libertà di espressione nella gestione e diffusione di informazioni e contenuti di carattere sociale e politico sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali telematiche » *(in congiunta con la VII Commissione Cultura)*.

GENNAIO

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Esame delle proposte di legge C. 2455 Caroppo e C. 2665 Iaria – Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea e indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea.

Esame della proposta di legge C. 2201 Marchetti – « Modifica all'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore in circolazione ».

Esame della proposta di legge C. 1522 Amorese – « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, concernenti l'introduzione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici tra i requisiti per il conseguimento della patente di guida ».

Esame della proposta di legge C. 2503 Casu – « Disposizioni per agevolare la mobilità degli studenti nel percorso tra il luogo di residenza e la sede di studio ».

Esame della proposta di legge C. 2621 Frijia – « Disposizioni in materia di portualità turistica e di concessioni demaniali relative a strutture dedicate alla nautica da diporto » *(subordinatamente all'effettiva assegnazione)*.

Esame dell'atto dell'Unione europea (COM(2025)547 final) – « Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2028-2034, modifica il regolamento (UE) 2024/1679 e abroga il regolamento (UE) 2021/1153 » *(compatibilmente con la programmazione dei lavori della X Commissione Attività produttive)*.

FEBBRAIO

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Esame della proposta di legge C. 731 Pavanelli – « Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di valutazione dei progetti concernenti l'utilizzazione di infrastrutture ferroviarie di carattere locale per il transito di veicoli ferroviari leggeri destinati al trasporto pubblico e la programmazione di servizi di trasporto rapido di massa svolti mediante autobus e filobus snodati ».

Esame della proposta di legge C. 2597 Barbagallo – « Modifiche agli articoli 115 e 119 del codice della strada, di cui al de-

creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti per la guida di veicoli da parte di coloro che hanno superato l'ottantesimo anno di età » *(subordinatamente all'effettiva assegnazione).*

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli atti del Governo e le proposte di nomina assegnati alla Commissione; atti dell'Unione europea di interesse della Commissione; i progetti di legge da esaminare in sede consultiva.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

5-04802 Pastorino: Iniziative delle aziende di trasporto pubblico locale per la sicurezza del personale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

Con il Protocollo sottoscritto l'8 aprile 2022 tra Ministero dell'interno, MIT, regioni, ANCI, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali è stato avviato un percorso organico per rafforzare la sicurezza nel trasporto pubblico locale e regionale. Nell'ambito di tale iniziativa sono stati istituiti due gruppi di lavoro, uno per gli autoferrotranvieri e uno per i ferrovieri, incaricati di monitorare la situazione e proporre misure di tutela per il personale.

Tra le misure di sistema previste dal Protocollo rientrano una serie di azioni volte a migliorare complessivamente la sicurezza e la qualità del servizio di trasporto. In particolare, è prevista la raccolta e l'analisi sistematica dei dati, finalizzate a monitorare i livelli di sicurezza e di qualità del trasporto e a individuare eventuali situazioni critiche — come specifiche aree, linee o fasce orarie — che richiedono una maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine.

Il Protocollo prevede inoltre l'avvio di un confronto con le case costruttrici, con l'obiettivo di individuare e migliorare gli *standard* di sicurezza e di qualità dei mezzi di trasporto. A ciò si affianca la promozione dell'impiego di dispositivi tecnologici e di soluzioni tecniche innovative, pensate per incrementare la sicurezza del servizio sia nelle stazioni sia a bordo dei mezzi.

Infine, sono contemplate la proposta e l'elaborazione di specifiche misure, anche di natura normativa, finalizzate a rafforzare i livelli di tutela, con particolare riferimento al personale di *front line*.

Questi lavori hanno già portato a un primo pacchetto di proposte, ispirate al modello adottato per il personale sanitario, che prevedono aggravanti specifiche per i reati di violenza e minaccia, la procedibilità d'ufficio e l'estensione dell'arresto obbligatorio e in flagranza differita. Una prima misura è già stata introdotta con il decreto-legge n. 48 del 2025, che ha inserito una nuova aggravante comune per i reati commessi nelle stazioni ferroviarie, metropolitane e sui convogli passeggeri. Le ulteriori proposte saranno oggetto di confronto con le parti firmatarie per favorirne l'approvazione.

Sul piano tecnico-operativo, il decreto ministeriale n. 108 del 2024 ha introdotto l'obbligo di installazione di paratie di protezione per i conducenti e di dispositivi di geolocalizzazione e chiamata di emergenza, con linee guida emanate nel giugno 2025 che fissano al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento delle installazioni. Vale la pena evidenziare che le associazioni di categoria che rappresentano le aziende che operano nel settore del trasporto pubblico locale hanno segnalato criticità legate all'impatto immediato dell'obbligo, che avrebbe potuto determinare la temporanea indisponibilità di un numero rilevante di veicoli e oneri economici sproporzionati per quelli prossimi alla dismissione.

Per questo motivo, il decreto è stato rimodulato: si è scelto di escludere la visita e prova da parte degli uffici della Motorizzazione Civile, avvalendosi di procedure semplificate e prevedendo una graduale applicazione delle prescrizioni. Il nuovo decreto, di prossima pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, consentirà di garantire la continuità del servizio pubblico di linea, evitando interruzioni e alleggerendo i costi per le aziende, senza rinunciare all'obiettivo prioritario di innalzare i livelli di sicurezza a tutela del personale e dell'utenza.

Inoltre, è prevista in via sperimentale la possibilità di dotare il personale addetto al controllo dei titoli di viaggio di dispositivi indossabili di videoregistrazione (*bodycam*), quale ulteriore strumento di prevenzione e tutela.

Per il trasporto ferroviario, FS *Security* ha avviato la sperimentazione di tali dispositivi in dotazione al personale di *frontline* della società nella regione Liguria a partire dal 31 marzo 2025, cui sono seguite la regione Puglia a partire dalla metà di maggio e nel mese di giugno le regioni Toscana, Piemonte e Lombardia. Tale attività prevede, altresì, la gestione delle relative immagini di videosorveglianza anche a supporto delle richieste della polizia e/o autorità giudiziaria. La sperimentazione segue quella avviata già dalla metà dello scorso anno da parte degli operatori di Trenitalia Tper.

Parallelamente, è in corso l'elaborazione di un *dataset* nazionale per la raccolta e l'analisi delle informazioni sugli episodi di aggressione, da trasmettere all'Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL, così da individuare le aree di maggiore criticità e orientare in modo mirato gli interventi delle forze dell'ordine.

Il MIT conferma dunque il proprio impegno a proseguire con determinazione su questo percorso, affinché la sicurezza dei lavoratori e degli utenti del trasporto pubblico diventi un presidio stabile e rafforzato in tutto il Paese.

ALLEGATO 2

5-04803 Morassut: Sovrattassa d'imbarco riscossa da Aeroporti di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto rappresento quanto segue.

Con il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012 è stata approvata la Convenzione-Contratto di Programma tra ENAC e Aeroporti di Roma S.p.A., che ha introdotto per gli scali di Fiumicino e Ciampino un nuovo sistema di determinazione dei corrispettivi aeroportuali. Tale modello ha superato il precedente, fondato su tariffe fissate con decreto ministeriale e prive di legame con i costi reali, sostituendolo con corrispettivi direttamente ancorati agli oneri effettivamente sostenuti dal gestore per infrastrutture e servizi.

Con riferimento alla cosiddetta « sovrattassa di imbarco », richiamata dall'onorevole interrogante, si specifica che la stessa non ha natura tributaria e, pertanto, non configura un prelievo autonomo aggiuntivo. Tale voce rappresenta, infatti, una componente dei diritti aeroportuali, in particolare collegata ai diritti di approdo e partenza per interventi sulle infrastrutture di volo e assume, quindi, natura tariffaria.

Ciò premesso, l'affermazione dell'interrogante circa l'applicazione di una maggiorazione sui diritti d'imbarco per opere infrastrutturali previste ma mai realizzate non trova riscontro, poiché l'inserimento in tariffa degli investimenti avviene solo a valle della loro effettiva realizzazione e non su base programmatica.

Si ricorda, inoltre, che le competenze in materia di sistemi tariffari e diritti aeroportuali, anche per i contratti in deroga, sono state trasferite all'articolo dall'articolo 10 della legge n. 37 del 2019.

L'Autorità, con delibera n. 83 del 17 giugno 2024, ha dichiarato la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali dell'aeroporto « Leonardo da Vinci » di Fiumicino ai modelli di regolazione approvati con delibera n. 38 del 2023.

In conclusione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto di competenza, conferma il proprio impegno a garantire la massima trasparenza nella regolazione e a tutelare i diritti dei passeggeri, assicurando che ogni componente tariffaria sia coerente con le finalità previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO 3

5-04804 Maccanti: Potenziamento dei collegamenti verso la regione Trentino-Alto Adige.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto rappresento quanto segue.

In premessa, si ricorda che, nell'ambito del processo di liberalizzazione del trasporto aereo avviato a livello europeo, i vettori titolari di licenza rilasciata da uno Stato membro dell'Unione dispongono della piena facoltà di scegliere le rotte sulle quali operare e di fissare le relative tariffe per il trasporto di passeggeri e merci. Tale principio è sancito dal regolamento (CE) n. 1008 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha introdotto norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

Ne consegue che l'istituzione o la soppressione di collegamenti aerei all'interno del territorio nazionale è rimessa alle logiche imprenditoriali e di mercato, sulla base di valutazioni di sostenibilità economica da parte delle compagnie aeree, che tengono conto della domanda, della redditività attesa e della coerenza con le proprie strategie operative.

Unica eccezione a tale regime, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al mercato del trasporto aereo, riguardo alla tutela delle istanze di protezione sociale che si concretizzano in un servizio pubblico necessario a soddisfare uno dei principali diritti, quale quello alla mobilità, che riflette il diritto europeo alla libera circolazione dei cittadini, è quella dei cosiddetti oneri di servizio pubblico (OSP).

Con specifico riferimento alla tratta Roma Fiumicino-Verona Villafranca, si evidenzia che anch'essa rientra nell'ambito del libero mercato rispetto alla quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non può attivarsi direttamente indirizzando le scelte dei vettori.

In ogni modo, il MIT è impegnato a creare le condizioni affinché tali rotte possano svilupparsi. L'azione del dicastero si concentra infatti nel favorire un contesto attrattivo per gli investimenti dei vettori, sostenendo politiche di sviluppo infrastrutturale, promuovendo la competitività del sistema aeroportuale e mantenendo un dialogo costante con gli operatori del settore.

A tal fine, il MIT – anche attraverso l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) – è già impegnato nel potenziamento della connettività regionale mediante il programma a *Regional Air Mobility* (RAM), finalizzato a favorire collegamenti sostenibili tra aeroporti strategici e a migliorare l'accessibilità dei territori meno serviti. In tale ambito, sono allo studio strumenti di incentivazione economica che possano rendere sostenibile l'operatività del collegamento in questione, anche in considerazione dell'atteso incremento della domanda legato alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Parallelamente, verrà avviata una collaborazione con la regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento, al fine di integrare le politiche di mobilità con gli investimenti infrastrutturali già realizzati sullo scalo veronese. L'obiettivo è garantire un servizio efficiente, coerente con le esigenze del territorio e capace di rispondere alle necessità di residenti, pendolari e visitatori.

In conclusione, si conferma l'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favorire l'accessibilità del Trentino-Alto Adige anche tramite trasporto aereo, assicurando soluzioni operative, con particolare attenzione alle imminenti Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

ALLEGATO 4

5-04805 Iaria: Costituzione della società FS Energy nel Gruppo FS e impiego degli investimenti nel settore energetico.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue, anche sulla base delle informazioni acquisite dal Gruppo Ferrovie dello Stato.

La mobilità sostenibile è una delle sfide più strategiche per il nostro Paese. Il trasporto ferroviario, per la sua natura e per la capacità di ridurre le emissioni, è chiamato a svolgere un ruolo centrale nella transizione energetica.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato, primo consumatore di energia elettrica in Italia, ha avviato un percorso volto a garantire approvvigionamenti più sicuri, stabili e sostenibili. In questo quadro è stata costituita FS Energy, società dedicata alla gestione e all'ottimizzazione delle forniture energetiche, con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia del Gruppo e incrementare l'utilizzo di fonti rinnovabili. La nascita della società è stata accompagnata da un rigoroso *iter* istituzionale. In particolare: il 30 giugno 2025 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha deliberato il non esercizio dei poteri speciali previsti dalla normativa *Golden Power* in relazione alla nascita della società; il 16 luglio 2025 il MEF ha rilasciato il nulla osta sulla composizione degli organi sociali; il 10 settembre 2025, sempre la Presidenza del Consiglio, ha deliberato il non esercizio dei poteri speciali con riferimento alla scissione parziale da parte di RFI a favore di FS Energy, relativa al ramo d'azienda dedicato allo sviluppo di impianti per la produzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo del Gruppo.

FS Energy è concepita non come un operatore di mercato, ma come strumento interno al Gruppo FS: la produzione è destinata esclusivamente al fabbisogno ferroviario, con finalità di sostenibilità e di efficienza, non di profitto. In questo modo si rafforza l'autonomia energetica del sistema ferroviario nazionale e si contribuisce alla stabilizzazione dei costi, a beneficio dell'intero comparto.

È opportuno sottolineare che il Gruppo FS è finanziato in larga parte da fonti pubbliche ed eccezionalmente da capitale di debito, come nel caso del progetto di implementazione degli impianti fotovoltaici.

È in corso una valutazione sull'eventuale coinvolgimento di capitali privati, finalizzata a ridurre l'impegno a debito senza modificare gli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti e di decarbonizzazione. Qualora si concretizzasse, sarà comunque disciplinato nel pieno rispetto delle normative vigenti. È importante chiarire che tale eventualità non comporta automaticamente il trasferimento di semplificazioni o agevolazioni, ma sarà gestita con la massima trasparenza e nel quadro regolatorio previsto.

È importante sottolineare che la costituzione di FS Energy non incide sulla titolarità né sul controllo delle infrastrutture ferroviarie strategiche, che continueranno a operare con gli stessi livelli di sicurezza ed efficienza. Al contrario, l'operazione rafforza la capacità del Gruppo di garantire approvvigionamenti affidabili, di ridurre l'impatto ambientale e di consolidare il ruolo del trasporto ferroviario come pilastro della mobilità sostenibile nazionale.

ALLEGATO 5

5-04806 Pastorella: Istituzione di un tavolo permanente per il monitoraggio dei collegamenti marittimi con le isole minori.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto occorre preliminarmente precisare che il decreto legislativo n. 164 del 2011 ha rafforzato il ruolo dello Stato di bandiera, prevedendo controlli sistematici sulla flotta nazionale per garantire la sicurezza della navigazione. In questo quadro, il Comando Generale delle Capitanerie di porto monitora costantemente le navi italiane, raccogliendo i dati delle ispezioni e intervenendo in caso di criticità con misure correttive, fino al ritiro delle certificazioni se necessario.

Per quanto riguarda la società Liberty Lines, essa opera sulla base della convenzione stipulata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (rep. n. 32593 dell'11 aprile 2016) e, tramite la Società di Navigazione Siciliana, di cui detiene una partecipazione del 50 per cento, assicura i collegamenti veloci tra Messina e Reggio Calabria.

I collegamenti marittimi con le isole minori sono affidati dalla Regione Siciliana a seguito di gare. Pertanto, per tali convenzioni, i poteri di amministrazione, vigilanza e programmazione dei servizi marittimi sono di diretta competenza della Regione Siciliana, mentre al Ministero residua l'onere del pagamento del corrispettivo sancito dalla legge.

Fermo restando quanto fin qui esposto in merito alla ripartizione delle competenze e in attesa di conoscere gli sviluppi dell'indagine richiamata dall'onorevole interrogante, il MIT conferma la propria disponibilità a partecipare a tavoli di lavoro finalizzati al monitoraggio dei collegamenti marittimi con le isole minori, qualora la Regione Siciliana intendesse attivarli. Tale strumento potrebbe consentire una vigilanza costante sull'efficienza e sulla regolarità dei servizi di trasporto marittimo, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di divulgazione dei dati.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 93

Legge annuale sulle piccole e medie imprese. C. 2673 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 93

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 94

SEDE REFERENTE

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy *Massimo Bitonci.*

La seduta comincia alle 12.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il deputato Manlio Messina, appartenente al Gruppo Misto, ha cessato di far parte della Commissione.

Legge annuale sulle piccole e medie imprese. C. 2673 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2025.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni e avverte che la Commissione riprende l'esame delle proposte emendative dall'emendamento Ghirra 26.5, sul quale è stato espresso parere contrario da parte del relatore e del Governo. Chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di aver appreso da recenti comunicati stampa della convocazione di una riunione da parte del Ministro Urso con le organizzazioni sindacali vertente su quanto recato nel capo VI del provvedimento in esame. Chiede pertanto di attendere i possibili esiti di tale riunione prima di proseguire con l'esame degli emendamenti al disegno di legge in oggetto, anche alla luce del fatto che molte delle proposte emendative ancora da esaminare risultano riferite agli articoli del medesimo capo VI.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, riferisce come anche l'on. Ghirra abbia avanzato per le vie brevi la medesima istanza.

Concorde la Commissione, sospende la seduta per lo svolgimento di una riunione

dell'ufficio di presidenza che viene immediatamente convocata.

La seduta, sospesa alle 12.10, è ripresa alle 12.15.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 dicembre 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 95

5-04816 Di Lauro: Sulle risorse stanziate per il bonus psicologo per l'anno 2025 95

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 97

5-04818 Girelli: Iniziative per assicurare i servizi assistenziali alle persone fragili, anche con riferimento all'ASP « Istituto Romano di San Michele » 96

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 99

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04816 Di Lauro: Sulle risorse stanziate per il bonus psicologo per l'anno 2025.

Carmen DI LAURO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, definendo allarmante il dato per cui, a fronte di 360 mila domande proposte, soltanto poco più di seimila richiedenti potranno usufruire del bonus psicologo per l'anno 2025.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Carmen DI LAURO (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, riconoscendo come il bonus psicologo sia uno strumento importante, e ricordando come il proprio gruppo abbia presentato proposte emendative volte a migliorarlo, in occasione dell'esame presso la Camera dei deputati dell'ultima legge di bilancio.

Ritiene, tuttavia, che occorra realizzare un sistema stabile e continuativo di assistenza psicologica, sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale che nelle scuole, stante l'evidente insufficienza della previsione, per l'anno corrente, di uno stanziamento di 10 milioni di euro per la figura dello psicologo scolastico. Tale insufficienza è emersa altresì dal documento conclusivo approvato all'esito dell'indagine conoscitiva in materia di fragilità emotiva e psicologica dei giovani, condotta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, di cui lei stessa è componente.

Ricorda, a tale proposito, di aver presentato due proposte di legge, una in materia di istituzione del servizio di psicologia

del territorio (A.C. 1228), attualmente all'esame della XII Commissione, l'altra volta all'istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado (A.C. 520), in corso di esame presso la VII Commissione.

In conclusione, dinanzi all'emergenza psicologica in corso e in considerazione del fatto che la salute mentale è un diritto fondamentale, esorta a mettere quanto più possibile a profitto l'anno e mezzo rimasto prima del termine della legislatura corrente, cercando le giuste convergenze tra i gruppi in Parlamento, nonché le adeguate coperture finanziarie, per portare a compimento l'*iter* dei predetti provvedimenti.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, su richiesta della deputata Zanella e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, lo svolgimento della sua interrogazione 5-04817 è rinviato ad altra seduta.

5-04818 Girelli: Iniziative per assicurare i servizi assistenziali alle persone fragili, anche con riferimento all'ASP « Istituto Romano di San Michele ».

Andrea CASU (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, chiedendo delucidazioni su quanto appreso da recenti inchieste giornalistiche in merito all'opacità e alla discrezionalità politica che connoterebbe la gestione dell'Istituto in oggetto.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*, precisando che gli elementi di risposta dovrebbero essere integrati da ulteriori precisazioni da parte della regione Lazio, al momento non pervenute.

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, chiedendosi se sia stato fatto uso di un programma di intelligenza artificiale per stilare un testo volto a « rispondere senza realmente rispondere ».

Ricorda come l'inchiesta giornalistica in questione abbia rivelato, tra l'altro, l'utilizzo di svariati milioni di euro per l'organizzazione di iniziative « fantasma ». Si dichiara, pertanto, stupito dal silenzio del Governo dinanzi a una vicenda di tale gravità, che riguarda i servizi essenziali da erogare ai cittadini della regione Lazio.

Ritiene quindi che il Governo, piuttosto che fingere che nulla sia accaduto, dovrebbe dare una risposta sul piano politico, stigmatizzando l'accaduto, poiché non intervenire significa schierarsi a difesa di un sistema intollerabile.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, premettendo di non volere entrare assolutamente nel merito della questione, evidenzia come il sottosegretario abbia precisato che non sono pervenuti i chiarimenti richiesti dal Governo alla regione Lazio, che potranno essere resi disponibili una volta acquisiti.

Andrea CASU (PD-IDP) ringrazia la presidenza per le rassicurazioni fornite in merito al fatto che i chiarimenti che dovessero pervenire dalla regione Lazio saranno successivamente condivisi.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO 1

5-04816 Di Lauro: Sulle risorse stanziate per il bonus psicologo per l'anno 2025.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto dall'Onorevole Interrogante, vorrei innanzitutto evidenziare che questo Governo, consapevole dell'importanza che riveste la salute mentale nel complesso della salute delle persone, ha posto in essere, sin dall'inizio della Legislatura, una serie di misure volte a migliorarne la presa in carico.

Il Governo Meloni, infatti, ha iniziato a lavorare in questo settore proprio nell'ambito della sua prima legge di bilancio, quella per il 2023, trasformando il cosiddetto « bonus psicologo », introdotto dal precedente Governo semplicemente come misura « episodica », in una misura resa strutturale nel tempo.

Questa misura è stata introdotta proprio perché l'esecutivo è consapevole non solo dell'importanza degli psicologi e delle prestazioni erogate da questi professionisti, ma anche della necessità di dover garantire questi servizi ai pazienti in maniera costante.

Lo ha fatto migliorandone gradualmente le potenzialità compatibilmente con le risorse disponibili che, secondo una visione di indirizzo complessiva, devono essere usate contemperando esigenze diverse nel settore della salute, tutte ugualmente importanti per i pazienti.

In particolare, questo Governo ha potenziato la configurazione del bonus psicologo con le norme che indico di seguito.

Come anticipato, con legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 538, legge n. 197 del 2022), il contributo è stato innanzitutto reso strutturale con un finanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Con la stessa legge, inoltre, è stato elevato il limite massimo *pro capite* del contributo da 600 a 1500 euro a persona e, con il decreto attuativo che ne è seguito, è stato anche esteso il periodo di utilizzo da 180 a 270 giorni.

Il limite massimo di spesa relativo all'anno 2023 è stato poi incrementato di 5 milioni di euro dall'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023 mentre il limite massimo di spesa relativo all'anno 2024 è stato incrementato di 2 milioni di euro dall'articolo 4, comma 8-*quater*, del decreto-legge n. 215 del 2023 e di ulteriori 2 milioni di euro dall'articolo 11, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 113 del 2024.

Infine, con la legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 344, legge n. 207 del 2024), questo Governo ha ulteriormente incrementato le risorse portandole a 9,5 milioni per il 2025, a 8,5 milioni per il 2026 e a 9 milioni per l'anno 2027.

Fatta questa doverosa premessa, rappresento che, al fine di soddisfare un numero maggiore di richieste, anche in considerazione dell'elevato interesse suscitato dall'iniziativa, e per riallineare le annualità dei fondi con le relative procedure di utilizzo, il Ministero della salute, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS, ha deciso di unificare le risorse relative agli anni 2024 e 2025.

È stata, quindi, elaborata un'unica graduatoria per l'anno 2025, per un ammontare complessivo pari a 21,5 milioni di euro.

Ipotizzando che tutte le risorse siano assegnate a beneficiari con ISEE inferiore a 15.000 euro e quindi aventi diritto al contributo massimo di 1.500 euro per persona, tale scelta consentirà di soddisfare fino a 14.333 richieste.

Per migliorare ulteriormente l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, voglio sottolineare inoltre che il decreto stabilisce che, a partire dal 2025, i beneficiari che non ab-

biano effettuato almeno una seduta di psicoterapia entro 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda decadano dal diritto al contributo.

Ciò detto, tengo ulteriormente ad evidenziare che la misura del « bonus psicologo » si inserisce, comunque, all'interno di un quadro più ampio e organico di interventi, previsti da questo Governo, volti alla tutela e al miglioramento della salute mentale della popolazione.

E infatti, l'esecutivo ha delineato il nuovo Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM) 2025-2030 prevedendo ulteriori finanziamenti che illustrerò più avanti.

Il PANSM individua con chiarezza le principali criticità da affrontare nell'ambito della salute mentale, sia per la popolazione adulta sia per l'infanzia e l'adolescenza, tenendo conto anche dell'emersione di nuovi bisogni in un contesto sociale e sanitario profondamente mutato.

Il Piano definisce inoltre il ruolo dello Psicologo di Assistenza Primaria, figura professionale in possesso dei requisiti e dei titoli formativi previsti dalla normativa vigente che contribuisce a rafforzare la capacità operativa del sistema sociosanitario e consente di intercettare precocemente situazioni di disagio che, se non adeguatamente affrontate, potrebbero evolvere in disturbi psicologici più gravi o in condizioni di cronicità.

Come anticipato, ritengo doveroso evidenziare che l'articolo 65 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2026 prevede che, a decorrere dal 2026, una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard* sia destinata al rafforzamento delle strategie e delle azioni di prevenzione, diagnosi, cura e assistenza previste dal PANSM 2025-2030.

In particolare, sono stanziati 80 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027, 90 milioni di euro per il 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che, nell'ambito di tali risorse, una quota pari a 30 milioni di euro annui possa essere utilizzata per l'assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e sociosanitario da destinare ai Servizi di salute mentale, in coerenza con quanto previsto dal PANSM 2025-2030.

Inoltre segnalo che, sempre nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, all'articolo 75, proprio con riferimento al « bonus psicologo », è previsto un finanziamento strutturale pari a 200.000 euro all'anno da destinare all'INPS ai fini della semplificazione delle procedure di accesso al beneficio, per il potenziamento delle attività di supporto agli utenti nonché per le eventuali successive modifiche necessarie all'efficientamento dell'utilizzo del contributo.

In conclusione, devo ricordare che nell'attuale ordinamento statale, è già prevista la presenza dello psicologo nel *team* delle cure primarie, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b-quinquies)*, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Anche il decreto ministeriale 23 maggio 2022 n. 77, prevede nelle Case di Comunità un modello integrato e multidisciplinare nel quale l'attività sanitaria deve essere organizzata in modo da consentire un'azione sinergica tra le diverse figure professionali preposte, ivi incluso lo psicologo.

ALLEGATO 2

5-04818 Girelli: Iniziative per assicurare i servizi assistenziali alle persone fragili, anche con riferimento all'ASP « Istituto Romano di San Michele ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione, per quanto riguarda le iniziative di competenza del Ministero in relazione alla necessità di assicurare i servizi assistenziali alle persone fragili devo ricordare che con il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, che reca le disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33, viene disciplinata, tra l'altro, all'articolo 31, l'organizzazione dell'assistenza residenziale e semiresidenziale per le persone anziane, ponendo al centro la valutazione multidimensionale unificata e la definizione di progetti assistenziali personalizzati.

In questo quadro, il Piano assistenziale individualizzato (PAI) e il Progetto riabilitativo individuale (PRI) per gli anziani con disabilità psichiche o sensoriali rappresentano gli strumenti fondamentali per garantire risposte adeguate ai bisogni sanitari, riabilitativi e di mantenimento, nel rispetto dei livelli di intensità assistenziale e delle regole di compartecipazione alla spesa previste dalla normativa vigente.

La redazione del PAI e del PRI avviene con il coinvolgimento integrato di tutte le componenti dell'offerta sanitaria, sociosanitaria e sociale, includendo la persona anziana e la sua famiglia, così da favorire un approccio unitario e coerente.

Le strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private accreditate, sono chiamate a rafforzare l'integrazione con i servizi sociali, attraverso processi istituzionali, organizzativi e professionali, compatibilmente con le risorse disponibili.

Particolare attenzione è dedicata alla qualità degli ambienti di vita, che devono essere sicuri, rispettosi della dignità e della riservatezza, nonché adattati ai livelli di autonomia e alle condizioni cognitive e comportamentali degli anziani assistiti.

L'articolo 31, infine, demanda a un decreto del Ministro della salute il compito di definire criteri nazionali omogenei per la sicurezza e la qualità delle strutture e delle organizzazioni che erogano tali prestazioni, valorizzando la continuità delle relazioni con la comunità, l'adeguatezza del personale, la capacità organizzativa delle strutture e l'uso di soluzioni tecnologiche volte a garantire la sicurezza del lavoro di cura e delle persone assistite nonché l'utilizzo di tecnologie assistenziali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina, televisita, teleconsulto e telemonitoraggio, in coerenza con i sistemi nazionali di monitoraggio, valutazione e controllo.

Detto decreto è attualmente in attesa dell'espressione dell'intesa della Conferenza Stato-regioni.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e, in videoconferenza, di Confederazione italiana agricoltori (CIA) e di Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2670, recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo 100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 100

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

Audizione informale di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e, in videoconferenza, di Confederazione italiana agricoltori (CIA) e di Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2670, recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 17.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 dicembre 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.45 alle 17.50.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *(Seguito dell'esame e conclusione)* 101

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *(Esame e rinvio)* 101

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 101

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce il seguito dell'esame del provvedimento in titolo e dà la parola alla senatrice Mieli, *relatrice*.

Ester MIELI, *relatrice,* formula una proposta di parere sulla quale intervengono il deputato Lorenzo GUERINI, *presidente*, e il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'esame del provvedimento in titolo e invita la relatrice a svolgere la sua relazione.

Ester MIELI, *relatrice,* svolge una relazione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, sulla quale intervengono il deputato Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Enrico BORGHI (IV-C-RE) e Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) a cui replica Ester MIELI, *relatrice*.

Lorenzo GUERINI, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE), la senatrice Ester MIELI (FDI) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI) ed Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 103

PROCEDURE INFORMATIVE:

Esame testimoniale e successiva libera audizione del dottore Angelo Borrelli, già Capo del Dipartimento della Protezione civile 103

Martedì 16 dicembre 2025. – Presidenza del presidente LISEI indi del vice presidente GIRELLI indi del presidente LISEI. – Interviene il dottore Angelo Borrelli, già Capo del Dipartimento della Protezione civile. Sono presenti inoltre, quale magistrato consulente a tempo pieno della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento interno, la dottoressa Paola Izzo, nonché, ai sensi del medesimo articolo, i dottori Giuseppe Visone e Raimondo Orrù.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente LISEI avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web-tv* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Esame testimoniale e successiva libera audizione del dottore Angelo Borrelli, già Capo del Dipartimento della Protezione civile.

Il presidente LISEI introduce quindi l'esame testimoniale, rammentando che il teste ha l'obbligo di dire la verità e che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Ciò premesso, invita il teste a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale e a declinare le proprie generalità.

Il dottore Angelo BORRELLI, già Capo del Dipartimento della Protezione civile rende la predetta dichiarazione e fornisce le proprie generalità.

Il presidente LISEI, ricordati ai commissari il carattere specifico dell'audizione a testimonianza e i conseguenti effetti pro-

cedurali, dà indicazioni sull'organizzazione dei lavori.

Formula poi alcuni quesiti introduttivi, in risposta ai quali il dottore BORRELLI svolge una relazione introduttiva sui temi oggetto dell'esame.

Intervengono, per formulare quesiti, la deputata BUONGUERRIERI (FdI), il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), alla quale il presidente LISEI ricorda il perimetro delle domande, e la senatrice FURLAN (IV-C-RE).

A tutti risponde il dottore BORRELLI.

Prende quindi la parola per formulare domande la deputata BUONGUERRIERI (FdI), alla quale risponde il dottore BORRELLI.

In relazione a una domanda della precedente oratrice, il presidente LISEI sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15.08, riprende alle ore 15.09.

Proseguono nelle domande la deputata BUONGUERRIERI (FdI) e la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), alle quali risponde il TESTE.

Il PRESIDENTE, ringraziato il teste, dichiara concluso l'esame testimoniale e propone di passare alla seconda parte della procedura informativa all'ordine del giorno, che prevede la libera audizione dello stesso dottore Borrelli.

L'AUDITO si rende quindi disponibile a corrispondere alle richieste di delucidazioni dei commissari.

Prendono la parola, per formulare domande e considerazioni, la senatrice ZEDDA (FdI) e il deputato Alfonso COLUCCI (M5S).

Offre elementi di risposta il dottore BORRELLI.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori della senatrice ZEDDA (FdI), il presidente LISEI, apprezzate le circostanze, ringrazia il dottore Borrelli per il contributo offerto ai lavori parlamentari e rinvia il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 105

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Scafati, Angelo Pasqualino Aliberti *(Svolgimento e conclusione)* 105

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di San Marzano sul Sarno, Andrea Annunziata *(Svolgimento e conclusione)* 105

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Sarno, Francesco Squillante *(Svolgimento e conclusione)* 106

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli *(Svolgimento e conclusione)* 106

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 106

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 16 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Scafati, Angelo Pasqualino Aliberti.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente,* ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, del sindaco di Scafati, Angelo Pasqualino Aliberti. Invita, quindi, l'audito a svolgere la sua relazione.

Angelo Pasqualino ALIBERTI, *sindaco di Scafati*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pino BICCHIELLI, *presidente*, e Beatriz COLOMBO (FDI), in videoconferenza, ai quali risponde Angelo Pasqualino ALIBERTI, *sindaco di Scafati*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di San Marzano sul Sarno, Andrea Annunziata.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente,* ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, del sindaco di San Marzano sul Sarno, Andrea Annunziata. Invita, quindi, l'audito a svolgere la sua relazione.

Andrea ANNUNZIATA, *sindaco di San Marzano sul Sarno,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pino BICCHIELLI, *presidente*, e Beatriz COLOMBO (FDI), in videoconferenza, ai quali risponde Andrea ANNUNZIATA, *sindaco di San Marzano sul Sarno*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Sarno, Francesco Squillante.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente,* ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, del sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Invita, quindi, l'audito a svolgere la sua relazione.

Francesco SQUILLANTE, *sindaco di Sarno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pino BICCHIELLI, *presidente*, Barbara POLO (FDI), in videoconferenza, e Beatriz COLOMBO (FDI), in videoconferenza, ai quali risponde Francesco SQUILLANTE, *sindaco di Sarno*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente,* ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, del sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli. Invita, quindi, l'audito a svolgere la sua relazione.

Cosimo FERRAIOLI, *sindaco di Angri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pino BICCHIELLI, *presidente*, Barbara POLO (FDI), in videoconferenza, e Beatriz COLOMBO (FDI), in videoconferenza, ai quali risponde Cosimo FERRAIOLI, *sindaco di Angri*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 dicembre 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.55 alle 14.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. C. 2736 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione)* 3

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 6

Istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile, al fine di promuovere l'inclusione sociale, formativa e lavorativa dei giovani che non frequentano la scuola né svolgono attività lavorative, di tirocinio o di apprendistato. C. 2508 Rizzetto *(Seguito dell'esame e rinvio)* 6

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina di Nicola Dell'Acqua a presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Nomina n. 108.

Proposta di nomina di Alessandro Bratti a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Nomina n. 109.

Proposta di nomina di Livio De Santoli a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Nomina n. 110.

Proposta di nomina di Lorena De Marco a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Nomina n. 111.

Proposta di nomina di Francesca Salvemini a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Nomina n. 112 *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 7

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Nicola Dell'Acqua nell'ambito della proposta di nomina n. 108 a presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 11

Audizione informale di Alessandro Bratti nell'ambito della proposta di nomina n. 109 a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 11

Audizione informale di Livio De Santoli nell'ambito della proposta di nomina n. 110 a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 11

Audizione informale di Lorena De Marco nell'ambito della proposta di nomina n. 111 a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 11

Audizione informale di Francesca Salvemini nell'ambito della proposta di nomina n. 112 a componente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 11

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2025, denominato « Potenziamento della mobilità tattica per lo strumento militare

terrestre su terreni a basso indice di scorrimento ». Atto n. 352 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)* 12

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2025, denominato « Prosecuzione del programma U212NFS ». Atto n. 353 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)* 13

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2025, denominato « Prosecuzione del Site *activation* dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli *standard* JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B ». Atto n. 354 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)* 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 159/2025: Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. C. 2736 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 16

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 41

Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee. C. 2521 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 27

Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. C. 1311-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 34

Istituzione del Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla. C. 1579 (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 36

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. C. 1858 (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione)* 37

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2025, denominato « Supporto tecnico logistico e *Mid Life Upgrade* delle unità navali di tipo fregate FREMM ». Atto n. 349 (Rilievi alla IV Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)* 39

ERRATA CORRIGE 40

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 66

5-04807 Toni Ricciardi: Iniziative volte a eliminare le disparità di trattamento fiscale tra pensionati pubblici e privati residenti all'estero 66

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 68

5-04808 De Palma: Criticità relative al regime sanzionatorio applicabile ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica degli incassi giornalieri in caso di errata indicazione del mezzo di pagamento 67

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 69

5-04809 Alifano: Chiarimenti sulle somme escluse dal reddito imponibile dei lavoratori dipendenti, con particolare riferimento alle prestazioni di cura e assistenza dei figli fino al quattordicesimo anno di età 67

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 71

5-04810 Cavandoli: Chiarimenti in ordine al perimetro dei soggetti cessionari di crediti cartolarizzati deteriorati 67

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 73

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 75

5-04813 Manzi: Sulla possibile adozione di un'unica graduatoria nazionale per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e iniziative per la revisione normativa delle modalità di accesso a tali corsi 75

5-04811 Tassinari: Iniziative per garantire che le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia rispondano agli obiettivi di qualità e meritocrazia 77

5-04814 Piccolotti: Iniziative per il riconoscimento del diritto al collocamento in aspettativa senza assegni e all'indennità di disoccupazione mensile dei titolari di incarico di ricerca . 79

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (AsviS), in videoconferenza, di rappresentanti del Centro studi investimenti sociali (Censis), di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in videoconferenza, di Massimo Nunziata, professore associato di diritto amministrativo, di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Architettura, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia 81

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04802 Pastorino: Iniziative delle aziende di trasporto pubblico locale per la sicurezza del personale 82

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 87

5-04803 Morassut: Sovrattassa d'imbarco riscossa da Aeroporti di Roma 83

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 89

5-04804 Maccanti: Potenziamento dei collegamenti verso la regione Trentino-Alto Adige 83

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 90

5-04805 Iaria: Costituzione della società FS Energy nel Gruppo FS e impiego degli investimenti nel settore energetico 83

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 91

5-04806 Pastorella: Istituzione di un tavolo permanente per il monitoraggio dei collegamenti marittimi con le isole minori 84

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 92

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 84

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 93

Legge annuale sulle piccole e medie imprese. C. 2673 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 93

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 94

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 95

5-04816 Di Lauro: Sulle risorse stanziate per il bonus psicologo per l'anno 2025 95

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 97

5-04818 Girelli: Iniziative per assicurare i servizi assistenziali alle persone fragili, anche con riferimento all'ASP « Istituto Romano di San Michele » 96

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 99

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e, in videoconferenza, di Confederazione italiana agricoltori (CIA) e di Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2670, recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo 100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 100

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *(Seguito dell'esame e conclusione)* 101

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *(Esame e rinvio)* 101

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 101

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori 103

PROCEDURE INFORMATIVE:

Esame testimoniale e successiva libera audizione del dottore Angelo Borrelli, già Capo del Dipartimento della Protezione civile 103

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMER-

GENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 105

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Scafati, Angelo Pasqualino Aliberti *(Svolgimento e conclusione)* 105

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di San Marzano sul Sarno, Andrea Annunziata *(Svolgimento e conclusione)* 105

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Sarno, Francesco Squillante *(Svolgimento e conclusione)* 106

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli *(Svolgimento e conclusione)* 106

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 106

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

19SMC0174490